

RESOCONTO STENOGRAFICO

299.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	3	(Sentenza TAR del Lazio relativa al Parco del Pollino)	19
Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento)	3	Calzolaio Valerio, Sottosegretario per l'ambiente	22
(Finanziamento progetti per il recupero dei minori)	3	Pittella Giovanni (SD-U)	19, 24
Procacci Annamaria (misto-verdi-U)	5	Tassone Mario (misto-CDU)	20, 25
Turco Livia, Ministro per la solidarietà sociale	3	(Esposizione ai campi elettromagnetici)	27
(Permessi di soggiorno e tavolo di lavoro sulla tratta delle donne albanesi)	5	Calzolaio Valerio, Sottosegretario per l'ambiente	27
Presidente	9	Siniscalchi Vincenzo (SD-U)	31
Turco Livia, Ministro per la solidarietà sociale	6	Petizioni (Annunzio)	32
Volontè Luca (misto-CDU)	8	(La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 15)	33
(Difesa delle coste meridionali dai rischi dei trasporti dei rifiuti)	9	Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	33
Calzolaio Valerio, Sottosegretario per l'ambiente	13	Su un lutto del deputato Gianfranco Fini .	33
Olivo Rosario (SD-U)	10, 14	Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti (doc. IV, n. 11-A) (Seguito della discussione)	33
(Risanamento del Mare Adriatico)	15	(Ripresa discussione — doc. IV, n. 11-A)	33
Calzolaio Valerio, Sottosegretario per l'ambiente	16	Presidente	53
Galletti Paolo (misto-verdi-U)	15, 18	Abbate Michele (PD-U)	36

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: sinistra democratica-l'Ulivo: SD-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; rifondazione comunista-progressisti: RC-PRO; centro cristiano democratico: CCD; rinnovamento italiano: RI; misto: misto; misto-socialisti italiani: misto-SI; misto patto Segni-liberali: misto-P. Segni-lib.; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto-CDU: misto-CDU; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto rete-l'Ulivo: misto-rete-U.

	PAG.		PAG.
Acierno Alberto (misto-P.Segni-lib.)	43	(Contingentamento tempi esame - doc. IV-ter, n. 33-A e doc. IV-quater n.18)	78
Borrometi Antonio (PD-U)	46	(Discussione - doc. IV-ter, n. 33-A)	79
Cananzi Raffaele (PD-U)	49	Presidente	79
Frattini Franco (FI)	51	Berselli Filippo (AN)	79
Manzoni Roberto (CCD)	39	Bonito Francesco (SD-U), <i>Relatore</i>	79
Melograni Piero (FI)	42	Borghesio Mario (LNIP)	81
Novelli Diego (SD-U)	48	(Dichiarazioni di voto - doc. IV-ter, n. 33-A)	84
Olivieri Luigi (SD-U)	50	Presidente	84
Orlando Federico (RI)	41	Borghesio Mario (LNIP)	84
Previti Cesare (FI)	53	Manzoni Valentino (AN)	84
Saraceni Luigi (SD-U)	44	Saponara Michele (FI)	84
Trantino Enzo (AN)	33	Sgarbi Vittorio (misto)	85
(Repliche dei relatori - doc. IV, n. 11-A) ..	53	(La seduta, sospesa alle 19,50, è ripresa alle 20)	87
Presidente	53	Presidente	88, 89, 90
Bonito Francesco (SD-U), <i>Relatore di minoranza</i>	55	Biondi Alfredo (FI)	92
Carrara Carmelo (misto-CDU), <i>Relatore per la maggioranza</i>	54	Borghesio Mario (LNIP)	89
Meloni Giovanni (RC-PRO), <i>Relatore di minoranza</i>	53	Buontempo Teodoro (AN)	90, 91, 93
Preavviso di votazioni elettroniche	56	Di Capua Fabio (SD-U)	90
Ripresa discussione (doc. IV, n. 11-4)	56	Giovannardi Carlo (CCD)	87
(Dichiarazioni di voto - doc. IV, n. 11-4) ..	56	La Russa Ignazio (AN), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	88, 89, 93
Presidente	56, 76	Taradash Marco (FI)	88, 93
Biondi Alfredo (FI)	56	Vito Elio (FI)	94
Comino Domenico (LNIP)	68	(Votazione - doc. IV-ter, n. 33-A)	94
Crema Giovanni (misto-SI)	63	Presidente	94
Dalla Chiesa Nando (misto-verdi-U)	58	(Esame - doc. IV-quater, n. 18)	94
Diliberto Oliviero (RC-PRO)	66	Presidente	94
Giovannardi Carlo (CCD)	64	La Russa Ignazio (AN), <i>Relatore</i>	94
La Russa Ignazio (AN)	69	Sgarbi Vittorio (misto)	95
Mancuso Filippo (FI)	61	(Votazione - doc. IV-quater, n. 18)	96
Mussi Fabio (SD-U)	71	Presidente	96
Pisanu Beppe (FI)	74	Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo	96
Piscitello Rino (misto-rete-U)	60	Presidente	97
Sgarbi Vittorio (misto)	62	Ciani Fabio (PD-U)	97
Vito Elio (FI)	76	Duca Eugenio (SD-U)	97
(Votazione - doc. IV, n. 11-A)	76	Manzoni Valentino (AN)	97
Presidente	77	Pezzoli Mario (AN)	96
(La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,10)	77	Zacchera Marco (AN)	98
Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare n. 1222	77	Per la discussione di mozioni	98
Trasferimento in sede legislativa dei disegni di legge nn. 1846-B e 4049	77	Presidente	98
Documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Discussione)	78	Nardini Maria Celeste (RC-PRO)	98
		Ordine del giorno della seduta di domani ..	99
		Votazioni elettroniche	101

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

La seduta comincia alle 10,05.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 gennaio 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Burlando, Maccanico, Mattioli e Vigneri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciannove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(Finanziamento progetti per il recupero dei minori).

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Procacci n. 3-00768 (*vedi l'allegato A — Interpellanze e interrogazioni sezione 1*).

Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. L'interrogazione dell'onorevole Procacci pone sostanzialmente tre questioni.

Con la prima si richiama l'attenzione sul « progetto Nisida »; con la seconda si richiama l'attenzione su una verifica circa l'utilizzo delle risorse stanziato nel 1997 tramite la legge n. 216 del 1991: una verifica di come queste risorse siano state utilizzate dal comune e dalla regione. Con la terza, più in generale, si richiama l'attenzione sulla politica dei minori in una regione cruciale quale è la Campania.

Quanto alla prima questione non posso che confermare la grande attenzione del ministero di cui sono responsabile e l'attenzione mia personale nei confronti del progetto Nisida; attenzione che ho testimoniato attraverso un incontro personale avuto con gli operatori e con i ragazzi presenti a Nisida, in occasione della conferenza nazionale sulle tossicodipendenze tenutasi a Napoli.

In quella occasione ebbi modo di apprezzare fortemente quella esperienza. Proprio dopo l'incontro avuto a fine marzo del 1997 chiesi sia all'assessore competente e al sindaco di Napoli, sia al presidente della regione Campania di prestare la massima attenzione soprattutto all'utilizzo delle risorse perché, come mi fece presente il giudice Sommella, la continuità delle stesse era molto importante per creare quelle opportunità lavorative e di formazione professionale che davvero potessero poi consentire ai ragazzi che si trovano a Nisida di poter avere un reinserimento sociale. È impor-

tante, infatti, che vi sia una continuità di finanziamenti soprattutto per le opportunità di formazione professionale finalizzate al reinserimento sociale. Rappresentai tale esigenza sia al presidente della giunta regionale sia all'assessore competente e al sindaco di Napoli.

Solo adesso potrò chiedere conto di come siano state stanziare le risorse relative al finanziamento per il 1997, per quanto riguarda la legge n. 216. Lo farò sulla base di questa interrogazione, anche se il mio sarà un atto formale: potrò infatti avanzare questa richiesta dal punto di vista conoscitivo perché, come è noto, su questa materia esiste un'autonomia degli enti locali.

Proprio per rimarcare l'importanza che riveste la tematica dei minori, soprattutto di quelli a rischio, a Napoli e più in generale in Campania, ho chiesto di avere un incontro a Napoli, che avrà luogo il 23 febbraio, con gli esponenti di tutti i livelli istituzionali per verificare come vengano utilizzate in una regione così importante le consistenti risorse stanziare dalla legge n. 285 oltre che dalla legge n. 216.

Proprio perché il Governo individua nella Campania una regione di frontiera, cui dedicare molta attenzione, nella riunione del Consiglio dei ministri in cui si discussero i problemi connessi alla lotta alla pedofilia il Governo decise di avere come punto di coordinamento di tutte le politiche relative al piano di azione per l'infanzia nella regione Campania il giudice Melita Cavallo; è questa la persona che svolgerà su incarico del Governo un'azione di coordinamento delle politiche previste nel piano di azione del Governo per l'infanzia.

È quindi mia intenzione avere nel mese di febbraio un incontro con le autorità, con il comune, con la regione, con la provincia, con il tribunale dei minori e con il provveditorato agli studi della Campania per verificare come si sia iniziata ad applicare la legge n. 285 oltre che la legge n. 216. Posso confermare però, e tutti i documenti potranno attestare la fondatezza di quanto affermo (d'altra parte lei, come membro della

Commissione affari sociali ha avuto modo di verificare anche questo), che, per quanto riguarda la applicazione della legge n. 285, i decreti attuativi della medesima ed il riparto delle risorse, tutto è avvenuto nei tempi previsti dalla legge. Inoltre, vi è stato un atto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni tra Governo e regioni con cui si sono stabiliti i tempi entro i quali le regioni sono tenute a definire, in merito agli ambiti territoriali di intervento ed ai patti territoriali, che sono i due strumenti, soprattutto gli ambiti territoriali di intervento, di competenza delle regioni e che sono fondamentali per avviare la concreta applicazione della legge n. 285.

Rispetto alla legge n. 216 è iniziata un'azione di riforma coordinata dal Ministero della solidarietà sociale, perché pensiamo che essa continui ad avere senso anche in relazione alla legge n. 285. La legge n. 216 consente di fare fronte alle situazioni di emergenza che, come abbiamo visto anche nel corso dell'ultimo anno, sono numerose, e, ricordo, per tutte le vicende di Torre Annunziata e di Cicciano. Disporre di risorse che possano essere immediatamente spese per realizzare progetti con un carattere di emergenza è estremamente utile ed è per tale ragione che la legge n. 216 mantiene la sua importanza anche in relazione all'altro provvedimento che è di carattere più strutturale.

Tuttavia, riteniamo che la legge n. 216 debba essere parzialmente modificata così come previsto dalla legge finanziaria: la sua applicazione, quindi, deve essere di competenza del Ministero della solidarietà sociale e non più del Ministero dell'interno e le modalità di utilizzo delle risorse e di definizione dei progetti devono essere più adeguate alle esigenze reali.

Inoltre, nel porre mano a tale modifica, si terrà conto dei numerosi suggerimenti rivolti al Governo nel corso della applicazione di tale legge. Vorrei ricordare che la legge n. 216, pur essendo uno strumento di parziale portata, è stata estremamente utile nei casi in cui è stata applicata. Vogliamo, quindi, fare un bi-

lancio degli effetti che si sono prodotti nel periodo di applicazione di questa legge e vogliamo incentrare la nostra attenzione sui problemi affrontati e sui risultati conseguiti al fine di modificare in modo proficuo le sue norme.

PRESIDENTE. L'onorevole Procacci ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00768.

ANNAMARIA PROCACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro soddisfatta e ringrazio la ministra Livia Turco per la sua risposta. Il programma di recupero e di reinserimento che viene portato avanti dalla struttura di Nisida è importante per diverse ragioni; in primo luogo, perché è particolarmente serio ed opera con grande impegno, come dimostrano i primi risultati conseguiti.

È altresì importante perché si rivolge ad un'area particolarmente delicata, quella dei minori a rischio, il cui reinserimento sociale rappresenta un diritto per gli stessi giovani e un dovere per la collettività. Il tipo di progettualità realizzato nella struttura di Nisida è rilevante perché può costituire un'esperienza pilota, che non deve essere limitata all'ambito locale della città di Napoli e della regione Campania, ma deve essere esportata verso altre strutture italiane.

Ringrazio ancora una volta l'onorevole Turco per i chiarimenti forniti, ma anche per l'iniziativa assunta. Mi riferisco all'incontro fra i vari livelli istituzionali, previsto per il prossimo 23 febbraio a Napoli, allo scopo di verificare l'uso delle risorse messe a disposizione in base alle leggi n. 216 e 285. È un appuntamento quanto mai opportuno perché, come i verdi e altre forze politiche hanno avuto più volte occasione di sottolineare, consente forse di risolvere il problema dei residui, cioè dei fondi assegnati, spendibili ma non spesi, nonostante la situazione dei giovani ne indicassero l'assoluta necessità di impiego. Occorre che ognuno faccia la propria parte, e ritengo che il Parlamento stia lavorando bene per questa parte delle politiche sociali. Mi riferisco al piano

d'azione a favore dell'infanzia, alla maggiore attenzione posta ai minori a rischio, alla lotta all'evasione scolastica ed a tutte le politiche di prevenzione e di aiuto che uno Stato può mettere in atto. Anche il Governo sta facendo la propria parte, così come devono fare regioni e comuni. È ovvio che in un regime di autonomia il Governo e gli stessi parlamentari devono esercitare una particolare attenzione perché la regione Campania in modo particolare, ma insieme con essa anche altre regioni, ha bisogno di una politica sociale diversa. Non è mia intenzione citare qui le cifre riguardanti minori a rischio esistenti in Campania; voglio soltanto ricordare un altro aspetto delicatissimo di cui dobbiamo continuare ad occuparci dando risposte adeguate. Penso alla microcriminalità, all'abbandono dei giovanissimi nelle strade a causa di un forte disagio sociale e della impossibilità per la scuola di dare risposte forti ed efficaci.

Sappiamo bene che la camorra a Napoli arruola nuove leve proprio tra questi giovanissimi. A costoro non possiamo far pagare un prezzo così alto, prezzo che peraltro è costretta a pagare l'intera società.

Attenderò con interesse il rendiconto, che non è solo di carattere finanziario, ma anche di attenzione e sensibilità sociale nonché di responsabilità politica, circa l'utilizzo, da parte degli enti locali, delle risorse nel 1997. È una risposta che non deve essere data solo a me ma a tutto il paese.

(Permessi di soggiorno e tavolo di lavoro sulla tratta delle donne albanesi).

PRESIDENTE. Passiamo alle interrogazioni Volonté n. 3-00866 e n. 3-01385 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).

Queste interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il ministro per la solidarietà sociale ha facoltà di rispondere.

LIVIA TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*. Il tema sollevato dalle due interrogazioni è da tempo all'attenzione del Parlamento europeo, della Chiesa italiana e delle congregazioni religiose. Mi riferisco al fenomeno della tratta — così lo ha definito l'Unione europea — delle donne e comunque della tratta di tutti gli esseri umani, un fenomeno drammatico per la nostra società che coinvolge donne e bambini avviati alla prostituzione e per questo indotti in uno stato di vera e propria schiavitù nel quale ogni diritto viene negato.

Proprio a partire da una valutazione dell'allarme provocato da questi dati e perché sollecitata dall'Unione europea e soprattutto dalla Caritas, dalle suore italiane — le quali sono molto impegnate nella lotta contro questo fenomeno — nonché da associazioni di donne, lo scorso anno il mio Ministero decise di dedicare l'8 marzo a valutare, a studiare ed a sensibilizzare l'opinione pubblica su tale fenomeno.

Ho citato l'impegno della Comunità europea. La signora Anita Gradin, commissaria per la giustizia e gli affari interni, ha dedicato molto tempo all'analisi di questo fenomeno, chiedendo un impegno molto preciso al Consiglio d'Europa e l'adozione, da parte dei governi membri dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, di precisi piani di azione per contrastare questo tremendo fenomeno, che punti sulla prevenzione, ma soprattutto sul recupero delle donne e dei minori coinvolti in questa vera e propria situazione di schiavitù.

Ricordo che proprio l'anno scorso nei giorni 10 e 11 giugno a Vienna la commissione europea promosse una conferenza sul traffico delle donne e degli esseri umani, ponendo questo tema tra quelli di maggiore interesse a livello internazionale. Le conclusioni della conferenza contenevano un appello a tutti gli Stati membri affinché attivassero al loro interno un gruppo di lavoro per individuare a livello nazionale le azioni maggiormente efficaci per combattere questo fenomeno. Analoga richiesta è stata pe-

raltro formulata anche dalla Chiesa italiana: la Caritas, infatti, ha dedicato due convegni a questo tema, lo scorso anno e quest'anno.

Per dare seguito a queste raccomandazioni — anche se faccio presente che già nel passato, precedentemente all'assunzione dell'incarico governativo, mi ero occupata di questi temi — ho inteso promuovere l'attivazione di una commissione per monitorare il fenomeno a livello nazionale e soprattutto per individuare le azioni concrete da fare per contrastare questo fenomeno. Ancor prima della istituzione della commissione, nel giugno 1996, vi sono stati incontri con i rappresentanti delle associazioni del volontariato, della Caritas e con le suore, nonché con le associazioni di donne (che soprattutto a Roma, Bologna e a Torino si occupano di questo problema): da tali incontri sono derivate indicazioni concrete; il primo risultato di questo incontro è stato l'articolo 5, comma 9-ter, del decreto-legge n. 467 del 13 settembre 1996, ripreso con modifiche nel disegno di legge governativo sull'immigrazione relativo alla tutela delle donne vittime della tratta.

La commissione governativa è composta da rappresentanti di vari ministeri interessati a questo problema (quelli dell'interno, di grazia e giustizia, della sanità e per le pari opportunità). Nel frattempo, da quell'iniziativa dell'8 marzo, il Ministero per le pari opportunità si è particolarmente occupato — giustamente — di questo tema, seguendo direttamente l'evoluzione delle iniziative anche a livello comunitario dando un grande contributo dell'Italia per l'adozione di un programma da portare avanti a livello europeo e nei singoli paesi.

Voglio quindi segnalare che in questo momento la titolarità dell'iniziativa è più propria del Ministero per le pari opportunità, anche se essa era partita da un'iniziativa del Ministero per la solidarietà sociale. Insieme ai rappresentanti dei ministeri interessati, sono coinvolti i rappresentanti delle associazioni che si occupano di questo fenomeno e che sono

prima di tutto — le ho già citate — la Caritas, l'USMI e alcune associazioni di donne.

Non c'è un problema di finanziamenti per la commissione. Comunque, data la natura dell'organo (commissione di coordinamento e di lavoro), gli eventuali finanziamenti necessari possono essere reperiti attraverso i capitoli di bilancio destinati al dipartimento per il normale funzionamento di comitati e commissioni.

Aggiungo che nello scorso mese di aprile il dipartimento ha presentato un progetto alla Commissione europea all'interno del programma « Stop », sulla tratta delle donne e degli esseri umani, istituito nell'ambito della Commissione giustizia ed affari interni a seguito della Conferenza di Vienna. Il progetto non è stato accettato dalla Commissione perché ritenuto troppo costoso in rapporto ai fondi complessivamente disponibili; è stato tuttavia suggerito di ripresentarlo con alcune modifiche, cosa che abbiamo fatto.

Il compito della commissione sarà soprattutto garantire il coordinamento fra le attività dei vari ministeri ed ascoltare i suggerimenti delle associazioni. Non c'è dubbio, però (e vengo così alla risposta all'interrogazione Volonté n. 3-01385), che il più importante punto di iniziativa del Governo è stato introdurre nel disegno di legge sull'immigrazione (già approvato dalla Camera ed attualmente in discussione in Senato) una specifica previsione: il capo III, articolo 16, contiene una norma volta a regolamentare i soggiorni per motivi di protezione sociale.

La norma prevede che, qualora nel corso di operazioni di polizia o di indagini per reati connessi all'esercizio della prostituzione o nel corso di interventi dei servizi sociali siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità come diretta conseguenza della sua collaborazione alle indagini, lo straniero non venga espulso e possa al contrario ottenere un permesso di soggiorno che gli consenta di sottrarsi ai suoi sfruttatori e di seguire un programma di ricostruzione della perso-

nalità e di integrazione sociale. Di tale proposta, valida ovviamente per tutti gli stranieri, è presumibile che possano usufruire soprattutto le donne, vittime più dirette del traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale. Lo ripeto: la norma ci è stata sollecitata da coloro che lavorano su questo tema; faccio un nome per tutti, quello di don Benzi. Evitare l'espulsione delle persone coinvolte (in gran parte clandestine, venute nel nostro paese non per scelta) è una misura importante per sottrarle al ricatto del circuito nel quale sono coinvolte. Come ho già detto, la norma era già stata fatta propria dal Governo con l'articolo 5, comma 9-ter, del decreto-legge n. 467 del 1996, recante disposizioni urgenti in materia di politica per l'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea.

Questa norma, se da un lato aveva offerto risultati positivi, non facendo registrare abusi, aveva d'altro canto evidenziato alcune lacune circa la sua piena applicazione e l'adeguatezza delle strutture.

Parte integrante delle disposizioni introdotte con il disegno di legge sull'immigrazione è il programma di assistenza ed integrazione sociale delle vittime. Il permesso di soggiorno ottenuto dallo straniero che versi nella particolare situazione sopra descritta consente esplicitamente l'accesso ai servizi assistenziali, lo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato.

La proposizione contenuta nel disegno di legge sull'immigrazione — che, lo ripeto, è già stato votato da questo ramo del Parlamento — persegue quindi il fine di un'applicazione più corretta e completa della norma che era stata anticipata nel decreto governativo. Non ha certo lo spirito di premiare chi ha trasgredito la legge, ma piuttosto tende ad offrire la possibilità di un ritorno ad una vita normale per chi è stato privato della propria libertà e dignità con la violenza.

Il traffico per sfruttamento sessuale rappresenta una gravissima violazione dei

diritti fondamentali della persona, che un paese come l'Italia ha il preciso dovere di combattere. Ribadisco che in tale direzione si sta muovendo anche la Commissione europea. Ho tra l'altro già detto dell'impegno della signora Gradin nella conferenza di Vienna. Infatti, la signora Gradin, all'apertura di quella conferenza, ha auspicato che il dibattito sul tema in argomento si concentri su misure specifiche, volte a combattere tale moderna forma di traffico degli schiavi, piuttosto che sulla prostituzione quale fenomeno in sé. La conferenza deve dunque costituire il punto di partenza — così si è espressa la signora Gradin — per azioni a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Nel novembre dello scorso anno, sempre la Commissione europea ha promosso un piano di azione sul traffico delle donne per sfruttamento sessuale che investe vari aspetti, da quello connesso alle politiche migratorie, a quello giudiziario, di polizia e sociale.

La tutela delle vittime non risolve certamente alla radice il problema dello sfruttamento sessuale delle donne e dei minori stranieri, ma costituisce una valida opportunità concessa alle vittime stesse ed un utile strumento di lotta ai trafficanti. Con tale norma, prevista nella legge sull'immigrazione (articolo 16), già approvata da un ramo del Parlamento, l'Italia è uno dei paesi che applica disposizioni previste in sede di Commissione europea.

Vorrei poi far presente, per completare il quadro relativo ai provvedimenti assunti e considerato che l'interrogante ha posto in particolare il tema dell'Albania, che il Governo, insieme alle associazioni di volontariato, ha destinato una parte dei venti miliardi previsti dal disegno di legge per la ricostruzione in Albania (si trattava di un decreto-legge poi convertito in legge concernente appunto l'aiuto e la cooperazione in Albania), rivolti in particolare ad interventi umanitari soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione del tessuto sociale albanese — non a caso su indicazione del governo albanese ed in accordo con le associazioni di volontariato italiane ed albanesi — al finanziamento di

progetti che puntano proprio alla prevenzione del fenomeno della tratta delle donne e degli esseri umani. Si è infatti predisposto un programma di informazione mirato alle donne di alcune zone dell'Albania, soprattutto di quelle rurali e più povere del paese, più esposte al ricatto ed al messaggio che anche i nostri *media* possono mandare, dunque, più attratte da un'idea facile dell'ingresso in Italia, proprio per far presente loro i pericoli che si incontrano e dunque per dissuaderle dall'immigrazione clandestina. Questo è l'altro programma che il Governo sta portando avanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Volonté ha facoltà di replicare per le sue interrogazioni nn. 3-00866 e 3-01385.

LUCA VOLONTÉ. La ringrazio, signor Presidente e ringrazio anche il ministro.

Sarei tentato di prendere umoristicamente le sue risposte, caro ministro, per molte ragioni. Innanzitutto perché mi sento offeso — ed invito il Presidente dell'Assemblea a tener conto di tale mia osservazione — nella mia qualità di componente del Parlamento, per il fatto che ad un'interrogazione datata 11 marzo 1997 si risponda oggi. Dico questo non solo perché sono un parlamentare dell'opposizione, ma per il fatto che voglio ricordarle, caro ministro Turco, che non siamo in un regime come la Turchia...

PRESIDENTE. Onorevole Volonté, forse le è andata bene, vi sono documenti di sindacato ispettivo più lontani nel tempo!

MARIO TASSONE. Infatti questa sera festeggiamo...!

LUCA VOLONTÉ. Signor Presidente, la verità è che si vuole eliminare anche questo strumento di potere ispettivo politico a disposizione dell'opposizione.

È chiaro, signor ministro, che le ho rivolto domande concernenti l'Albania perché nel marzo e nel luglio dello scorso anno questo era il tema all'ordine del

giorno e non altri. A meno che, come lei non ha voluto sottolineare, non volessimo parlare della prostituzione delle donne dei paesi slavi in Italia — problema che lei conoscerà sicuramente avendo avuto rapporti con la Comunità europea e con le associazioni di volontariato cattoliche italiane — o della prostituzione di donne latino-americane — fenomeno di cui certamente conoscerà l'entità e la qualità anche nel nostro paese —; invece abbiamo affrontato quell'argomento a proposito del quale le avevamo rivolto alcune domande specifiche. Le abbiamo chiesto quali siano i criteri per nominare la commissione di cui all'interrogazione e lei non ce li ha indicati; le abbiamo chiesto inoltre se lei, in quella famosa intervista al *New York Times* avesse rilasciato alcune dichiarazioni e neanche su questo ci ha fornito alcuna risposta.

La prima ragione di insoddisfazione è che quando si ricorre a questo strumento ispettivo si pone un interrogativo e si ritiene sia dovere del Governo, se ha un minimo di rispetto nei confronti dell'opposizione, rispondere. Se poi a rappresentare l'esecutivo è il ministro della solidarietà sociale, quest'ultimo è gravato dal suo incarico da una responsabilità ancora maggiore, in termini di solidarietà anche nei confronti dell'opposizione, di rispondere almeno a quello che stiamo chiedendo.

Oltre a questa ragione, è anche un motivo di carattere morale a dirmi che questo Governo prende con molta superficialità il problema in questione. Caro ministro, mentre parliamo di quello che ha fatto il Governo italiano, non può citarmi l'impegno della Comunità europea, quello della Caritas, delle comunità e delle suore (non solo di queste ultime) nei confronti del grave fenomeno della tratta delle donne albanesi, ma anche della prostituzione. Il problema, infatti, non è solo questo, ma è anche quello di cosa abbia fatto l'esecutivo. Il problema è che si risponde ad interrogazioni datate 1996 in cui chiedevamo come la parte della legge Merlin che prevede quanto lei sta

dicendo (cioè di aiutare le donne a reinserirsi attraverso degli istituti) sia stata applicata.

Lei non può fingere e rispondere a quello che vuole, perché non è interessante ed è un insulto nei confronti del sottoscritto e del Parlamento.

Ed allora l'inadeguatezza sua e dei burocrati che le preparano queste risposte è evidente davanti a tutta l'aula, ancorché vuota. Le due ragioni che mi spingono a dire di essere insoddisfatto, infatti, sono incontestabili.

Lei mi dice che l'unico progetto proposto dal Governo, che si chiama « Stop », ha avuto uno stop della Comunità europea? Ne sono felice, perché se dopo due anni che aspettiamo risposte ad interrogazioni lo stop è intervenuto da parte della Comunità europea devo prenderla a ridere, caro ministro e le ricordo — lo ripeto anche per invitare il Presidente della Camera a far presente al Governo che non è questo il modo, né sono questi i tempi per venire incontro e fare discorsi seri su alcuni temi importanti — che avere maggiore rispetto per il Parlamento ed anche per i singoli parlamentari è, da parte del ministro della solidarietà sociale, un impegno in più nei confronti nostri ed anche del suo Governo.

PRESIDENTE. Il problema del rapporto tra Governo e Parlamento, all'interno di quest'aula, si è intrecciato su se stesso, con ritardi lamentati da ogni parlamentare e, per una serie di ragioni, questi rilievi vengono esposti alla Presidenza.

Per la verità, questo problema non dipende dal singolo ministro e, quindi, come deputato, esprimo nei riguardi del ministro Turco stima per il suo lavoro e per il suo impegno. Diverso è il rapporto che intercorre nel dialogo tra il Parlamento ed il Governo nella loro interezza.

(Difesa delle coste meridionali dai rischi dei trasporti dei rifiuti)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Olivo n. 2-00446 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 3*).

L'onorevole Olivo ha facoltà di illustrarla.

ROSARIO OLIVO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nella mia interpellanza, nel marzo scorso, richiama la forte preoccupazione suscitata tra le popolazioni calabresi dalla notizia della presenza nel nostro mare di navi affondate contenenti materiale radioattivo e, in altre aree della Calabria, di rifiuti tossici e nocivi.

Nel marzo 1994 le capitanerie di porto di mezza Italia ed in particolar modo quelle calabresi, venivano allertate per seguire gli strani spostamenti di una nave battente bandiera albanese, la *Korabi Durres*. Il viaggio dell'imbarcazione comincia il 1° marzo 1994 dal porto di Durazzo: il carico ufficialmente è denunciato come rottami di rame. Il 2 marzo la nave giunge nell'antiporto di Crotona e la locale capitaneria di porto, sospettando un trasporto illegale di clandestini, decide un'ispezione.

Nella stiva figurano, effettivamente, solo rottami di rame: 1.200 tonnellate di rottami gettati alla rinfusa. Nonostante tutto risulti apparentemente in ordine, da Crotona viene allertata la capitaneria di porto di Palermo, dove la *Korabi* arriva il 4 marzo. Qui le autorità marittime, oltre a ripetere i controlli già effettuati a Crotona, eseguono anche dei rilievi per rilevare eventuali tracce di radioattività nel carico. Il controllo dà esito positivo: l'attività radioattiva registrata risulta essere sensibilmente superiore ai limiti della legge. Alla *Korabi* viene negato il permesso di scaricare il proprio carico ed anche l'accesso al porto di Palermo.

Il 9 marzo, alle 11,30, la nave riparte dalla Sicilia con destinazione Durazzo. Il giorno seguente, il 10 marzo, viene avvistata nelle acque di Pentimele nei pressi di Reggio Calabria e qui c'è la sorpresa: le autorità marittime, infatti, effettuano nuovamente tutti i controlli, senza trovare però nel carico alcuna traccia di radioattività. Che cosa è successo in quei cinque giorni? È plausibile pensare che la *Korabi* abbia scaricato nel mare della Calabria il

suo carico potenzialmente così pericoloso? Purtroppo sì.

Il susseguirsi di inchieste giudiziarie nel corso degli ultimi dieci anni rivela che l'episodio della *Korabi Durres* non è che un singolo episodio di una triste « telenovela » di traffici illegali di rifiuti tossici e radioattivi e di armi, organizzata da faccendieri senza scrupoli con la collaborazione interessata della criminalità internazionale.

Sempre in Calabria, ad esempio, qualche anno prima, precisamente nel dicembre 1990, la nave *Rosso* richiede assistenza perché si trova in difficoltà al largo di Vibo Valentia. Arenatasi a Capo Suvero viene ispezionata dalla capitaneria di porto. A bordo della nave, precipitosamente abbandonata dall'equipaggio, vengono trovati documenti definiti sospetti e che inducono la capitaneria a chiamare i vigili del fuoco per controllare la radioattività del carico. I documenti ritrovati a bordo, infatti, richiamano, in qualche modo, il trasporto di scorie radioattive, indicando i siti esatti di presunti autoaffondamenti di altre navi nel Mediterraneo, che sono oggetto di indagini in corso, soprattutto ad opera della magistratura di Reggio Calabria.

Le operazioni di recupero della *Rosso* durano due mesi, poi la nave viene rottamata in gran fretta. Una parte del carico, misteriosamente definita « materiale putrescente » dalle autorità, finisce nelle discariche calabresi.

La nave *Rosso*, tra l'altro, era già stata, con il nome di *Jolly Rosso* e insieme a *Karin B*, a *Zanoobia*, a *Koko* e a *Jolly Rubino*, una delle famigerate navi dei veleni, navi che nell'estate del 1988 vennero illecitamente inviate, cariche di migliaia di tonnellate di rifiuti nocivi da smaltire in paesi asiatici ed africani, come il Libano e la Nuova Guinea, da spregiudicati faccendieri italiani. Fu proprio in quella circostanza che emerse la percezione che l'Italia era al centro di attività illegali e di giri d'affari colossali nel settore dei rifiuti, come ha denunciato in questi anni in modo assai circostanziato e coraggioso Legambiente.

I tanti affondamenti sospetti — circa 40 negli ultimi dieci anni — hanno evidenziato come lo smaltimento dei rifiuti tossici avvenga talvolta mediante l'affondamento di navi cosiddette « a perdere », cariche di scorie radioattive, nel Mediterraneo. Si pensi agli affondamenti delle motonavi maltesi *Anni* ed *Euroriver*, a quello emblematico per la quantità di illegalità commesse dagli armatori della *Rigel* e ancora a quello della *Marco Polo*, della *Koraline* e della *Four Star*, che hanno fatto rilevare concentrazioni di torio 234 nel mare circostante di dieci volte superiore alla media.

A questo fenomeno, secondo una denuncia dei Lloyd's di Londra, si accompagnerebbero anche una serie di truffe alle principali compagnie assicurative, perpetrate con la riscossione dei premi assicurativi relativi ai sinistri marittimi in questione. E, come dice la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, « appare allo stato anche verosimile una relazione tra il traffico dei rifiuti radioattivi e il fenomeno del commercio di alcune tecnologie militari avanzate, tecnologie che, per la loro configurazione, potrebbero essere utili al duplice scopo militare e di inabissamento di rifiuti radioattivi », come nel caso dei siluri detti « penetratori ».

E non è tutto. Secondo la ricostruzione fornita da alcune indagini, prima di essere usate come « tombe » per i rifiuti nucleari, alcune di queste navi sono servite al trasporto di altri rifiuti tossici e radioattivi in paesi del terzo mondo, che li smaltivano illegalmente in cambio di armi. Singolare, a questo proposito, è rilevare come uno dei siti per lo smaltimento di rifiuti nocivi in cambio di armi sia stato individuato in Somalia, nei pressi di Bosaso, proprio nell'area in cui la giornalista televisiva Ilaria Alpi svolgeva un'inchiesta su di un presunto traffico di armi tra l'Italia e la Somalia prima di essere assassinata insieme al cameraman Hrovatin. La Commissione d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in ritardo di sviluppo nella passata legislatura ha acqui-

sito elementi importanti su tale delitto, che proprio in questi giorni è tornato alla ribalta (se ne sta occupando la commissione Gallo).

Per avere un quadro appena completo occorre far luce ancora sul ruolo che in molti degli episodi citati hanno avuto alcune società che operano sul piano internazionale nel campo dello smaltimento dei rifiuti nucleari: nei documenti sequestrati ad alcune di queste società infatti sono state trovate mappe relative al Mediterraneo, con segnalati i siti maggiormente adatti allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, tra i quali alcuni corrispondono alle coordinate di effettivi inabissamenti delle navi « a perdere » cui ho accennato. Così pure bisognerà non sottovalutare la pesante ingerenza esercitata dalle « ecomafie » sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi in generale, le quali stanno trasformando un'operazione di sicurezza sanitaria ed ambientale in un *business* illegale e molto pericoloso per la salute dell'uomo.

Emblematico è il caso dei due pescatori calabresi che casualmente hanno recuperato una scoria radioattiva incappata nelle loro reti durante una battuta di pesca, i quali si sono ammalati di leucemia mieloide.

Quanto finora detto, che rappresenta solo una breve ed incompleta descrizione dei colossali affari della « Ecomafia Spa », ci induce a chiedere con forza nuovamente al Governo di fare massima chiarezza sull'accaduto, adottando provvedimenti a livello nazionale ed internazionale per contrastare il *business* del riciclaggio illegale, ed intanto l'adozione di iniziative che consentano una rapida bonifica dei pericolosissimi relitti che giacciono sul fondo del nostro mare.

Tre anni fa l'allora sottosegretario di Stato per la difesa Silvestri dichiarò nella Commissione competente la nostra impreparazione al riguardo, dicendo che non eravamo attrezzati per questa complessa opera di recupero, che richiede attrezzature altamente sofisticate e navi adatte allo scopo. Sono state superate queste difficoltà? Siamo riusciti a dotarci di tutto

il necessario per quest'opera di bonifica così urgente ed importante? Cosa stiamo facendo per controllare meglio le nostre coste, che si sviluppano per migliaia di chilometri? Solo nella mia regione, la Calabria, ce ne sono 800 chilometri. Si tratta — è vero — di un lavoro estremamente difficile ma del tutto necessario. È stata messa in atto una strategia di coordinamento a livello internazionale?

Una maggiore e più intensa cooperazione sul piano almeno europeo è indispensabile ed urgente per bloccare in maniera particolare i traffici di scorie radioattive, che negli anni scorsi provenivano soprattutto dai paesi dell'ex Unione Sovietica e si sviluppavano attraverso la ex Jugoslavia e l'Albania, avendo come destinazione alcune regioni italiane, tra cui la Calabria.

La mafia ha assunto in maniera stabile il controllo del traffico dei rifiuti tossici e nocivi ed è diventato economicamente conveniente in carenza delle normative vigenti. Se si riesce a smaltire senza rispettare le varie prescrizioni sulle discariche controllate, il margine di utile è altissimo per chi smaltisce. È chiaro che non si può smaltire in zone dove vi è un controllo del territorio elevato, una presenza di popolazione diffusa, un insediamento diffuso (la pianura padana, le grandi città e così via), per cui la criminalità va alla ricerca di siti poco esposti e in località già sotto il controllo della delinquenza organizzata. Perciò le aree più a rischio sono le zone a forte insediamento mafioso, in località già tradizionalmente sotto il controllo della delinquenza (le cave e le grotte, ad esempio). Questo traffico colpisce aree che non hanno una grande presenza abitativa, quindi quelle di pregio ambientale, tra cui il parco naturale dell'Aspromonte, che rischia di divenire in tal modo luogo di utilizzo permanente di sostanze tanto pericolose.

La valorizzazione del parco dell'Aspromonte diventa quindi un obiettivo prioritario, perché esso non può più essere abbandonato alle cosche. Si deve invece innescare un processo che veda le stesse

popolazioni interessate alla tutela del territorio, quindi attive in una azione di contrasto alla mafia e ai suoi loschi traffici.

Occorre ribadire con forza che intorno alla tutela dell'ambiente si può costruire in Calabria e in tante altre regioni una politica di sviluppo che parta dalle grandi risorse esistenti e che sia capace di creare il vuoto intorno alle associazioni criminali. È evidente che anche il mare calabrese, per lo stesso motivo cui facevo prima riferimento, proprio perché privo di consistenti traffici commerciali e di un sistema portuale diffuso che anche in inverno garantisca un controllo continuo, diventa la tomba ideale di navi che trasportano veleni. La grande estensione delle coste calabresi e la molteplicità di impegni delle scarse capitanerie di porto escludono che si possa fare riferimento solo a queste strutture per il controllo del mare. Infatti, d'estate il pattugliamento avviene anche con gli elicotteri e i mezzi navali delle tre armi. C'è da chiedersi, allora, se non sia il caso di verificare l'opportunità di un controllo attraverso la rete satellitare e se, in un prossimo futuro, si possa pensare ad un sistema di questo genere.

È necessario inoltre un rafforzamento delle capitanerie di porto ed un coordinamento non solo nei mesi estivi di tutte le forze di polizia per assicurare un controllo più efficace delle coste e del traffico marittimo in generale. Occorre altresì un rafforzamento ed una specializzazione delle strutture di indagine sul settore specifico del traffico dei rifiuti tossici e nocivi, che richiede competenze specifiche e di alta professionalità. Devo ricordare che un ottimo lavoro viene già svolto dal NOE, il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Da una relazione del colonnello Raggetti abbiamo appreso che solo nel 1997 sono stati accertati circa 30 mila reati di natura ambientale. L'Arma dei carabinieri, quindi, sta svolgendo un ottimo lavoro e di questo gliene siamo grati.

Torno a ribadire che un confronto con altre esperienze internazionali è utile ed

urgente al fine di procedere alla rimozione delle situazioni di pericolo già individuate, in una logica di maggiore cooperazione internazionale, anche perché, soprattutto lungo le coste, sono molti i paesi interessati. Lo stesso discorso vale per il controllo del mare, che però va inquadrato in una logica di tutela dell'intero bacino del Mediterraneo. Da qui la necessità di una maggiore cooperazione, soprattutto con i paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo.

Concludo ricordando che presso il Ministero dell'ambiente esiste una commissione al cui lavoro il sottosegretario Calzolaio ha dato un grande impulso e che ha predisposto proposte di inserimento nel nostro codice penale di reati di natura ambientale. Credo che tale commissione abbia concluso i suoi lavori e che i relativi risultati siano stati inviati al Ministero di grazia e giustizia. È auspicabile un rapido iter di approvazione di questi provvedimenti; sono certo che il sottosegretario Calzolaio si adopererà con il suo solito appassionato impegno affinché misure così urgenti ed importanti siano varate al più presto.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

VALERIO CALZOLAIO, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento alle questioni sollevate dagli onorevoli Olivo, Bova, Oliverio, Romano Carratelli e Brancati, concernenti il traffico dei rifiuti radioattivi in acque calabresi e siciliane, risulta che le indagini su tali rifiuti hanno avuto inizio immediatamente dopo che la procura della Repubblica (come ha ricordato illustrando l'interpellanza l'onorevole Olivo) fu informata della presenza, nel marzo 1994, della motonave *Korabi*, battente bandiera albanese, con un probabile carico di scorie di rame e materiale radioattivo.

Successivamente, il fascicolo processuale veniva trasferito per competenza alla direzione distrettuale antimafia. Poiché le indagini sono coperte dal segreto

istruttorio, elementi di conoscenza definitivi potranno essere stabiliti solo alla fine del processo.

Comunque, in quel contesto, il magistrato inquirente avanzò richiesta di assistenza al Ministero dell'ambiente ed alla presidenza dell'ANPA (Agenzia nazionale per l'ambiente), al fine di ottenere le risorse ed i mezzi necessari per il recupero dei rifiuti giacenti in mare, ottenendone la disponibilità.

L'ispettorato centrale per la difesa del mare (servizio del Ministero dell'ambiente) ha provveduto a richiamare l'attenzione dell'ANPA e dell'ICRAM (Istituto centrale per le ricerche sull'ambiente marino) su questa situazione. Sono state effettuate indagini nell'estate 1995 e nel maggio-giugno 1996. Da tali indagini, svolte dall'ANPA, è emerso un quadro completo e integrato sulla situazione della contaminazione radioattiva; è emerso anche che non sono stati rilevati radionuclidi di origine antropica nella catena trofica dell'ambiente marino calabrese, fatta eccezione per il Cesio 137, radionuclide oggi ubiquitario dell'ambiente marino, rilevato a livelli tali da non destare preoccupazioni ai fini della salvaguardia complessiva dell'ecosistema marino e della salute pubblica.

Aggiungo che nei mesi di maggio e giugno 1997 l'ANPA, per mantenere sotto controllo la situazione e per individuare tempestivamente eventuali mutamenti anomali della radioattività ambientale, ha ripetuto l'indagine; essa è stata inoltre estesa alle coste della Basilicata, essendo anche tale regione esposta alle eventuali conseguenze della contaminazione. I risultati hanno confermato, almeno per ora, l'assenza di radioattività artificiale.

Questo per quanto riguarda il caso specifico ma mi sembra che sia l'interpellanza sia l'illustrazione svolta dall'onorevole Olivo chiamino in causa una questione più generale. Gli aspetti della prevenzione e la loro urgenza sono stati ampiamente illustrati e documentati poco fa dal collega Olivo. Un contributo in tale direzione, da lui sollecitato, potrà venire dalla convenzione internazionale sui ri-

fiuti radioattivi il cui testo, dopo due anni di lavori preparatori, è stato definito il 6 settembre 1997 (quattro mesi fa), al termine di una apposita conferenza diplomatica che si è svolta a Vienna. Al di là dei contenuti tecnici della convenzione, con essa la gestione dei rifiuti radioattivi cesserà di costituire un esclusivo fatto interno di ciascun paese e diverrà oggetto di obblighi giuridici di diritto internazionale, in base ai quali i paesi firmatari potranno richiedere a ciascun partner dimostrazione della correttezza delle attività svolte. Sotto questo profilo sarà importante che, dopo la sottoscrizione della convenzione, il Parlamento proceda in tempi brevi alla necessaria ratifica.

Dovremo tornare ancora, in altra sede, su molte delle questioni esposte nell'illustrazione dal collega Olivo. Come è ovvio, la complessità e la rilevanza delle questioni sollevate dagli interpellanti non possono esaurirsi in un atto di sindacato ispettivo e in una breve risposta. Ho cercato tuttavia di precisare il contributo specifico di attività svolte già dal Ministero dell'ambiente sul caso sollevato e di segnalare un'iniziativa modesta, ma concreta e prioritaria, nazionale e internazionale, nel contesto di una nuova politica di sviluppo sostenibile. Nelle occasioni segnalate anche dall'onorevole Olivo sarà possibile entrare nel merito delle altre iniziative che vanno avviate con interventi rigorosi sulle questioni esposte dagli interpellanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Olivo ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00446.

ROSARIO OLIVO. Mi dichiaro soddisfatto per la risposta del sottosegretario Calzolaio; una risposta che egli ha svolto per estrema sintesi, ma in modo efficace. Ha dato notizie rassicuranti ed ha introdotto alcuni stimoli di discussione che avremo altre occasioni di riprendere insieme.

È in corso — diceva l'onorevole Calzolaio — l'indagine della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria; un'indagine

naturalmente coperta dal segreto istruttorio. Ci affidiamo completamente all'attività importante della procura della Repubblica di Reggio Calabria. Conosciamo quei magistrati, la severità delle loro indagini ed anche la grande passione civile che li anima, soprattutto in un campo nuovo che suscita tanto allarme nelle nostre popolazioni. Quindi, restiamo in fiduciosa attesa di queste indagini; anzi, ci dichiariamo completamente disponibili, come parlamentari, per la parte che mi riguarda anche come membro della Commissione parlamentare antimafia, a sostenere l'impegno e lo sforzo importante dei magistrati di Reggio Calabria.

Le indagini dell'ANPA, così come ha ricordato poc'anzi l'onorevole Calzolaio, ci rassicurano, almeno per l'immediato. I rilievi fatti non presentano situazioni di pericolo per il nostro mare e quindi per la salute dei cittadini. Questo è un fatto importante, considerato naturalmente che il turismo è una delle poche attività che dà ossigeno all'economia della nostra regione. Ho appreso con grande soddisfazione le notizie che ci ha dato poc'anzi l'onorevole Calzolaio. Sono notizie rassicuranti per i calabresi, ma anche per i grandi flussi turistici italiani, europei e internazionali che ogni anno nei mesi estivi, ma anche prima, individuano le coste calabresi per le loro vacanze. Gli italiani e tanti turisti stranieri trovano quindi ancora un mare pulito, fruibile, godibile; possono ancora scegliere la nostra regione per la bellezza del suo mare, che è ancora un mare sicuro, e anche per tante altre cose, per la vacanza intelligente che essi possono godere in tanti mesi dell'anno, considerato che la nostra è una regione di grandi civiltà, che ha beni culturali immensi, un patrimonio enorme che si può associare al fatto ricreativo del godimento del mare.

Ecco, mi piace sottolineare particolarmente questo dato che ci ha fornito poc'anzi l'onorevole Calzolaio, in riferimento all'allarmismo di tante notizie di stampa, spesso orchestrate alla vigilia delle stagioni estive. Nei mesi di marzo, aprile e maggio certa stampa nazionale ed

internazionale volentieri diffonde queste notizie allarmistiche per indurre tanti turisti a non venire nella nostra regione. I risultati di questa indagine rigorosa dell'ANPA, che ci dà oggi l'onorevole Calzolaio, sono invece rassicuranti: per l'immediato noi non corriamo assolutamente nessun rischio e il nostro resta uno dei più bei mari, uno dei mari più puliti del nostro paese, del Mediterraneo e del mondo.

Ma in prospettiva ci dobbiamo porre questo problema, non possiamo restarcene in pantofole. Dobbiamo sviluppare una strategia di coordinamento sul piano internazionale; non possiamo affrontare singolarmente, come paesi, l'aggressione che ci viene dalla ecomafia, dai trafficanti di queste sostanze altamente nocive e pericolose. Dobbiamo attrezzarci sulla base degli elementi di rischio e di pericolo che abbiamo registrato negli anni passati.

Quanto è accaduto, lo ripeto, è un campanello d'allarme che ci deve indurre a raccordarci intorno ad una maggiore cooperazione sul piano internazionale (la convenzione di Vienna è un grande passo in avanti in questa direzione, sulla strada cioè di una maggiore cooperazione sul piano internazionale), in modo tale che i vari paesi interessati possano affrontare con una strategia di contrasto più efficace questo grande rischio.

Concludo sottolineando la positività della risposta del sottosegretario Calzolaio e soprattutto l'impegno del Ministero dell'ambiente a vigilare, a guardare a tali questioni con una rinnovata attenzione e con un nuovo impegno.

(Risanamento del Mare Adriatico)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Galletti n. 2-00658 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 4*).

L'onorevole Galletti ha facoltà di illustrarla.

PAOLO GALLETTI. Signor Presidente, la mia interpellanza riguarda l'« esplosio-

ne » del fenomeno delle cosiddette mucillagini (sostanze gelatinose) nel mare Adriatico e in particolare sulla riviera emiliano-romagnola. Il fenomeno che ha avuto origine quest'anno si è manifestato con « spiaggiamenti » di queste sostanze gelatinose, soprattutto nel mese di settembre.

Vorrei rilevare che il fenomeno delle mucillagini in Adriatico ha avuto la sua esplosione nel 1989. In quell'anno si presentò in forme abnormi e creò un serio allarme nella comunità scientifica, negli operatori turistici, tra i pescatori e tra tutte le persone che hanno a cuore la salute del mare, il quale — ricordiamolo — è l'origine della vita. La salute del mare è un indicatore fondamentale per la salute dell'intero pianeta e quindi anche dell'intera umanità.

Dopo l'allarme del 1989 (questo fenomeno si era ripresentato in forma altrettanto grave nel 1990 e nel 1991) fortunatamente il fenomeno, nei suoi aspetti esteriori, non si è più ripresentato fino a quest'anno quando invece ha rifatto tragicamente la sua comparsa in Adriatico. Vi è stata una sottovalutazione del problema, da parte dei giornali del 1989 e del 1991 e dei giornali di quest'anno (ahimè, i pochissimi giornali di quest'anno che hanno trattato tale tema, il quale è stato fortemente censurato da tutta la stampa e dalle televisioni; soltanto due quotidiani nazionali — *il Resto del Carlino* e *il manifesto* se ne sono occupati peraltro in modo abbastanza marginale); si è infatti tentato con successo, da una parte, di tagliare, sopire e minimizzare e, dall'altra, di sottolineare e sottoscrivere la tesi dal punto di vista scientifico che questo sarebbe un fenomeno naturale, essendosi presentato anche in passato e in secoli precedenti. Sarebbe, cioè, quasi una sorta di raffreddore del mare, ma anche il raffreddore se si presenta in forma cronica e abnorme non è più un fenomeno fisiologico bensì patologico! Questa proliferazione abnorme di sostanze gelatinose è quindi diventato un fenomeno patologico non solo del mare Adriatico.

La ricerca scientifica pur avendo messo a punto la descrizione del fenomeno già da tempo non ha però ancora fornito alcuna risposta sulle cause interagenti che producono questo stato ormai patologico dell'alto Adriatico.

Si conoscono attualmente almeno venti sostanze microinquinanti che in laboratorio inducono questo *stress* di batteri microalghe, a tal punto che questi batteri e queste microalghe producono tali mucillagini.

Queste sostanze microinquinanti, che sono certamente presenti in ambiente marino, magari in tracce non rilevabili dagli strumenti, e che inducono questo *stress* non sono state individuate con precisione.

Esiste inoltre un'evidente modifica della radiazione solare dovuta alla produzione sempre crescente di inquinanti atmosferici, in particolare di gas-serra, che influendo sul microclima del mare induce questo *stress*.

Inoltre, possiamo sottolineare che lo stato di salute del mare, in particolare dell'alto Adriatico, che riceve tutti gli scarichi del bacino del Po, è oramai modificato strutturalmente in senso negativo per il mancato risanamento dei bacini fluviali o per il suo gravissimo ritardo. Vorrei ricordare in quest'aula che il comune di Milano è ancora sprovvisto di un depuratore, il che rappresenta uno scandalo incredibile, e vorrei inoltre rammentare che questo mare è esposto anche al danno derivante dagli scarichi effettuati dalle petroliere e da vari natanti.

Dopo la mobilitazione degli anni ottanta, che portò alla eliminazione del fosforo nei detersivi con un atto unilaterale dell'industria, c'è stato qualche risultato alla lotta alla proliferazione algale, la cosiddetta eutrofizzazione, ma questi risultati sono insufficienti e oggi l'ambiente marino è quasi abbandonato a se stesso.

Sono sconosciuti i risultati ottenuti a fronte di ingenti fondi stanziati per la ricerca. I piani di risanamento dei bacini giacciono per lo più nei cassetti e la lotta agli inquinanti atmosferici procede con estrema lentezza.

Quindi, chiedo al Governo di sapere quali siano i risultati ottenuti dalla ricerca scientifica a fronte degli ingenti fondi stanziati in quel periodo, quale sia la situazione del risanamento dei bacini fluviali e se non si ritenga opportuno avviare al più presto una nuova strategia di risanamento dell'Adriatico e del suo ambiente marino, in evidente stato di distrofia globale ecosistemica, che si basi sul finissaggio naturale della depurazione delle acque, aggiungendo un nuovo stadio alla depurazione attualmente effettuata per evitare che i microinquinanti, quelli che stressano le alghe e i batteri, finiscano in mare. Chiedo inoltre che si avvii un risanamento effettivo e non cartaceo dei bacini fluviali, attraverso il governo del ciclo delle acque nelle attività produttive e negli insediamenti civili, che si riducano drasticamente gli inquinanti atmosferici, in particolare i gas-serra, per contrastare il cambiamento climatico, e che la ricerca scientifica applicata all'ambiente marino venga effettuata al di fuori di ogni lottizzazione, con obiettivi semplificati e verificabili nel tempo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

VALERIO CALZOLAIO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo dall'onorevole Galletti, ricordo all'Assemblea, più che allo stesso onorevole Galletti che ha la memoria storica di tali fatti, che il fenomeno delle mucillagini è stato descritto per la prima volta nel 1729, successivamente a fine dell'ottocento e recentemente a partire dagli anni cinquanta, quindi in periodi nei quali l'alto Adriatico non riceveva dai fiumi i carichi inquinanti ascrivibili agli insediamenti civili, industriali ed agli allevamenti zootecnici nelle dimensioni attuali sia in termini quantitativi che qualitativi.

Ciò, tuttavia, non significa che tali immissioni in mare non influenzino oggi l'avvio e la crescita delle proliferazioni

mucillaginose e i dati scientifici a tutt'oggi raccolti segnalano proprio le specificità e l'aggravamento del fenomeno, come il collega Galletti ricordava nel suo intervento parlando di patologia e di accentuazione del fenomeno stesso.

In realtà l'alto Adriatico è soggetto a due diversi fenomeni negativi dovuti a fattori biofisici, chimici e climatici: la proliferazione algale da una parte e lo sviluppo di mucillagini dall'altra.

Il primo fenomeno è dovuto alla quantità di inquinanti immessi in mare attraverso scarichi e corsi fluviali; in particolare, per quanto attiene al fosforo e all'ozono, l'effetto eutrofizzazione dovuto a questa fertilizzazione del mare provoca sviluppi massicci di alghe, la cui successiva decomposizione consuma ossigeno, provocando ipossia-anossia sul fondo marino con il rischio di moria di pesci.

Il secondo fenomeno, invece, non sembra dipendere direttamente da scarichi o corsi fluviali, ma da altri fattori.

La ricerca sull'argomento si è mobilitata a partire dagli anni '90, avviando alcuni programmi nazionali, come Prisma 1, ed internazionali (Elna, Mare, Paloma), dai quali purtroppo non è emerso con chiarezza quali siano i fattori scatenanti, pur avendo individuato in alcuni microinquinanti e nel rapporto squilibrato azoto-fosforo le cause favorevoli all'insorgenza di stress cellulare, condizione biologica che determina la produzione di polisaccaridi da parte di organismi unicellulari (batteri e microalghe).

Si può invece affermare con maggiore cognizione che una condizione necessaria per innescare il fenomeno della mucillaginosa è attribuibile alla mancanza di circolazione delle acque nel periodo estivo, che rimangono per lunghi periodi nel bacino settentrionale, unitamente a condizioni di marcata stratificazione termoclinica in assenza di forti rimescolamenti.

A tale situazione negli ultimi anni si è cercato di far fronte predisponendo alcuni interventi correttivi consistenti nella riduzione del fosforo nei detersivi; nell'impiego di tecnologie depurative avanzate

per l'abbattimento del fosforo; nella predisposizione di interventi normativi nel settore agro-zootecnico finalizzato all'ottimizzazione dell'uso dei fertilizzanti.

I risultati ottenuti da tali interventi sono stati incoraggianti, anche se ben lungi da una soluzione del problema. Ciò è confermato dalla minore incidenza negli ultimi anni delle fioriture algali, a conferma del fatto che, attraverso l'adozione di misure di contenimento dei fenomeni inquinanti di provenienza tellurica, è possibile migliorare la qualità delle acque marine costiere.

In questo senso il mancato risanamento dei bacini fluviali, dovuto alla carenza numerica e qualitativa degli impianti di depurazione, non ha consentito di conseguire risultati più significativi.

Per quanto attiene alle attività di ricerca nel mare Adriatico, di cui ho già parlato e che sono state avviate già a partire dal 1990 con l'autorità per l'Adriatico, si registra un risultato modesto in termini di acquisizione di conoscenze statistiche, a fronte dell'impegno finanziario assunto. Tali risorse sono state e sono ancora gestite dal MURST, nonostante che con la soppressione dell'autorità per l'Adriatico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 1994, venisse disposto che le medesime, unitamente al complesso gestionale e di coordinamento scientifico, dovessero essere trasferite al Ministero dell'ambiente ed all'ANPA-ICRAM.

Di recente il Ministero dell'ambiente ha proposto al Ministero dell'università e della ricerca scientifica la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto ai fini della definizione delle priorità di ricerca in materia di tutela e difesa degli ecosistemi marini, che devono essere sostenute e finanziate.

Nell'attesa di una azione congiunta nell'indirizzo sopra specificato, con le risorse assegnate al Ministero dell'ambiente con l'ultima legge finanziaria, possono essere riprese le attività di monitoraggio e di controllo dei fenomeni di eutrofizzazione e di presenza di mucillagini in Adriatico da parte dell'ICRAM, i

cui organi direttivi sono stati di recente ricostituiti. Ciò anche in quanto i citati eventi interferiscono nocivamente sulla correttezza delle attività di pesca nell'area, causando alle categorie interessate danni economici, imputati all'inquinamento delle acque del mare anche se tuttora difficilmente quantizzabili.

Detto programma, anche se collegato al progetto di monitoraggio marino finalizzato al controllo costante della qualità delle acque costiere, avviato dall'ispettorato centrale difesa mare con le regioni marine costiere, deve avere autonomo sviluppo ed attuazione, mirando a specifiche risposte.

A tal fine sarà necessario, quanto prima, utilizzare le risorse previste dalla legge finanziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Galletti ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00658.

PAOLO GALLETTI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del sottosegretario Calzolaio relativamente all'impegno del Ministero dell'ambiente, impegno peraltro favorito dagli stanziamenti fissati dalla legge finanziaria recentemente approvata dal Parlamento; debbo però dichiararmi insoddisfatto della risposta fornita dallo stesso onorevole Calzolaio in quanto rappresentante del Governo. Il fatto che le ingenti risorse disponibili che, subendo una duplicazione, non vengano utilizzate in modo coordinato e non ottengano risultati sufficientemente significativi mi induce ad un pessimismo peraltro già derivante dalla mancanza di interventi qualificati anche in occasione della esplosione, nella scorsa estate, del fenomeno delle mucillagini in Adriatico, fenomeno passato sotto colpevole silenzio con una incredibile censura operata da tutti i mezzi di comunicazione, compresi quelli specializzati.

È evidente che nel nostro paese non possono essere sprecate risorse per la ricerca scientifica, lottizzandole o utilizzandole a pioggia e limitandosi alle solite giaculatorie recitate per salvare la stagione turistica.

È evidente che sono ben felice che quest'anno la stagione turistica della riviera romagnola non sia stata messa in pericolo dall'emersione delle mucillagini, se non al termine della stagione stessa, nel mese di agosto. Tuttavia, devo sottolineare il fatto che le mucillagini erano presenti fin dal mese di giugno. Allo stesso modo, se è vero che le fioriture algali si sono ridotte, è altrettanto vero che questa diminuzione è stata solo parziale, perché esse continuano tragicamente a manifestarsi soprattutto alle foci del Po e nella riviera, con varie modalità.

È evidente inoltre che noi dobbiamo attuare anche in questo caso una politica di prevenzione rispetto a questi fenomeni, oramai degenerativi e patologici dell'Adriatico, con un impegno di ricerca scientifica, ma anche di intervento politico. A questo proposito, esprimo la mia insoddisfazione rispetto all'azione complessiva del Governo, spesso più attento ad alcuni particolari che non a questo problema epocale del risanamento del mare.

Noi, quindi, per salvare la stagione turistica, la pesca e soprattutto la salute dell'ambiente marino — che è la base anche della nostra salute, come specie umana — abbiamo bisogno di un intervento straordinario non nelle modalità, ma nell'impegno e nell'utilizzo effettivo dei fondi già disponibili per il risanamento dei bacini fluviali, per l'innovazione tecnologica nella depurazione, con uno stadio ulteriore di finissaggio che eviti che i microinquinanti — non solo il fosforo e l'azoto — finiscano in mare. Abbiamo quindi bisogno di una severità nei controlli di scarico dei natanti e di un'azione molto convinta rispetto alla produzione dei gas-serra che, modificando la radiazione solare, influiscono sull'ecosistema marino.

In conclusione, noi qui parliamo della salute di un ecosistema, di un ambiente marino complessivo e non di fenomeni particolari, che si possono aggredire solo con interventi specifici. Abbiamo bisogno — lo ripeto — di una strategia complessiva di risanamento ambientale, intesa come

perno per uno sviluppo sostenibile e di risanamento del bacino del Po. Ribadisco che è uno scandalo che il comune di Milano non abbia ancora un depuratore alle soglie del 2000: nessun tipo di depuratore, neanche sbagliato! Non ce l'ha proprio! Questa è quindi una vergogna per il nostro paese, che per essere all'altezza degli altri paesi europei dovrà dotarsi di un sistema di governo del ciclo delle acque che consenta di arrivare ad un risanamento e a risultati quantificabili e verificabili. Non bisogna limitarsi alle giaculatorie rassicuranti che vengono fatte ogni estate per tranquillizzare gli operatori turistici e i pescatori e ad erogare fondi per compensare in qualche modo le perdite della pesca, ma occorre una nuova strategia che ancora oggi è troppo timida e ancora manca.

Per questo mi dichiaro insoddisfatto della risposta del sottosegretario, anche perché penso (vorrei ricordare in questa sede che Baudelaire sosteneva che il mare è lo specchio della nostra anima) che la nostra anima sia ridotta molto male, se guardiamo i nostri mari: li abbiamo infatti trasformati purtroppo a nostra immagine e somiglianza e dobbiamo cambiare la nostra immagine per cambiare anche il mare, per avere una salute complessiva dell'ambiente, nonché una salute e una qualità della vita anche dell'umanità.

(Sentenza TAR del Lazio relativa al parco del Pollino)

PRESIDENTE. Passiamo alle interpellanze Pittella n. 2-00666 e Tassone n. 2-00669 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni — sezione 5*).

Queste interpellanze, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Pittella ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00666.

GIOVANNI PITTELLA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questa interpellanza — che reca, assieme alla mia, numerose firme del gruppo della

sinistra democratica-l'Ulivo — partiva da una grave emergenza conseguente alla sentenza del TAR del Lazio, che aveva accolto il ricorso di alcuni comuni della Calabria in ordine alla delimitazione del parco del Pollino. Va dato atto al Ministero dell'ambiente di aver già affrontato con sollecitudine la questione insorta e di averla risolta con il decreto di ripermestrazione di cui — come è prevedibile — parlerà questa mattina il sottosegretario Calzolaio.

Il problema specifico è dunque risolto. Io vorrei però cogliere l'occasione di questo confronto per porre due questioni che hanno una stretta attinenza con la materia e che si collegano con i contenuti della interpellanza.

Il primo tema che vorrei porre in evidenza è quello della concertazione con gli enti locali, che a mio giudizio dovrebbe avvenire sin dalla fase istitutiva di un parco. La questione di cui alla sentenza del TAR del Lazio promana anche da questo deficit di consultazione e di concertazione; ma altre difficoltà potranno insorgere se lo strumento parco non sarà visto e sentito come il frutto innanzitutto della volontà e della scelta dei cittadini, espressa attraverso gli enti locali.

In uno dei più recenti provvedimenti approvati dall'VIII Commissione permanente e riguardante l'istituzione di nuovi parchi è passato il principio dell'intesa. L'ho detto più volte, ma non mi stanco di sostenerlo: credo che tale principio debba valere nei fatti anche per il parco in via di istituzione della Val d'Acri-Lagonegrese, per il quale si sta consumando in queste ore un (mi auguro) positivo confronto fra il Ministero dell'ambiente e la regione Basilicata. Quest'ultima ha raccolto le indicazioni degli enti locali e sarebbe grave se oggi il Ministero dell'ambiente vanificasse tale prezioso lavoro, che può dare a quel parco (sul quale un po' tutti abbiamo espresso perplessità) il significato e la valenza di un parco voluto e scelto dai cittadini (non subito) nella sua perimetrazione, nelle sue finalità e compatibilità con altre attività socio-economiche dell'area. Credo che il principio dell'intesa

debba rappresentare il cardine del processo di individuazione, di perimetrazione e di governo di un'area protetta.

La seconda questione contenuta nella mia interpellanza riguarda la richiesta di modifica della perimetrazione del parco del Pollino, avanzata dall'ente parco e da numerosi comuni. Invito l'onorevole Calzolaio a farsi carico del problema come rappresentante del Ministero dell'ambiente, nonché a riferirne al ministro. Le richieste avanzate dall'ente parco del Pollino e da molti comuni situati nel perimetro del parco dovrebbero essere valutate ed in qualche modo accolte al fine di generare una perimetrazione più oculata e più rispondente ai fabbisogni del territorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Tassone ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00669.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, tutta la problematica dei parchi — con particolare riferimento a quelli calabresi — riveste una speciale rilevanza. Quando fu approvata la legge-quadro sui parchi, il Parlamento ebbe presente il significato di un impegno legislativo che certo non sarebbe stato esaustivo con riferimento alla conservazione ed alla valorizzazione dei territori. La legge-quadro dava piuttosto un'altra indicazione: era necessaria un'assunzione di responsabilità del Governo, delle regioni e degli enti locali interessati. La conservazione e la valorizzazione delle aree protette passa quindi attraverso l'impegno coordinato ed armonico, nonché attraverso la capacità di riqualificare e valorizzare i territori.

La legge-quadro nazionale non crea a mio avviso principi in astratto: non si fa semplicemente riferimento alla pura conservazione del territorio o all'intangibilità delle aree protette. La legge richiama invece una serie di interventi ai quali devono concorrere i vari enti e soprattutto le regioni ed il Governo.

Il parco non può essere un'occasione di blocco dei processi di sviluppo economico, sociale e civile di un'area. Si parte invece

dalla conservazione del patrimonio e delle risorse naturali di un'area per metterle in condizioni di creare una possibilità di sviluppo e di avanzamento civile ed economico.

Non c'è dubbio che anche la vicenda, richiamata nelle interpellanze mia e degli altri colleghi, non denota altro se non l'assenza di un coordinamento tra Governo, enti locali e regioni. Nel momento in cui il TAR del Lazio annulla il decreto del Presidente della Repubblica del 1993 e quindi annulla la cartografia a seguito dell'impugnazione operata da alcuni comuni e da privati, appare chiaro che in tutto ciò è mancato un aspetto fondamentale e forte contenuto nella legge quadro nazionale sui parchi, rappresentato appunto dal coinvolgimento degli enti locali che hanno titolarità sul territorio.

Signor sottosegretario, lei risponderà alle nostre interpellanze; tuttavia debbo richiamare la sua attenzione, sollecitando appunto una risposta, su tale tematica, per capire quale collaborazione e quale coinvolgimento degli enti locali e delle regioni vi siano stati fino ad oggi anche in riferimento alla legge quadro nazionale.

Richiamo inoltre le conclusioni alle quali è pervenuta la conferenza nazionale sulle aree protette del 25-28 settembre 1997, in cui si è evidenziata proprio l'esigenza di un dialogo più serrato tra regioni e Governo.

Signor sottosegretario, abbiamo sì definito la aree protette ed i parchi, ma non vi è alcuna capacità delle regioni di intervenire sui parchi stessi, poiché esse hanno un ruolo marginale solo relativamente al controllo ed alla sorveglianza. Anzi, molti di questi parchi sono controllati dal Corpo forestale dello Stato e spesso si registra un'inadeguatezza per quanto riguarda il numero di agenti impiegati rispetto alla vastità del territorio. Possiamo dunque affermare che siamo in presenza di un controllo puramente nominale. Parliamo di parchi grandissimi come quello citato della Calabria. Le ricordo, tra l'altro, che nella nostra regione non vi è solo il parco del Pollino, oggetto delle nostre interpellanze, ma vi

sono anche quelli della Sila, delle Serre e dell'Aspromonte. Sicuramente assistiamo all'impegno solerte dei pochi uomini della forestale; in ogni caso, dobbiamo registrare una inadeguatezza e per tale motivo parlo di controllo e sorveglianza virtuali e nominali.

Ricordo inoltre che la superficie dei parchi della Calabria rappresenta il 20 per cento del totale. Pertanto, vi è un territorio assai vasto in riferimento al quale occorre compiere una profonda riflessione.

Non so se la vicenda che ho richiamato nella mia interpellanza sia stata già risolta; mi riferisco alla cartografia ed alla perimetrazione. Qualora tali problemi fossero già stati affrontati, occorrerebbe comunque comprendere in quale modo si determineranno le condizioni dello sviluppo. Il parco, infatti, deve essere anche occasione di sviluppo e di occupazione nonché di qualificazione sul piano professionale, con il coinvolgimento dei giovani. Non a caso, parliamo anche di cooperative di giovani e di imprese artigiane che operino all'interno del parco. Non vi è dunque alcuna volontà di cementificare, poiché comunque ciò non sarebbe possibile; tuttavia, deve esservi l'opportunità di creare poli di riferimento sul piano economico e dello sviluppo, ovviamente compatibili con le vocazioni del territorio, con le risorse esistenti e con lo sfruttamento delle stesse.

Purtroppo, in passato i parchi sono stati oggetto di grandi contese e contestazioni tra gli enti locali ed il Ministero dell'ambiente, nonché tra i primi e le regioni. Queste ultime, però, in questo momento non hanno molte possibilità di muoversi e perdono le grandi occasioni di attuare un'azione non solo di coordinamento, ma anche di stimolo e di intervento sul piano economico e sociale.

Vi è però un altro problema, signor sottosegretario, sul quale vorrei richiamare la sua attenzione, problema che riguarda i siti di importanza comunitaria e la direttiva « Habitat » n. 9243. In Ca-

labria abbiamo 180 siti di importanza comunitaria con una superficie di 130 mila ettari.

Come dicevo, ci sono le direttive comunitarie e le leggi sui parchi. Se tutto questo non è un fatto burocratico e formale, di semplice perimetrazione, non è un fatto nominalistico, tra zone A e B, ritengo che questi dati debbano essere assemblati per creare le condizioni, attraverso un'interrelazione di strategie, di progettualità e di politiche economiche tra Stato, regioni, enti locali e quant'altri operano all'interno del territorio.

Per quanto riguarda la fauna e la vegetazione, vi sono anche i progetti *Life*, nonché vari impegni, a livello comunitario, europeo e nazionale che debbono trovare uno sbocco anche sul piano politico ed economico, altrimenti il vincolo del territorio del parco, invece di rappresentare un'occasione di sviluppo, guarda caso, costituisce un'occasione di forte depressione e di arretramento economico, sociale e civile. Ecco perché, signor sottosegretario, voglio richiamare la sua attenzione con la speranza (non ho dubbi al riguardo) che la risposta che darà alla mia interpellanza sarà esaustiva anche rispetto ad una prospettiva che non si fermi semplicemente al dato di oggi. Le chiedo inoltre, anche per venire in aiuto, signor sottosegretario, che se anche quest'oggi non sarà del tutto esaustivo rispetto alla problematica esposta, il Governo trovi l'occasione per affrontare in termini seri il problema dei parchi della Calabria; lo faccia in quest'aula od in Commissione, ma comunque in termini molto seri, per svincolarsi da quel condizionamento burocratico in cui siamo caduti, soprattutto per una cattiva interpretazione e gestione della stessa legge.

Non voglio muovere al Governo alcun appunto particolare. Certamente, però, quest'esecutivo si è qualificato in termini di rinnovamento per quanto riguarda le strategie sull'ambiente, mentre ci sono state molte indicazioni e molte declamazioni, ma non una consequenzialità sul piano operativo e dell'azione. Mi richiamo anche agli impegni internazionali, a Yo-

kohama ed ai tanti altri appuntamenti che si sono avuti a livello internazionale. Ritengo si evidenzino alcune inadempienze, ma, soprattutto, che si debbano registrare alcuni appuntamenti mancati. Ecco perché credo che i parchi possano rappresentare anche l'occasione per il Governo, soprattutto avendo come protagonisti le regioni e gli enti locali, di una grande sfida in relazione ad una depressione, che è economica, sociale e civile, della regione Calabria; una grande occasione per fornire una possibilità di sviluppo, valorizzando pienamente le risorse naturali che, attraverso la legge sui parchi, si sono volute proteggere.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

VALERIO CALZOLAIO, Sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interpellanza degli onorevoli Pittella, Zagatti, Gerardini, Vigni e Manzato e quella dell'onorevole Tassone riguardano la pronuncia del TAR del Lazio in merito all'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del parco nazionale del Pollino, limitatamente alla perimetrazione.

La sentenza del TAR dispone l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica e della cartografia allo stesso allegata nella parte in cui individua le tipologie delle aree del parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papisidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro.

Il predetto annullamento è stato disposto per difetto di adeguata motivazione in ordine al mancato accoglimento delle richieste di alcuni comuni ricadenti nella parte calabra del parco, richieste fatte proprie dalla regione Calabria con delibera di giunta.

La sentenza ha prodotto una incertezza interpretativa sull'applicazione o meno delle misure di salvaguardia nelle aree del parco ricadenti nei comuni citati. Il venir meno delle misure di salvaguardia

avrebbe comportato effetti negativi in aree di grandissima rilevanza naturalistica, paesaggistica e culturale che l'istituzione dell'area naturale protetta ha inteso tutelare. Pertanto, nelle more del nuovo provvedimento di ripermetrazione del parco, il Ministero dell'ambiente ha emanato il 24 settembre 1997 l'ordinanza n. 651, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre, con la quale sono state vietate fino al 30 novembre una serie di attività.

L'amministrazione ministeriale ha, quindi, avviato il nuovo procedimento di ripermetrazione del parco nazionale del Pollino, limitatamente alle aree dei comuni interessati dalla sentenza del TAR.

Sono state utilizzate in un esame comparato le seguenti informazioni: le perimetrazioni e la zonizzazione del parco nazionale precedentemente vigenti; la distribuzione dei siti di importanza comunitaria (questione sollevata anche dall'onorevole Tassone nell'illustrazione), identificati nell'area nel corso del progetto « Bioitaly » del Ministero dell'ambiente (tali siti sono stati individuati e comunicati da tempo alla regione Calabria); e infine le cartografie e la relazione tecnica del lavoro realizzato dal WWF Italia nel 1995, intitolato « Azioni sui nuovi parchi nazionali in Italia meridionale » nell'ambito del programma « Azioni urgenti per le aree protette in Italia ».

A seguito dell'esame del citato materiale, è stata individuata una possibile proposta di ripermetrazione che tiene conto, da una parte, delle esigenze manifestate dai singoli comuni e, dall'altra, dei valori naturalistici presenti, la cui tutela, all'interno dell'area protetta, è da considerarsi irrinunciabile. Ogni comune, infatti, ha esposto le motivazioni che hanno portato alla scelta di includere o escludere dal parco nazionale le aree interessate.

Sulla base di tali elementi e considerato il parere della regione Calabria, il Ministero ha proposto al Consiglio dei ministri lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (come quello del 1993), integrativo del decreto del 15 novembre 1993. Tale schema ha riconside-

rato la ripermimetrazione del parco nazionale del Pollino in conformità alla suddetta sentenza del TAR del Lazio.

Il Consiglio dei ministri ha approvato tale schema il 14 novembre e in data 2 dicembre esso è stato firmato dal Capo dello Stato. Attualmente è in fase di registrazione alla Corte dei conti.

Come osservava all'inizio della sua illustrazione l'onorevole Pittella, la questione specifica oggetto delle interpellanze è risolta. Altrettanto non si può dire per le questioni più generali, riferite sia ai parchi calabresi che più complessivamente alla politica per le aree protette, che gli interpellanti hanno evidenziato nei loro documenti con argomenti che ho trovato in larga parte condivisibili.

In questa sede posso riferirmi in maniera sintetica alle loro ulteriori richieste, riservandomi di attivare nelle sedi dovute le iniziative conseguenti.

La prima questione posta dall'onorevole Pittella riguarda la concertazione con gli enti locali, chiamata in causa dalla sentenza del TAR del Lazio e, più complessivamente, dal riesame critico che si sta facendo della legge n. 394 del 1991.

Voglio dire che tale riesame critico ha portato lo stesso Parlamento — e in particolare la Commissione ambiente — ad adottare un atto di indirizzo che impegna il Governo a riflettere su come vanno incentivate e valorizzate le iniziative non unilaterali e le sedi di confronto preliminare rispetto agli atti del Governo. In taluni casi abbiamo cercato di praticare questo metodo, che veniva citato impropriamente per un solo parco, quello toscano-emiliano, in sede di approvazione definitiva della legge citata dall'onorevole Pittella. Si tratta probabilmente di una questione più generale, forse nemmeno da formulare in quei termini formali. Occorre ripensare la materia.

Credo che ci sia ampia disponibilità a praticare questa scelta prima ancora che a valutare le modifiche nelle leggi o nei decreti; praticare significa coinvolgere i soggetti pubblici, le forze interessate prima di compiere atti che altrimenti

verrebbero percepiti, anche al di là della volontà dell'amministrazione, come unilaterali, burocratici, imposti dall'alto.

In ordine alla richiesta di modifica della perimetrazione espressa dall'onorevole Pittella, riferirò naturalmente al ministro; l'attività è comunque in corso, e nella risposta alle interpellanze ho già detto più precisamente a che punto sia l'iter.

La questione dei parchi calabresi credo che meriti davvero autonoma trattazione nazionale; l'Abruzzo e la Calabria sono regioni in cui la politica dei parchi assume un rilievo, rispetto allo sviluppo economico-sociale complessivo, del tutto peculiare, per la scelta fatta innanzitutto dalle regioni e poi per la presenza di molti parchi nazionali, che finisce per conservare ad area protetta un'ampia parte del territorio. Ora, sia per quanto dice la legge sia per gli intendimenti dell'attuale Governo, si tratta non di conservare le aree protette ma di valorizzare e promuovere sviluppo in quelle dotate di particolari valori naturalistici e ambientali. In questo senso mi rifaccio all'impostazione data qui stamattina dall'onorevole Tassone; certo, in quelle regioni dove la percentuale di territorio ha assunto una dimensione così ampia, come l'Abruzzo e la Calabria, c'è necessità di una riflessione specifica e anche di un investimento, non tanto economico-finanziario quanto culturale e sociale.

Per ciò che concerne alcuni aspetti specifici, come per esempio la sorveglianza, come lei sa, dopo quattro anni dal varo della legge siamo finalmente riusciti a stipulare una convenzione tra i Ministeri dell'ambiente e per le politiche agricole in ordine all'utilizzo di una parte del personale del Corpo forestale dello Stato specificamente per la sorveglianza nei parchi nazionali; tale convenzione stenta un po', ma si sta traducendo in attività concreta di alcuni forestali. Probabilmente il loro numero complessivo non è ancora sufficiente e ci aspettiamo, anche con il concorso di atti di indirizzo del Parla-

mento (in aula e in Commissione), un sostegno per un'esigenza che pure condividiamo e apprezziamo.

Andrà pure sottoposto a verifica l'insieme della normativa che le regioni hanno emanato in materia; infatti, se è vero che sulla questione dei parchi nazionali è emersa talvolta una difficoltà di rapporti tra Stato e regioni, è anche vero che il primo compito previsto dalla legge per le regioni è quello di dotarsi di un'autonoma normativa di adeguamento regionale con l'autonoma determinazione delle aree dei parchi regionali e degli strumenti di gestione diversa del territorio, che oggi può essere riconsiderata criticamente, perché molte regioni hanno adottato questa legge sul piano nazionale.

Infine, specificamente sulla vicenda del Pollino, riconoscendo l'importanza, il rilievo, l'ampiezza di tale parco mi sono riproposto da tempo un personale sopralluogo e mi auguro di poterlo realizzare entro la primavera. Spero sia possibile effettuarlo con il concorso dell'insieme dei parlamentari, sia di coloro che hanno presentato le interpellanze sia e soprattutto di coloro che vivono concretamente quella realtà.

PRESIDENTE. L'onorevole Pittella ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00666.

GIOVANNI PITTELLA. Ringrazio l'onorevole Calzolaio per la risposta che ci ha dato, una risposta assolutamente non burocratica, una risposta puntuale, che denota anche un impegno efficace sul problema del parco del Pollino e in generale sulla politica ambientale nel nostro paese. Noi aspettiamo l'onorevole Calzolaio per la visita che ha annunciato entro la primavera; credo che visitando il Pollino si renderà conto che quando si realizza un clima di concordia sul territorio le cose vanno avanti.

Da qualche mese, con la nuova gestione dell'ente parco, si sta aprendo una stagione positiva; finalmente si è posto mano al piano del parco che, come il sottosegretario Calzolaio sa, è il cardine di

una politica che l'ente parco può realizzare sul territorio. Dopo 5-6 anni si inizia a predisporre il piano del parco e finalmente si affronta la questione della sentieristica e si individuano le cosiddette porte del parco. Si attua cioè una politica intelligente ed efficace e ciò è anche il risultato di un clima di concordia e di serenità.

Il discorso quindi ritorna alla questione dell'intesa. Ho ascoltato parole molte efficaci da parte del sottosegretario Calzolaio; mi fa piacere che egli abbia sottolineato che il discorso dell'intesa non può valere (perché sarebbe veramente buffo ed inspiegabile) soltanto per il parco dell'Appennino tosco-emiliano. Si tratta di un principio che deve essere acquisito ed applicato; poco importa che sia inserito nel corpo di una legge, ma è importante che il ministero lo assuma come metodo di lavoro. Si sta compiendo una verifica, che mi auguro sia positiva, sul parco della Val d'Agri-Lagonegrese. Insisto nei confronti del sottosegretario Calzolaio affinché egli, insieme al ministro Ronchi, segua da vicino il problema e gli ultimi passaggi, in modo da condurre in porto una perimetrazione del parco con il consenso e l'avallo della regione Basilicata e delle comunità interessate.

Sul parco del Pollino e sul problema insorto a seguito della sentenza del TAR sono già intervenuto in sede di illustrazione dell'interpellanza. Essendo a conoscenza degli atti predisposti dal ministero e dal Governo, ho espresso massima soddisfazione in quanto l'azione del ministero è stata puntuale e sollecita. Il problema può quindi considerarsi risolto, mentre non si può dire lo stesso per altre questioni richiamate dall'onorevole Tassone. Mi pare, comunque, che il ministro, il sottosegretario e il Governo in generale siano sulla buona strada; se lavoreremo insieme per sottrarre la politica ambientale a tutti gli ideologismi di maniera e a tutte le impostazioni estremistiche che spesso hanno ridotto la portata di una efficace politica ambientale, credo che

avremo dato al Mezzogiorno d'Italia e alle nostre regioni uno strumento importante per costruire uno sviluppo duraturo.

PRESIDENTE. L'onorevole Tassone ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00669.

MARIO TASSONE. Presidente, vorrei fare un'osservazione. Se ho inteso bene, il sottosegretario Calzolaio ha tentato questa mattina di rompere con alcuni schemi burocratici che hanno condizionato l'attività del Ministero dell'ambiente ed ha raccolto alcune sollecitazioni che sono venute dalle nostre interpellanze e dall'illustrazione delle stesse. Egli ha individuato alcune strategie sul piano politico proprie di un Ministero dell'ambiente che non si ferma semplicemente ad una pura ricognizione delle carte o degli elementi, ma tenta anche, attraverso le stesse carte e il riscontro degli elementi, di avviare un processo di sviluppo. Infatti, il Ministero dell'ambiente, anche rispetto al problema specifico del parco del Pollino, nel momento in cui non ha allegato le cartografie ha dovuto evidenziare un'insufficienza ed una lacuna.

Se ho compreso bene le parole del sottosegretario Calzolaio, se cioè vi è una volontà di raccordarsi anche con le politiche comunitarie che valorizzano i territori in questione, devo senza dubbio manifestare attenzione e considerazione per la risposta fornita dal sottosegretario.

Dobbiamo però anche recuperare il tempo trascorso. Vi è stata la conferenza sulle aree protette nel settembre 1997 ma non vi è stata una successiva azione di raccordo con la regione; dobbiamo quindi registrare che da settembre ad oggi il raccordo con la regione non è stato molto forte. Vi sono poi le direttive comunitarie e quindi la politica comunitaria. La politica sui parchi, onorevole Calzolaio, non può essere portata avanti esclusivamente dal Ministero dell'ambiente. I problemi dell'ambiente, la politica del territorio non possono essere demandati ad un settore, al « comparto ambiente » del Governo della Repubblica. Il problema del territo-

rio, quindi dell'ambiente e della tutela della salute e delle condizioni di vivibilità è demandato alla politica del Governo nel suo complesso, alla strategia che il Governo mette in atto anche per tentare di raggiungere alcuni traguardi.

Ritengo, signor Presidente ed onorevole sottosegretario, che sia mancata fino ad oggi proprio la volontà da parte del Governo nel suo complesso di portare avanti una politica del territorio. Esiste una dicotomia, o quanto meno una contrapposizione, tra il Ministero dell'ambiente ed il resto del Governo; come se ci trovassimo di fronte ad una conflittualità, come se il Ministero, il ministro o il sottosegretario per l'ambiente fossero sindacalisti che devono rivendicare e conquistare alcune posizioni all'interno dello stesso Governo. Se vi sono state disfunzioni a mio avviso sono nate proprio da questo: è stato istituito il Ministero dell'ambiente ma non esiste una politica di tutela dell'ambiente del Governo; soprattutto, non vi è alcun raccordo con la politica comunitaria.

Richiamo allora ancora una volta il problema delle direttive ed delle politiche comunitarie. Nell'entrare in Europa dobbiamo anche cogliere quelli che sono a mio avviso momenti molto importanti e significativi.

Desidero anche richiamare l'attenzione del sottosegretario sul progetto « Appennino Parco d'Europa » (APE). Dovremo capire, nel momento in cui avremo un altro tipo di dibattito e di confronto, che avendo diviso l'Appennino in settentrionale, centrale e meridionale, il progetto APE deve partire. Come si inquadra tale progetto con gli altri flussi finanziari ed interventi che devono essere fatti sul territorio? Come vogliamo valorizzare le regioni che, come la Calabria, hanno una così grande superficie? La Calabria deve essere il centro del parco meridionale? Anche questo è un dato e dovremmo anche capire come intendiamo utilizzare le regioni.

Signor sottosegretario, lei ha detto — è per questo che accolgo con molto piacere la sua puntualizzazione rispetto ad alcune

mie argomentazioni — che verrà sul Polino. Si tratta di un parco grandissimo con vari problemi. Lei ha elencato i comuni interessati al parco, come del resto aveva fatto il collega Pittella nella sua interpellanza, ma ritengo che, al di là della sua visita — sempre gradita in Calabria — o di quella del ministro, nella regione Calabria debba svolgersi una conferenza sui parchi. Certo, si è parlato di Abruzzo e di Calabria, ma ritengo che proprio in questa ultima regione, per la particolare condizione sociale ed economica, occorra una forte riflessione del Governo. Sarebbe tuttavia poca cosa se venisse solo il ministro dell'ambiente. Quello che voglio capire è come intenda Prodi impostare questo tipo di problematica e quale politica estera sia stata portata avanti, anche in sede comunitaria, per quello che riguarda i parchi. È a mio avviso necessaria una valutazione complessiva rispetto allo sviluppo degli obiettivi.

Signor sottosegretario, per gli argomenti che abbiamo riportato nell'interpellanza, per quelli che abbiamo ripetuto in sede di illustrazione e per quanto ho potuto ascoltare non vi è dubbio che posso dichiararmi parzialmente soddisfatto.

Soddisfatto per il suo impegno di questa mattina; insoddisfatto perché questo Governo difetta assolutamente di una politica di tutela dell'ambiente. Lei è stato anche protagonista di alcuni provvedimenti legislativi di grande importanza, come quello sull'inquinamento acustico, del quale fu relatore, onorevole Calzolaio. Ma credo che questo Governo sia assente su questi temi, sia assolutamente assente. Abbiamo notato come sia assente anche sulle vicende giubilari: il problema del territorio, della tutela, della conservazione, della valorizzazione di quello che noi abbiamo è indifferente al Governo.

Il Governo è ottimista: raggiungiamo un tetto soddisfacente per il Governo per quanto riguarda il rapporto tra PIL e debito pubblico, raggiungiamo i parametri di Maastricht, ma credo che per quanto riguarda alcuni problemi, quelli che riguardano appunto il territorio, lo sviluppo

economico di alcune zone, la disoccupazione che esiste in molti territori e soprattutto in Calabria, siamo all'anno zero.

Mi sarei certamente dichiarato soddisfatto se ci fosse stato un coinvolgimento da parte del Governo: prendo questa semplicemente come la risposta del Ministero dell'ambiente. Saremo soddisfatti se ci sarà una risposta complessiva da parte del Governo. Aggiungo che saremo soddisfatti se il ministro Ronchi riuscirà nella sua battaglia all'interno del Governo, contro le grandi ipocrisie che esistono per l'ambiente, contro i molti cedimenti avvenuti in questo settore, contro gli inquinamenti, non soltanto acustici ma anche da gas. Se riusciremo a far questo e se ci sarà una politica corale, non avrò alcuna perplessità nel venire in quest'aula a dichiararmi soddisfatto delle risposte che verranno date ai nostri strumenti di sindacato ispettivo e di orientamento e indirizzo parlamentare.

Ecco perché voglio considerare questa semplicemente come un'occasione importante ma interlocutoria, onorevole sottosegretario. Purtroppo, molte volte ho formulato questo auspicio, però non è successo mai nulla, anche con il Ministero dell'ambiente. Certo, non credo che questa sia una situazione accettabile. Mi auguro invece che, incalzato dalle vicende e soprattutto dall'opposizione, il Ministero dell'ambiente acquisti maggior vigore, comprenda fino in fondo qual è il suo compito, il suo ruolo e all'interno dell'attività di Governo ci sia un momento di raccordo. In questo caso il problema non è tanto la mancanza della concertazione, del raccordo tra Governo e regione; sui problemi dell'ambiente e del territorio non c'è il raccordo tra il ministro dell'ambiente e gli altri ministri e ministeri. Visto e considerato che manca anche il raccordo all'interno del Governo tra i vari ministri, anche l'impegno sul raccordo con le regioni — ma ritengo che non si possa parlare semplicemente di raccordo, perché a mio avviso alle regioni va attribuita la titolarità di poteri nella gestione dei parchi e del territorio — suscita in me

forti perplessità e molti dubbi e soprattutto incognite la possibilità di una sua realizzazione.

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo che non c'è dubbio che debba essere assolutamente seguita la strada del rapporto con la regione, con gli enti locali e con tutti gli enti che operano nel territorio. Infatti, la politica dei parchi, del territorio, dell'ambiente nasce soprattutto dalla capacità di sensibilizzazione che si riesce ad attivare, dalla capacità di creare un clima. È un dato soprattutto culturale, onorevole sottosegretario. Se posso, vorrei richiamare la sua attenzione proprio su questo. Nella mia regione ci sono un assessorato e un assessore molto sensibili, che aspettano degli *input*, delle sollecitazioni, che saranno ben lieti di poter raccogliere per avviare una politica, come lei giustamente ha detto, di sviluppo, in cui le aree protette ed i parchi non siano vissute come elementi di affievolimento di una prospettiva, ma come una grande occasione di esaltazione dei processi di sviluppo civile, economico e culturale di un territorio e quindi di una regione come la Calabria.

(Esposizione ai campi elettromagnetici)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Siniscalchi n. 3-01207 (*vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente ha facoltà di rispondere.

VALERIO CALZOLAIO, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Siniscalchi chiede di sapere quali siano gli interventi da adottare riguardo la possibile correlazione tra l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle antenne radio base per la telefonia cellulare e dagli impianti e ripetitori delle emittenti radiofoniche e radiotelevisive, e l'insorgenza di gravi rischi per la salute dei residenti nelle loro vicinanze.

L'onorevole Siniscalchi fa riferimento alla installazione a Napoli di ripetitori per cellulari, prospettando tuttavia interrogativi sempre più frequenti e diffusi in tutto il paese.

La diffusione di tecnologie ha provocato una crescita significativa della densità delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti nell'ambiente terrestre, in tutta la gamma delle frequenze: dalle radiofrequenze, telecomunicazioni, utilizzo delle microonde, schermi di visualizzazione, ai campi elettrici e magnetici degli elettrodotti.

La normativa attualmente in vigore in Italia regola solo parzialmente e in modo inadeguato la materia. Con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), all'articolo 4, al fine di rendere uniformi le condizioni di salute sul territorio nazionale viene stabilito che con legge dello Stato devono essere dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale in materia di tutela della popolazione e dell'ambiente.

Lo stesso articolo 4 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e — questo è il punto — delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.

Successivamente con la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (la legge n. 349 del 1986), all'articolo 2, viene stabilito che le competenze individuate dalla citata norma del 1978 sono trasferite al Ministero dell'ambiente, il quale di concerto con il Ministero della sanità propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti di natura chimica, fisica e

biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno ed abitativo.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992, emanato ai sensi della citata norma del 1986, prende effettivamente in considerazione soltanto le esposizioni delle popolazioni ai campi elettrico e magnetico prodotti dalla trasmissione di energia elettrica alla frequenza industriale. Tale decreto fissa all'articolo 5 anche la distanza di rispetto degli edifici a permanenze continuative rispetto agli elettrodotti andando ad innovare un decreto ministeriale dei lavori pubblici del gennaio 1991.

Questo quadro normativo vigente è dunque parziale e poco aggiornato, tanto più che, negli anni recenti, la dimensione del problema è enormemente cresciuta.

I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono una componente invisibile nel nostro ambiente quotidiano, un fattore silenzioso di cui però sempre meno solitamente ci accorgiamo. Le preoccupazioni dei cittadini sono comprensibili (penso, per fare un esempio vicino e recentissimo, alla vertenza dei genitori e dei bambini della scuola Leopardi di Roma, peraltro uguale alle decine e decine di altre vertenze in moltissimi luoghi, praticamente in tutte le regioni italiane) dal momento che essi vedono moltiplicarsi le installazioni di linee elettriche, stazioni di trasformazione, ripetitori radiotelevisivi, impianti di telefonia cellulare per vari bisogni di produzione e comunicazione.

Dunque come propone l'onorevole Siniscalchi, bisogna ora intervenire con chiarezza per informare e prevenire, ispirandosi al principio della cautela.

Vi sono due esigenze. La prima, inserire correttamente nel territorio nazionale tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche; la seconda, conciliare gli aspetti di carattere economico-sociale connessi allo sviluppo delle strutture produttive di un moderno paese industrializzato con la necessità di salvaguardia della salute dei cittadini, del paesaggio e dell'ambiente.

L'incerto quadro normativo, la crescita esponenziale del fenomeno, le citate esi-

genze hanno indotto il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, ad attivarsi innanzitutto per il principio fondamentale sancito dalla Costituzione all'articolo 32: il dovere della tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Sei mesi fa i due ministeri citati, nell'ambito delle competenze previste, hanno firmato un decreto che istituisce un gruppo di lavoro sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico, con il compito di predisporre un testo normativo organico per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento elettromagnetico in ambienti abitativi ed esterni. Del gruppo di lavoro, coordinato e presieduto dai sottosegretari, fanno parte esperti del Ministero dell'ambiente, del Ministero della sanità, del Ministero per le comunicazioni e del Ministero dell'industria. Sono inoltre rappresentati l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, l'ANPA, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il decreto, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto, stabiliva il termine di due mesi dalla data di insediamento del gruppo, che è effettivamente avvenuta il 1° ottobre, per la definizione di questa bozza di disegno di legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico per le alte e per le basse frequenze.

Il gruppo di lavoro ha concluso la prima parte dei propri lavori, quelli rivolti alla stesura della bozza di disegno di legge, già il 29 ottobre, vale a dire con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti nel decreto istitutivo.

La bozza di provvedimento governativo che abbiamo prodotto vuole promuovere una normativa per quanto possibile organica, facendo riferimento anche alle regioni, alcune delle quali — Abruzzo, Lazio, Piemonte, Puglia e Veneto — hanno già legiferato in materia, e alla ricerca scientifica, perché gli studi in materia sono recenti, non univoci e non definitivi.

Si possono regolamentare tutte le possibili sorgenti in un arco di frequenza tra 0 hertz e 300 gigahertz ed individuare i criteri validi per definire valori-limite e

obiettivi di qualità comprensivi delle valutazioni sul breve e sul lungo periodo ed improntati al principio della massima cautela, tali quindi da garantire la tutela dell'ambiente, dei valori paesaggistici, della salute e l'incolumità della popolazione.

Il gruppo di lavoro, a fine ottobre, ha consegnato ai ministri la proposta di disegno di legge, subito inoltrata alla Presidenza del Consiglio per il successivo iter nel Consiglio dei ministri. Sono trascorsi quasi tre mesi e la proposta purtroppo non è ancora stata calendarizzata nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Nel frattempo è continuato un confronto e sono emerse contrarietà da parte di soggetti direttamente coinvolti, in parte ingiustificate, in parte esagerate e comunque istituzionalmente discutibili. Ricordo che il Parlamento si è pronunciato chiaramente con una risoluzione dell'VIII Commissione ambiente del 17 gennaio 1995 e sono comunque depositate, sempre in Parlamento, altre proposte; inoltre l'iter approvativo consentirà l'audizione di tutte le forze interessate e l'acquisizione ulteriore di ricerche e studi.

A tale proposito, peraltro, il Ministero dell'ambiente insieme all'ANPA, su richiesta della provincia di Bergamo, ha deciso di promuovere una indagine epidemiologica volta a verificare l'esistenza di una possibile correlazione tra l'esposizione ai campi elettrici magnetici ed elettromagnetici e l'insorgenza di neoplasie. Tale attività rappresenta per il Ministero dell'ambiente una sorta di progetto pilota da riproporre in altre situazioni analoghe.

Ancora a metà settembre il Ministero dell'ambiente ha promosso un'altra iniziativa nei confronti dell'ENEL per una verifica della volontà politica di pervenire ad un protocollo di intesa tra Governo ed ENEL in materia di prevenzione dall'inquinamento derivante dai campi elettromagnetici. Ho scritto più volte al presidente dell'ENEL e un positivo incontro preliminare si è svolto il 17 settembre 1997, anche valorizzando analoghi protocolli sperimentali in altri paesi.

La risposta all'interrogazione dovrebbe chiudersi qui, ma non sarebbe completa se non aggiungessi, sia pur sinteticamente, l'approccio e gli obiettivi di un possibile intervento statale, innanzitutto normativo.

Poiché nel settore della protezione dei campi elettromagnetici non ionizzanti si riscontra talvolta un uso improprio dei termini interazione, effetto biologico ed effetto sanitario (danno), è utile chiarire alcuni punti fondamentali. Quando un organismo interagisce con un campo elettromagnetico, il suo equilibrio viene perturbato, ma ciò non si traduce automaticamente in un effetto biologico apprezzabile e in un effetto sanitario. Si può parlare di effetto biologico solo in presenza di variazioni morfologiche o funzionali a carico di strutture di livello superiore, dal punto di vista organizzativo, a quello molecolare. I rischi sanitari da analizzare ai fini della protezione comprendono sia quelli da esposizione di natura acuta, deterministica, per i quali è possibile individuare valori di soglia, sia i possibili effetti a lungo termine, in particolare la cancerogenesi (citata nell'interrogazione), la cui gestione deve realizzarsi con modalità diverse da quelle della definizione di limiti di esposizione.

Volendo formulare una normativa in materia di campi elettromagnetici, ci si trova di fatto a dover effettuare una scelta, adottando un sistema di valutazione del rischio finalizzato a trattare le situazioni nelle quali il nesso causale tra esposizione e malattia non sia stato stabilito con certezza. Alla base di questo sistema di valutazione vi è l'istanza di prestare attenzione a risultati anche parziali, accettandone il margine di incertezza e privilegiando la riproducibilità del dato sulla comprensione dei meccanismi biologici soggiacenti. In un approccio di questo tipo si persegue l'obiettivo di superare le situazioni nelle quali l'incertezza viene negata da chi voglia comunque agire ed amplificata da chi abbia interesse a dilazionare un'azione.

L'adozione di questo tipo di approccio comporta, inoltre, l'abbandono del limite di esposizione inteso come limite sanitario

a favore dell'adozione di obiettivi di qualità, da raggiungere in un certo arco di tempo in modo differenziato per diversi scenari di esposizione.

In una comunità nella quale si sospetti un danno alla salute a causa di determinate esposizioni ambientali, il rapporto di fiducia con i tecnici potrà rompersi se l'incertezza sarà invocata per giustificare la mancanza di azioni a carattere preventivo. In campo ambientale infatti sono le regole, e non l'eccezione, le situazioni nelle quali i dati scientifici sono insufficienti per sostenere una conclusione definitiva, e nonostante questo una decisione va presa.

In altri campi abbiamo visto quanti « danni » (ambientali e sanitari, ma anche finanziari e culturali) provoca minimizzare e rinviare.

Penso al tabacco e all'effetto serra.

All'inizio si fronteggiano sempre due posizioni « politiche », che si richiamano alle divisioni e alle parzialità scientifiche (ovvie e benemerite), e due diversi principi, entrambi non isolabili, pena il « fondamentalismo »: il principio della certezza « scientifica », bandiera dei « liberisti » (dato il costo di eventuali interventi di salvaguardia, senza la certezza assoluta di un danno in atto, non ha senso prendere qualsiasi provvedimento) e quello della « precauzione », bandiera degli « interventisti » (pur mancando la certezza scientifica di danno nel lungo periodo, è opportuno muoversi per prevenire i possibili effetti).

Una normativa serve oggi perché può contemperare questi principi, regolando in modo diverso rischi a breve e a lungo termine e incentivando la ricerca scientifica pubblica e trasparente.

I limiti di esposizione dovranno essere stabiliti in modo da assicurare la protezione dagli effetti acuti oggi pienamente accertati, quali la stimolazione di muscoli e nervi periferici, le scosse e le ustioni derivanti dal contatto con conduttori e l'aumento della temperatura dei tessuti dovuto all'assorbimento di energia. Per quanto riguarda la protezione da possibili effetti a lungo termine, non raggiungibile

attraverso l'adozione di limiti di esposizione, va differenziato il caso delle frequenze estremamente basse (50 hertz) da quello di radiofrequenze microonde, essendo molto diversa l'evidenza scientifica sottostante.

Sulla base di questo approccio, cautelativo, possono essere comunque delineate strategie di abbattimento delle esposizioni che comportino costi accettabili dalla collettività, con particolare riguardo agli spazi destinati all'infanzia e alle strutture sanitarie, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Il dato normativo, quindi, non può che rispecchiare coerentemente l'attuale quadro scientifico in tutta la sua problematicità, da considerarsi come il presupposto di fatto e di diritto che rende possibile aggiornamenti, modifiche ed integrazioni nel futuro.

Onorevoli colleghi, onorevole Siniscalchi, da quanto ho detto credo emerga in modo chiaro ed ufficiale quanto ritenga opportuno e urgente adottare i corretti interventi sollecitati nell'interrogazione.

Senza cedere ad inutili allarmismi, senza ipotizzare soluzioni certe per situazioni incerte, senza logiche punitive, ambiente e sviluppo possono essere compatibili e non contrastanti, « sin-cronici » e non « dia-cronici » (quando vengono fatti divergere, ci sono costi enormi per riparare i danni economico-sociali e limitare i danni sanitari-ecologici).

Ho cercato di motivare perché è indispensabile « normare » la tutela dall'inquinamento elettromagnetico e perché sarebbe utile anche una proposta governativa, avendo maturato definitivamente queste convinzioni proprio negli ultimi sei mesi, da quando il ministro mi ha delegato la materia.

La scorsa settimana, come sottosegretari dei tre ministeri da lei interrogati oggi, abbiamo scritto al Presidente del Consiglio per sollecitare il varo del disegno di legge governativo.

E comunque — come probabilmente saprà — la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera ha deciso di calendarizzare le proposte di

legge in materia nella settimana dal 9 al 13 febbraio. Il Ministero dell'ambiente darà il proprio contributo per un esame spedito e rigoroso della legge, che considero una delle più importanti in materia della XIII legislatura e l'innovazione normativa di settore più rilevante oggi in campo ambientale.

PRESIDENTE. L'onorevole Siniscalchi ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01207.

VINCENZO SINISCALCHI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario Calzolaio per questa risposta esauriente e carica di elementi ulteriori rispetto al contenuto della mia interrogazione. Nell'ascoltare la risposta, così articolata in tutte le direzioni, forse io stesso non mi rendevo conto di avere sollevato un problema che va oltre gli stessi limiti della mia interrogazione. Credo che questa volta, come parlamentare e come interrogante, ho il dovere di esprimere anche una particolare solidarietà nei confronti dell'onorevole Calzolaio, che nella sua risposta ha espresso pure una sua forma di impegno diretto, encomiabile, di cultura e di proposizione legislativa, della quale si è fatto carico. È certamente triste dover fare, alle soglie del 2000, constatazioni del tipo di quelle che abbiamo ascoltato in quest'aula, che hanno anche ad oggetto riferimenti a ritardi, ad inadempienze, quando non a diserzioni che — lo si legge pure tra le righe di qualche riferimento — debbono contemperare spesso interessi conflittuali che in questa materia dovrebbero essere ridotti ad una unità sinergica, ad un elemento di sinergia progressiva e propositiva e che invece rivelano spesso il confliggere anche di elementi di carattere economico e strutturale di un tipo di società.

Apprezzo anche che le proposte sono in campo solo ed essenzialmente sotto il profilo tecnico, essendo « materiate » però non di ideologismi astratti ma di una precisa scelta culturale, che si avverte nella impostazione dei lavori dei comitati e nella ricerca — finalmente — di una

normativa che non sia destinata soltanto — come spesso accade nei lavori della legislazione — a soddisfare o a regolare l'esistente, ma che intenda definire un problema di compatibilità tecnica e radioattiva con un problema primario come quello della salute previsto dalla norma costituzionale, soprattutto delle fasce più esposte e più deboli.

Credo che da questa interrogazione, che illustra in gran parte lo sforzo propositivo compiuto dal Ministero e al tempo stesso denuncia implicitamente i ritardi che l'intera struttura governativa ancora presenta nei confronti quanto meno della soluzione del problema legislativo, si debba andare oltre. E per la parte che riguarda il compito dell'interrogante e la responsabilità parlamentare, intendo diffondere, in termini molto precisi nei settori tecnici, sanitari e sociali in genere la preoccupazione sostanziale che è fatta propria dall'onorevole rappresentante del Governo, per far sì che questo riferimento odierno possa diventare oggetto di un dibattito più attento anche nella sede parlamentare, che forse avrebbe potuto dedicare o dovrà dedicare una sessione speciale di stimolo, di riflessione e di proposizione nei confronti delle iniziative che il Ministero ed il sottosegretario fino a questo momento hanno assunto.

Ritengo quindi che l'espressione di soddisfazione nei confronti dell'intervento del sottosegretario non rappresenti soltanto una manifestazione gratificante circa l'ampiezza e l'articolazione della risposta, ma voglia anche esprimere la volontà di un impegno che dovrebbe essere esteso a tutta l'Assemblea: è necessario il massimo coinvolgimento su un problema primario della società tecnologica ed anche della collettività umana (in Italia in modo particolare). Occorre un'attenzione più pertinente e più penetrante, che si trasformi in un movimento di forza nei confronti di eventuali *lobby* stratificate che possano resistere ad un punto di progresso così importante come quello

contenuto nella risposta che ci è stata così puntualmente fornita dal sottosegretario Calzolaio.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze all'ordine del giorno.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge:

Michele Pascale, da Padula Scalo (Salerno), espone la necessità di un corretto restauro della Certosa di San Lorenzo in Padula (223). Tale petizione sarà trasmessa alla VII Commissione.

Chiede altresì provvedimenti legislativi per:

l'esenzione dal pagamento del ticket per i farmaci antidepressivi (224); tale petizione sarà trasmessa alla XII Commissione;

il contrasto del fenomeno del doppio lavoro e per la riduzione dei limiti di reddito per conseguire la pensione sociale (225); tale petizione sarà trasmessa alla XI Commissione;

una corretta gestione degli immobili degli enti pubblici ispirata a criteri di equità sociale (226); tale petizione sarà trasmessa alla VIII Commissione;

la tutela dell'ordine pubblico negli stadi (227); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

il controllo sulle camere iperbariche (228); tale petizione sarà trasmessa alla XII Commissione;

la repressione del fenomeno delle estorsioni (229); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

la prevenzione e la cura dell'alcolismo (230); tale petizione sarà trasmessa alla XII Commissione;

la vigilanza sui minori nelle zone ad alto rischio di criminalità (231); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

il mantenimento degli uffici giudiziari e degli altri uffici pubblici aventi attualmente sede nel Vallo di Diano (232); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

la limitazione del beneficio della gratuità dei libri scolastici agli studenti appartenenti a famiglie con redditi più bassi (233); tale petizione sarà trasmessa alla VII Commissione;

la revisione della disciplina del fallimento (234); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

la previsione di alcuni casi di esenzione dall'ICI (235); tale petizione sarà trasmessa alla VI Commissione;

la garanzia di equità sociale in materia previdenziale (236); tale petizione sarà trasmessa alla XI Commissione;

la correttezza nell'esercizio dell'attività di ufficiale giudiziario (237); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione.

Pierino Cesare Castelli, da Villafranca (Verona), chiede provvedimenti legislativi per:

assicurare la presenza effettiva del difensore nel corso delle perquisizioni domiciliari (238); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

l'adozione di provvedimenti più rigorosi contro l'inquinamento acustico (239); tale petizione sarà trasmessa alle Commissioni VIII e IX;

il divieto di produzione e uso di materiale pirotecnico (240); tale petizione sarà trasmessa alla X Commissione;

la trasparenza delle decisioni di archiviazione del Consiglio superiore della magistratura (241); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione;

l'adozione di ulteriori misure contro i rischi da amianto (242); tale petizione sarà trasmessa alla XII Commissione.

Espone infine la necessità di redigere gli atti giudiziari in modo chiaro e leggibile (243); tale petizione sarà trasmessa alla II Commissione.

Piero De Cristofaro, da Roma, chiede provvedimenti legislativi per:

una nuova disciplina della pubblicità commerciale, che consenta pari opportunità di accesso a tutti i cittadini (244); tale petizione sarà trasmessa alla X Commissione;

la tutela del diritto di autore, in particolare per le opere non ancora pubblicate (245); tale petizione sarà trasmessa alla VII Commissione;

una corretta gestione delle aree pubbliche destinate alla circolazione (246); tale petizione sarà trasmessa alla VIII Commissione.

Espone infine la necessità della piena e corretta applicazione della Costituzione e delle leggi da parte delle pubbliche amministrazioni (247); tale petizione sarà trasmessa alla I Commissione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 15.

La seduta, sospesa alle 12,35, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regola-

mento, il deputato Soriero è in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Su un lutto del deputato Gianfranco Fini.

PRESIDENTE. Comunico che il 19 gennaio 1998 il collega Gianfranco Fini è stato colpito da un grave lutto: la perdita del padre.

Al collega, la Presidenza della Camera ha già fatto pervenire le espressioni della più sentita partecipazione al suo dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'intera Assemblea.

Seguito della discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti (Doc. IV, n. 11-A) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti.

Ricordo che nella seduta di ieri è cominciata la discussione.

(Ripresa della discussione - Doc. IV, n. 11-A)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Trantino, al quale ricordo che ha undici minuti di tempo. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono costretto ad iniziare con una premessa morale, non perché la morale sia una costrizione, ma come chiave di lettura per intendere il resto del percorso.

Dichiaro, sulla mia parola d'onore, che, se codesta vicenda riguardasse un uomo dell'Ulivo, io sosterrerei le stesse ragioni che mi accingo a sostenere oggi. Quindi, non mi fa velo né il distintivo né l'appartenenza né il gruppo. Noi siamo di fronte ad oggettive certezze, contrariamente a quanto si presume, che dobbiamo approfonditamente chiarire.

Mi intratterrò solo su un tema, il *fumus persecutionis*. Per individuare un concetto che sembra difficile, cerco di definire il *fumus* come il clima che circonda una vicenda, quando essa è all'esame della Camera, in tema di richiesta della restrizione della libertà.

Si afferma che nella storia di Previti non vi sia persecuzione; è analfabetismo giuridico. Nessuno si è mai permesso di parlare di persecuzione. La persecuzione è un fatto doloso; il *fumus persecutionis* è un fatto colposo che deriva — proprio perché il *fumus* questo è — da una serie di omissioni, di errori, di interpretazioni soggettive.

Mi do carico di dimostrare le cose che sto premettendo, dimostrando che nel caso di specie sono state provate tutte.

Che fine ha fatto la richiesta dei pubblici ministeri? È stata caducata perché i pubblici ministeri non erano legittimati a richiedere l'arresto. Eppure, era un'autorità legittima dello Stato che l'aveva richiesta. Quindi, vi è stato un eccesso d'opera, un errore che è stato perpetrato in nome di un'autorità, toccando la quale si rischia la delegittimazione. Allora, abbiamo già un primo elemento di giudizio al nostro esame per dimostrare che si è verificato un incidente di percorso dovuto a colpa.

Nel primo provvedimento, quello caducato, quello dei pubblici ministeri per intenderci, si parlava di pericolo di fuga. Che fine ha fatto il pericolo di fuga nel secondo provvedimento? Ciò significa che vi era, nel primo provvedimento, un eccesso da parte non di parlamentari ma di magistrati della Repubblica. Se c'era codesto eccesso, non si valuta come esso abbia dilatazione ulteriore ora che si avvicina la decisione, per cui la fuga

poteva essere intrapresa utilmente da chi invece, a giudizio del GIP, non è più in condizione di intraprenderla, tant'è vero che è stato eliminato il pericolo di fuga. Se allora non c'è più, abbiamo un ulteriore elemento per la valutazione arbitraria.

Come si può affermare che nel caso di specie vi sia il timore di manomissione della prova, quando lo stesso GIP si dà carico di dimostrare (pagina 142 dell'ordinanza) che sono state portate via da una società di Ginevra documentazioni? Cito testualmente: « si ignora il contenuto di tale documentazione, tuttavia desta sospetti il fatto che il ritiro della documentazione sia avvenuto nel vivo delle indagini sui conti esteri ». Quindi, non so chi tu sia, ma per me sei un nemico. Il che significa che il giudice confessa di non sapere, e tuttavia ammette che, pur non sapendo, contrariamente al principio del dubbio, egli volge tutto a favore della fiscalizzazione. E continua ulteriormente a proposito di Efibanca: « Sul punto non vi è né una totale conferma delle dichiarazioni dell'Ariosto » (i greci erano saggi, giudicavano l'omega l'ultima lettera dell'alfabeto) « né smentita ». Ed ancora: « Non confermata è l'esistenza di un fondo presso Efibanca destinato alla corruzione di magistrati né, però, una totale smentita ». Cioè: « Io non so se è vero o non è vero, ma propendo a sospettare » — attenzione — « che sia vero ». Si continua: « Tutto ciò, se non costituisce diretto riscontro delle dichiarazioni dell'Ariosto (i dati riferiti infatti riguardano un'epoca successiva a quella nella quale si sono svolti i fatti in contestazione) è tuttavia confermativo del quadro indiziario emergente dalla dichiarazione della signora ». Siamo al trionfo di Erasmo da Rotterdam; siamo alla pazzia dell'argomento.

Che significa? La signora è smentita, però è come se fosse confermata. Tutte codeste indicazioni che mi sto permettendo di svolgere non attengono al merito della questione, ma proprio al *fumus persecutionis*, vale a dire all'errore umano del giudice, il quale proprio nell'errore umano può incorrere, perché la dimen-

sione della nostra fragilità, anche quando si è giudici, a questo porta, lì con conseguenze devastanti.

Ci permettiamo allora di domandare se c'è un pericolo di manomissione e, se c'è tale pericolo, al signor GIP, il quale ha richiesto l'arresto, chiediamo: perché mai hai speso circa quattro mesi prima del secondo provvedimento? Per dare ulteriore possibilità all'onorevole Previti di manomettere quelle prove che si temi siano manomesse? O si vuole che Previti contribuisca con la sua condotta in un incidente di percorso per dimostrare quello che ancora non è dimostrato, quasi un principio unico e perverso di solidarietà giudiziaria: io imputato, cioè, ti dimostro quello che tu giudice non sei nelle condizioni di dimostrare, cioè ti offro la mannaia per usarla contro di me!...

E non è ingiusto l'arresto, nel momento in cui abbiamo visto che le dichiarazioni del giudice vertono tra il fatto ignoto ed il fatto dubbio, che in tutte le legislazioni comporta un favore per il reo?

Queste circostanze che abbiamo individuato sono esigenze, sì come vuole la norma per la privazione della libertà, od opinioni? Noi ci permettiamo di dimostrare, sul secondo versante, che sono opinioni, senza dire poi che un provvedimento di arresto condizionerebbe in via radicale il giudizio, perché di due cose sono certo: dell'esistenza di Dio e dell'assedio che sarebbe posto ai magistrati della giudicante di Milano davanti ad una concessione di arresto di quest'aula, nel timore di quel termine tremendo che oggi giustifica o squalifica tutto che è la cosiddetta « delegittimazione ».

Qualcuno ha detto: « Ma voi siete un supertribunale del riesame? » Ignoranza giuridica. Noi siamo istituto di rango diverso, perché il problema è di rango diverso, ed il rango consiste nel *vulnus* al *plenum*. Quindi, le cautele non sono per un privilegio all'imputato nei confronti del comune cittadino. Quest'ultimo ha una storia individuale, mentre qui si tratta di una storia che rappresenta tante storie,

vale a dire quelle degli elettori, i quali hanno affidato consenso ed il *vulnus* comporta la privazione di un componente di codesto *plenum* che, posso permettermi di dire (ed è la sola annotazione di carattere pragmatico), in una maggioranza così risicata, potrebbe essere anche determinante o decisiva.

Se noi allora siamo davanti alla definizione di *fumus* e ci stiamo attivando in tentativi, andiamo ad una fonte sicuramente prestigiosa ed autorevole: il presidente Caianiello, già presidente della Corte costituzionale e ministro del Governo Dini, quindi oggettivamente lontano da noi: « Si può infatti essere intimamente convinti della colpevolezza del parlamentare inquisito e dire comunque "no" al suo arresto ».

« La decisione del Parlamento — occorre ricordarlo — è assolutamente neutra rispetto all'esito del giudizio. Quel che va esaminato, infatti, tenendo conto dell'esigenza primaria di preservare l'integrità e l'autonomia dell'Assemblea è se esistano effettivamente i requisiti per chiedere l'arresto (pericolo di fuga, di inquinamento della prova e reiterazione del reato), o se siano dubbi, nel qual caso è legittimo presumere che vi sia il pericolo di *fumus persecutionis* e respingere la richiesta ».

« Il *fumus* non è, appunto, un fatto accertato o la prova di un intento persecutorio; è una congettura che si deduce dall'esame della richiesta d'arresto e delle sue motivazioni, una valutazione unilaterale del Parlamento. Ogni singolo deputato — dice il costituzionalista — può respingere l'arresto perché ha il sospetto che l'intento ci sia, vista l'insufficienza della motivazione ».

Qui la motivazione è apparente più che insufficiente. Quindi viene a cementarsi tutta la teoria del presidente Caianiello come nel caso non esista complotto, ma vi siano insufficienze non convincenti, discutibili, errate.

Quindi, dimostrati dubbi e forzature, discende la domanda: ma *pool* e GIP

parlano *ex cathedra*? Sono dogmaticamente infallibili? Esistono eccessi di pochi?

Chiamo a testimoni gli insospettabili, o neutri o di bandiera diversa. Comincio con Francesco Carrara che circa un secolo fa diceva ai pubblici ministeri di esser cauti, « di non scambiare lo zelo per la condanna con lo zelo per la giustizia », per continuare con il presidente della corte d'appello di Lugano, Michele Rusca: « Che la vita giudiziaria italiana sia molto politicizzata è sotto gli occhi di tutti ». Proseguo con il consigliere di magistratura democratica Pivetti e con Sabino Cassese, « magistrati rientrati nei ranghi », per continuare con Emanuele Macaluso, voce di chi non ha voce, e quindi con Giuliano Pisapia. Qui il discorso si fa amaro e difficile: non può dire Giuliano Pisapia — ed egli conosce i sentimenti di stima che mi legano a lui — che egli è sofferente per l'arresto, come il giovane Werther. Si potrebbe essere sofferenti, semmai, nel conflitto tra la coscienza, da un lato, e la disciplina di partito, dall'altro, quando si fa prevalere la prima sulla seconda.

Per eliminare le citazioni di coloro i quali chiamo a testimoni, voglio riferirmi all'ultima testimonianza, credo la più autorevole, quella del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Carlo Federico Grosso: « Quel che non si giustifica nei magistrati è l'intervento aggressivo, la pressione nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato. Nel nostro recente passato abbiamo, invece, avuto episodi di pressione di singoli o di gruppi di magistrati che avevano valenza prettamente politica: ad esempio quando, all'epoca del decreto Biondi, Di Pietro ed altri PM del *pool* apparvero in televisione per bloccare quel provvedimento. All'epoca ero dalla loro parte e con moltissimi altri applaudii quel gesto, che mi sembrò a garanzia dell'indipendenza della magistratura. Oggi, a distanza di qualche anno, mi rendo conto che quell'intervento era prettamente politico e che un tipo di gesto così non può essere accettato ».

Allora io concludo, per stare nei tempi, ricordando Biagi, persona lontana dalle

parti: è vero o non è vero che in Italia gli imputati eccellenti più che cercarli si scelgono? (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Abbate. Ne ha facoltà.

MICHELE ABBATE. La solitudine politica nella quale mi relega la libertà di voto riconosciuta dal gruppo e dal partito popolare ai suoi deputati non indebolisce, né rende timido il convincimento che, come si dice, in scienza e coscienza ho maturato su questa vicenda. Un convincimento che si radica su un'analisi semplice ed insieme rigorosa degli aspetti per così dire tecnico-giuridici del caso, le cui innegabili suggestioni, che nascono — ben si intende — da una realtà processuale effettiva, rischiano di provocare ingannevoli sovrapposizioni di ambiti logico-giuridici diversi, condizionando di conseguenza valutazioni e giudizi.

Da ciò nasce forte l'esigenza, credo comune a tutta l'Assemblea, di dare indicazioni di chiarezza al paese, nel senso che in quest'aula non saranno pronunciate assoluzioni o condanne dell'imputato, che lo *status* del parlamentare e la sua elevatezza costituzionale non pongono in discussione il principio della parità legale e che la verifica cui siamo chiamati assolve alla sola finalità, pur essa di straordinaria importanza, di concedere o negare l'autorizzazione all'arresto di uno di noi.

Se sapremo fare questo, se sapremo cioè fare chiarezza, non vi è pericolo, quale possa essere l'esito del voto, che la classe politica veda compromessa la sua difficile centralità democratica, legandosi invece il rischio di delegittimazione, da taluni pure paventato, solo a quello che potrebbe definirsi un, a mio avviso modesto, pavido e consapevole sviamento dei peculiari fini dell'atto politico e cioè una sostanziale abdicazione del Parlamento ai suoi doveri.

Perché voto « no » all'arresto di Previti? Il tempo concessomi non mi consente

diffuse spiegazioni, cui pur sento di essere tenuto; devo però dire anzitutto che tra le opzioni culturali possibili di lettura degli atti — opzioni intese quali strumenti logico-giuridici di ricerca delle ragioni del contemperamento dei due valori costituzionali in campo: la tutela della completezza del *plenum* e la necessità dell'accertamento giudiziario — ho scelto quella del cosiddetto giusto processo. La tesi della preordinata volontà di nuocere da parte del giudice, dell'imboscata persecutoria e mistificante del giudice, che addirittura dovrebbe far ricorso alla falsificazione dell'accusa quale situazione ostativa alla concessione dell'autorizzazione richiesta si affida ad una patologia estremizzante, indicativa di comportamenti *latu sensu* eversivi piuttosto che alla verifica della legittimità e perciò della necessità dell'arresto.

Assai inquietante appare poi a mio avviso anche la tesi dell'opportunità politica delle scelte del Parlamento, specie se esse dovessero condurre all'ingiusta o comunque non processualmente indispensabile privazione della libertà personale di un rappresentante del popolo. Il criterio del giusto processo, invece, in quanto teso al riscontro di eventuali anomalie processuali o di eccessi logici nella lettura e nell'interpretazione delle circostanze di fatto e delle norme sostanziali e processuali, mi sembra ragionevole ed equilibrato, filtrato — come deve essere — attraverso un irrinunciabile e sereno esame del merito, cui peraltro si è fatto ricorso anche nelle altre fattispecie già sottoposte in passato all'esame di questo Parlamento. Comprendo i rischi ed anche le difficoltà di siffatto approccio al problema, ma non mi riesce di immaginare strumenti diversi che riescano a dare effettivi contenuti e valori al provvedimento autorizzatorio che l'articolo 68 della Costituzione affida in questa materia al Parlamento.

Ora, se questo è il corretto criterio di valutazione, e per me lo è, come non riconoscere — ed entro nel merito — la mancanza di indizi gravi di colpevolezza, quali ipotizzati nell'articolo 273, cioè

un'indicazione altamente, se non addirittura univocamente, prognostica della colpevolezza del giudicabile in ordine all'accusa ipotizzata al capo A) della contestazione? Ciò a parte la disarmante genericità: chi furono i giudici corrotti, quali e quanti furono gli atti giudiziari rimasti sviati dalle loro finalità ontologiche ed istituzionali, come e quando si sostanziò l'attività corruttiva rispetto alla quale è venuto meno — si noti, non è rimasto soltanto privo di riscontri — il nodo cruciale dell'ipotesi accusatoria, cioè l'esistenza di un conto corrente con provvista illimitata costituito presso l'Efibanca dal quale Previti avrebbe attinto...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Abbate. Colleghi, per piacere...

Prego, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE. È rimasta anche priva di riscontri positivi, se non addirittura smentita, anche l'altra circostanza, pur essa strategica nel quadro dell'incolpazione, quella relativa all'asserita dazione di denaro da Previti a Squillante nei locali del circolo canottieri Lazio, nel quale la teste di accusa Ariosto non fu mai vista. Come concordare poi sul piano delle esigenze cautelari — siamo sempre in tema di contestazioni di cui al capo A) — con l'ipotesi cui il GIP, più per dovere di ufficio che per motivato convincimento, dedica soltanto tre righe del suo imponente documento giudiziario, ipotesi, peraltro in alcun modo ancorata a specifiche modalità del fatto, che l'incolpato possa in concreto, cioè realmente, reiterare azioni criminali del tipo di quelle in valutazione, se lo schema accusatorio proposto, cui va rapportata la previsione di reiterazione, è costruito sulla centralità funzionale di Renato Squillante, per l'elevato ruolo istituzionale ricoperto, uno Squillante però ormai, e direi finalmente, posto, vuoi per la sua uscita dalla magistratura vuoi per altre comprensibili ragioni, fuori dal gioco, cioè in condizioni di non nuocere?

La residua esigenza del pericolo di inquinamento della prova, della quale il GIP ha fatto coincidere la durata con la

chiusura delle indagini preliminari, è ormai fuori tutela, per così dire, per scadenza del termine, onde la misura in ordine al capo A) sarebbe estinta, ai sensi dell'articolo 301 del codice di procedura penale.

La contestazione di cui al capo B) dell'accusa, quella legata alla vicenda IMI-Rovelli, è costruita su fatti e circostanze certamente indicativi sia della gravità delle condotte sia della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, come si sa, costituiscono il presupposto normativo della misura della custodia cautelare in carcere. Eppure, anche in ordine a tale ipotesi, la quale, in relazione al tempo del commesso reato, cioè alla conclusione dell'accordo corruttivo, non si sottrae ad una revisione critica perché l'ultimo atto del complesso iter corruttivo, quello della scomparsa della procura (gennaio 1992), non può sul piano logico non essere stato successivo all'accordo, sicché diventa difficilmente sostenibile la punibilità del Previti quale corruttore in atti giudiziari, visto che la speciale punizione del corruttore, ai sensi degli articoli 319-ter e 321, è stata introdotta solo con la legge del febbraio 1992; eppure, dicevo, anche in ordine a questa ipotesi la prospettata esigenza della potenzialità inquinante delle prove non sembra sussistere. Come è noto, siffatta esigenza può essere presa in considerazione solo quando lo stato di libertà dell'accusato può rappresentare un ostacolo al corretto evolversi del processo formativo della prova e della sua conservazione.

È evidente che tale esigenza va correlata ai capisaldi dell'accusa, perché è in relazione ad essi che si dispiega l'attività di indagine, di acquisizione e di conservazione della prova, con la conseguenza che, se i presupposti dell'accusa, cioè questi capisaldi, risultano acquisiti in maniera certa ed insieme protetti dal pericolo dell'inquinamento, l'esigenza non può sussistere.

Ebbene, i fatti sui quali è fondata l'accusa relativa alla vicenda IMI-Rovelli sono riassuntivamente indicati alla pagina 126 dell'ordinanza del GIP, il quale (sono

parole sue) « ne attesta l'avvenuta loro storica documentazione ». I fatti sono i seguenti: pagamento di una somma di denaro da parte degli eredi Rovelli, insanabile contrasto in ordine alla causale della dazione tra Previti e gli eredi Rovelli, uso del fondo di Pitara Trust per effettuare il pagamento (sono tutte circostanze documentate in atti), contatti telefonici, vicenda negoziale e processuale con rilevanti anomalie, la vicenda del presidente del tribunale di Roma, del presidente della Corte di cassazione, e via dicendo. Come si comprende agevolmente, trattasi di fatti ormai per così dire storicizzati, cristallizzati cioè...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è esaurito, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE. ...nella storia di questa vicenda processuale, discutibili ed interpretabili quanto si vuole, ma ormai inquinabili, perché fuori da qualsiasi dinamismo probatorio, cioè dal processo formativo della prova nel quale può annidarsi l'insidia.

Né può venire in considerazione — sto per concludere — ed essere risolutiva sul punto l'ipotesi, pur essa molto suggestiva, che l'esigenza in parola sarebbe finalizzata all'acquisizione di notizie relative all'identificazione dei destinatari dei flussi in uscita dai conti esteri di Previti. Le modalità di accertamento, essenzialmente, forse esclusivamente documentali di tali fatti ne pongono al riparo da possibile inquinamento l'acquisizione, sicché la finalità strumentale della misura in siffatta ipotesi trarrebbe causa dal solo rifiuto, certamente odioso e sprezzante, dell'indagato di fare...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Abbate.

MICHELE ABBATE. ...e sarebbe sostanzialmente volta ad ottenere la sua confessione, il che è giuridicamente insostenibile.

Queste le ragioni, signor Presidente, per le quali esprimo il mio « no » all'ar-

resto di Previti, tuttavia senza riconoscermi nelle indicazioni della relazione di maggioranza. Nel mio argomentare non vi sono tesi di complotto, non vi sono tesi di accanimento intenzionale...

PRESIDENTE. Onorevole Abbate, la ringrazio (*Applausi di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

È iscritto a parlare l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. L'applauso era per il precedente intervento...

PRESIDENTE. Allora lei aspetti il suo turno!

ROBERTO MANZIONE. No, Presidente, non ci tengo, mai come in queste occasioni!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un dibattito come quello che ci vede impegnati in questa sede diventa difficile l'approccio, il taglio da dare alla nostra discussione. Ho seguito con attenzione gli interventi che si sono succeduti per cercare di comprendere, sia razionalmente sia emotivamente, le motivazioni che spingevano i colleghi ad operare scelte, a volte tutte astrattamente sostenibili, anche se di segno opposto. Ho deciso allora di rivendicare, come spero accada nella sostanza per tutti i gruppi e per tutti i colleghi, quel diritto di libertà di coscienza che sempre deve ispirare il nostro comportamento.

Dirò con estrema chiarezza che non condivido l'ipotesi della premeditata macchinazione ai danni dell'onorevole Previti e del gruppo di forza Italia, giacché credo fundamentalmente nella giustizia e di non poter avere diritto di cittadinanza in un paese che riesca pur soltanto ad immaginare che i giudici, anziché applicare la legge, preconstituiscano gli elementi, addomesticano le prove e concorrano nel disegno scellerato di prevaricare, annientare e distruggere presunti avversari politici e non. Credo però che ognuno di noi abbia l'obbligo di non fidarsi acriticamente delle decisioni assunte da altri nel

momento in cui una responsabilità diretta involge e consegue ad una valutazione che non può essere distante, lontana ed asettica.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, tutti hanno messo in campo suggestioni, argomenti coinvolgenti e principi astratti abilmente ripiegati e condizionati da convincimenti preventivamente assunti. Guai però ad affrontare ogni decisione con l'animo di chi, invece di percorrere con attenzione e responsabilità il complesso ed impervio cammino storico dell'arida cronologia dei fatti, tenti di ripiegare gli stessi ad un convincimento predeterminato e preconcelto.

Ho sentito dotte esternazioni in merito al famoso *fumus persecutionis*, sulla sua valenza, sulla necessità di riscontrarlo attraverso un esame di legittimità del provvedimento emesso o invece sull'opportunità di valutarlo rispetto a canoni meno tecnici e più esterni; quasi fosse possibile delimitare l'ambito di un'analisi che deve non solo verificare l'impostazione eventualmente preconcelta del provvedimento custodiale, ma anche ricercare le motivazioni profonde di un rigore ingiustificato o di supposte ragioni politiche. Occorre allora secondo me operare una valutazione del quadro indiziario prospettato e delle esigenze cautelari paventate, certamente non tecnica ma neanche superficiale. Questo nella consapevolezza che l'eventuale intento persecutorio non debba essere per forza doloso, ma possa anche essere dovuto ad errore o a negligenza.

Come ho già detto, mi rifiuto di credere che esista una volontà ferma e predeterminata, lucida e perfettamente consapevole, intenzionata a colpire per fini diversi da quelli per i quali l'azione penale debba essere promossa ed il provvedimento custodiale possa essere richiesto e concesso. È stato abile il relatore di minoranza, il collega Bonito, ad enfatizzare la supposta macchinazione per portarci a scegliere fra la volontà di ribadire la credibilità della magistratura e quella di assumere decisioni che, secondo il suo assunto, apparirebbero destabilizzanti e

delegittimanti dell'intero ordine giudiziario. Collega Bonito, noi non vogliamo processare la magistratura, né vogliamo destabilizzare il sistema di garanzie che, pur abbisognevole di ritocchi (ci auguriamo che con la riforma della Costituzione tali ritocchi intervengano), sostanzialmente ancora ci convince.

Per accelerare questa scelta di campo, con fare suggestivo, l'altro relatore di minoranza, il collega Meloni, arrivava incidentalmente a ricordarci che altri coimputati sono stati arrestati e che una decisione favorevole a Previti aumenterebbe quella differenza, amplierebbe quel solco che esiste già nell'immaginario collettivo fra i deputati, i parlamentari e tutti gli altri. Diceva bene, in proposito, il collega Carotti, quando sottolineava il disagio che proprio i parlamentari responsabili avvertono, legato al fatto che l'essere membro del Parlamento può, in alcuni momenti storici, essere addirittura una specie di handicap giuridico. I relatori di minoranza, però, pur essendo stati bravi a spostare i termini della questione, non hanno espresso alcuna valutazione in merito alla reale consistenza del quadro indiziario e all'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, il collega Bonito si è limitato all'enunciazione impressionante di una serie di cifre, decine e decine di miliardi, che attraversano trasversalmente, a suo dire, i conti di Rovelli, Pacifico, Previti, Verde e Squillante. Grande effetto, grande suggestione, ma se questo denaro è realmente il prezzo della corruzione nel processo IMI-SIR, perché gli altri giudici non sono coinvolti nel processo? Perché nessuno degli altri componenti delle due sezioni del tribunale di Roma, della Corte d'appello di Roma e della Corte di cassazione è coinvolto nelle indagini? O ci si vuole far credere che un uomo solo — il dottor Filippo Verde, ad esempio — avrebbe potuto architettare, gestire e determinare le sorti di una vertenza così complessa? Che si indaghi sul trasferimento sospetto di fondi, ma si arrivi a determinare un quadro indiziario

più completo e più credibile, anche perché certi flussi finanziari — non lo neghiamo — sono senz'altro inquietanti.

Lo stesso dicasi per le contestazioni e le ricostruzioni relative al primo capo di imputazione, mi si consenta, più vicino ad una sceneggiatura di un romanzo, ad un *legal thriller* che ad un atto tecnicamente realmente idoneo a radicare la responsabilità penale.

E non voglio parlare dei problemi relativi alla competenza territoriale, che a mio avviso non poteva che essere radicata presso il tribunale di Perugia, né della paventata possibile prescrizione dei reati.

Serie perplessità, oltre che sul quadro indiziario, permangono poi rispetto al quadro cautelare. Al riguardo, sono d'accordo con la collega Li Calzi quando afferma che l'attualità — altro dato essenziale — delle esigenze cautelari non opera più rispetto al capo A) delle contestazioni, essendo stato chiesto il rinvio a giudizio, segno dell'evidente conclusione delle indagini e del venir meno di ogni possibile attuale capacità di inquinamento probatorio. Lo stesso dicasi per il capo B), atteso che anche la rogatoria internazionale relativa al conto « Mercier », espressamente indicata dal GIP, si è allo stato conclusa. Senza considerare che, a parte la valenza qualitativa, la mole quantitativa delle attività investigative e probatorie assunte appare più che considerevole.

Nulla appare opportuno affermare, infine, in merito al pericolo di reiterazione, essendo debole, per la verità, la motivazione adottata dal GIP sul punto.

Ed allora devo confessare che il mio pensiero in questo momento è diretto ai coimputati, giacché, come sono convinto che non esistono gli estremi per l'arresto dell'onorevole Previti, così sono convinto che, se la custodia rimane un'eccezione nel nostro ordinamento processuale e non può e non deve essere usata — come dice anche il Capo dello Stato — per estorcere confessioni, neanche gli altri imputati avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori provvedimenti custodiali, anche se attenuati, nella considerazione che, in assenza di reali esigenze cautelari, la

privazione della libertà personale non possa che conseguire ad una sentenza di condanna dopo un giusto processo (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD e di forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

FEDERICO ORLANDO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quell'aria di sacrestia dorotea che ha aleggiato ieri in tutti i settori di quest'aula ha accresciuto in me il disagio di far parte, sia pure molto marginalmente e molto provvisoriamente, della classe politica. Io credo che quando, dopo Tangentopoli, è emersa con il caso Previti la più grave di tutte le corruzioni, quella della magistratura, avremmo dovuto avere un sussulto di responsabilità e andare al cuore del problema, e cioè come possa salvarsi una democrazia quando sono in vendita non suoi ministri o deputati, ma suoi giudici, quelli cioè che dovrebbero giudicare della corruzione di tutti gli altri. Vogliamo dare nuove garanzie di indipendenza alla magistratura — perché questo è il problema — o vogliamo solo contestare i giudici che toccano la sacrestia della politica, come s'è fatto in bicamerale e abbiamo continuato a fare ieri in quest'aula?

Questo, ripeto, è il problema che il caso Previti ci poneva e che la Camera mi sembra abbia eluso. E non ditemi che qui c'è da parlare solo di *fumus persecutionis*, perché si è parlato di tutto, con sfoggio di cultura giuridica processuale e sostanziale, ma nessuno ha ancora detto come sopravviva una Repubblica democratica se i suoi giudici possono venire comprati, condizione necessaria e sufficiente anche del golpismo. Perciò io non pronuncerò una requisitoria contro il presunto corruttore dei giudici e nemmeno un'arringa a sua difesa, avendo a ciò già provveduto il relatore per la maggioranza nella inedita veste di « giudice dei giudici » o, se preferite, di avvocato parlamentare.

Non mi piace né il « tintinnar di manette » né il tintinnar di ...rosari o di parcelle, mi interessa ben altro: mi inte-

ressa la difesa delle istituzioni liberaldemocratiche minacciate dal mercimonio nel più delicato dei tre poteri dello Stato, quello giudiziario.

Mi limiterò a ricordare ciò che tutti i colleghi sanno benissimo e cioè che la nostra democrazia, attraverso lo Statuto albertino e poi la Costituzione repubblicana, ha accolto dal Parlamento inglese l'immunità per le idee e i voti espressi dai parlamentari, e dall'assemblea rivoluzionaria francese l'immunità dall'arresto: due immunità volte a tutelare i rappresentanti del popolo dagli arbitri dei re. Ma noi abbiamo umiliato l'immunità per le opinioni fino a coprire con essa l'oltraggio e l'ingiuria a danno di indifesi cittadini e abbiamo trasformato il sospetto verso i moschettieri del re in sospetto verso i magistrati del pubblico ministero, snaturando la garanzia per i deputati della rivoluzione in privilegio per i deputati di Tangentopoli.

È vero che l'onorevole Previti ha posto come distico ad un suo libro sulla giustizia — che ho letto con attenzione — uno sfiduciato pensiero di Leonardo Sciascia, e cioè che non esistono uomini giusti nella giustizia, ma è altrettanto vero che i giudici non giusti, come la vicenda forse dimostra, allignano più nei tribunali frequentati dall'onorevole Previti che non nelle procure da cui egli si difende.

Signor Presidente, ieri il procuratore generale della Corte dei conti ha denunciato che Tangentopoli continua, anzi dilaga. A questo morbo che potrebbe uccidere la nostra democrazia, snaturando la sete di giustizia dei cittadini nell'illiberale giustizialismo per cui l'indagato è già colpevole, noi abbiamo risposto con un emendamento, venerdì scorso, che esclude dalle nuove norme anticorruzione il 99 per cento del personale politico amministrativo.

Abbiamo ripristinato con tecnica dorotea il finanziamento dei partiti; stiamo per concedere denaro pubblico a giornali privati che si autoproclamano organo di partiti virtuali; stiamo per decidere su una

vicenda infinitamente più grande dell'onorevole Previti con una visione ultrariduttiva del problema.

Questo accumularsi di nostre responsabilità di fronte ai cittadini, signor Presidente della Camera, rende prevenuti i cittadini verso di noi e rende perciò meno libero ciascuno di noi nel voto di questa sera. Viene prima la tutela corporativa del parlamentare o la credibilità del Parlamento, che non è minacciata da una procura della Repubblica ma dalla rivolta morale del paese contro quello che facciamo, o, peggio, dalla sua sprezzante indifferenza per tutti noi? Come liberale non ho dubbi sul principio: prima la condanna, poi la pena!

Però questo Parlamento ha fatto e fa di tutto — e me ne dispiace — per renderne difficile la coerente applicazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Orlando.

È iscritto a parlare l'onorevole Melograni. Ne ha facoltà.

PIERO MELOGRANI. Signor Presidente, colleghi, ogni qualvolta la nostra Camera prende in esame le autorizzazioni in materia penale previste dall'articolo 68 della Costituzione accade che l'opinione pubblica, o almeno gran parte di essa, si turbi per il fatto che i deputati non siano trattati come tutti gli altri cittadini ma detengano alcune prerogative o privilegi.

I turbamenti dell'opinione pubblica sono stati così forti da indurre il Parlamento nel 1993 a modificare l'articolo 68 della Costituzione per restringerne la portata.

Io stesso, entrando a far parte di questa Assemblea nel maggio del 1996, mi chiesi se fosse equo che possedessi, alla pari degli altri miei colleghi, tale protezione giuridica. Sono quindi andato a guardarne la storia per trovarne le ragioni e vi esporrò qui le cinque conclusioni alle quali sono giunto.

L'origine delle prerogative, innanzitutto, si trova nella origine stessa dei parlamenti e dunque del Parlamento in-

glese, il quale addirittura sei secoli fa ottenne che fosse solennemente riconosciuta ai deputati la libertà di parola e che il re non potesse ingerirsi nelle attività parlamentari. Da allora in poi, in tutti gli Stati aperti alla democrazia, i membri dei parlamenti sono stati protetti da norme speciali.

La prima conclusione è dunque la seguente: benché le prerogative parlamentari esistano da secoli, la pubblica opinione può ancora rifiutarle se il rapporto tra la politica e la società si incrina e dunque se i politici non sanno comunicare e giustificare di fronte alla nazione le ragioni profonde del loro *status* giuridico speciale.

La seconda conclusione è che i deputati hanno cominciato a disporre di speciali prerogative secoli or sono perché il loro compito è, o almeno dovrebbe essere, quello di essere liberi di criticare il potere, di attaccare i potenti quando commettono spropositi, di porsi in urto con chi detiene le chiavi delle prigioni o intimorisce i cittadini facendo udire il tintinnio delle manette. Si può ben capire come, fin dal 1789, la camera elettiva dei rivoluzionari francesi sancisse l'inviolabilità della persona di ciascun deputato. Inviolabile fino ad allora era stato il sovrano; la nazione, rivendicando per se stessa la sovranità, ne trasferiva i privilegi anche ai suoi rappresentanti.

Chi conosce la storia sa molto bene, tuttavia, che, nonostante le prerogative, la situazione francese degenerò e che la testa fu tagliata sia al re sia ai deputati, perfino a Danton e a Robespierre. All'epoca del terrore, il 13 novembre 1793, il deputato Barère si spinse fino al punto di negare che i deputati suoi colleghi avessero diritto di esporre le loro ragioni a difesa. Questo diritto, secondo Barère, avrebbe violato i sacri principi dell'eguaglianza, dato che gli altri cittadini non possedevano più, neppure essi, la potestà di difendersi.

L'esperienza rivoluzionaria francese ci conduce alla nostra terza conclusione, vale a dire alla constatazione del fatto che le assemblee parlamentari, lungi dal pro-

teggere sempre e comunque i propri membri dagli abusi della giustizia, possono tutto al contrario porsi al servizio di quegli abusi. Il fenomeno è molto più diffuso di quanto non si creda. Nella nostra stessa Italia accadde una settantina di anni or sono che 120 deputati, tutti ovviamente dell'opposizione, fossero puniti dai loro colleghi con la perdita del mandato parlamentare e quindi con la perdita delle relative prerogative previste dagli articoli 45 e 46 dello Statuto albertino.

L'articolo 68 della Costituzione, nella prima versione voluta dai costituenti, ampliava le prerogative già previste dallo Statuto albertino e in ogni caso assicurava ai deputati una protezione più vasta di quella fornita oggi dopo le modifiche apportate nel 1993.

L'autorizzazione a procedere, infatti, era prevista per tutti i reati senza specificare che essa dovesse riguardare le sole opinioni o i soli voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, com'è oggi. La protezione più estesa, vale a dire quella accordata ai deputati anche nei procedimenti penali relativi ad imputazioni non politiche, mirava a bloccare ogni atto dell'autorità giudiziaria e di polizia che potesse comunque ispirarsi a motivazioni politiche o che potesse comunque determinare conseguenze politiche più gravi della mancata punibilità dell'imputato.

Quanto appena detto si giustifica con quella che possiamo definire la nostra quarta conclusione, vale a dire che ai deputati viene riconosciuto un trattamento speciale per il semplice fatto che, a causa della loro funzione rappresentativa, sono molto più esposti ad eventuali abusi di quanto possa accadere ai cittadini qualunque.

Taluno potrebbe obiettare a questo punto come non sia corretto insistere sugli eventuali abusi della giustizia poiché quest'ultima, per definizione, dovrebbe collocarsi al di sopra di ogni sospetto. Sappiamo invece che purtroppo, in Italia, è in atto una gravissima crisi del sistema giudiziario, denunciata anche dai suoi maggiori esponenti; sappiamo altresì che

tale crisi è parallela alle profonde difficoltà della società politica in fase di passaggio tra la prima e la seconda Repubblica. Il complesso rapporto tra magistrati e politici assume connotazioni addirittura drammatiche, con un indebolimento generale della classe politica di cui la modifica apportata all'articolo 68 della Costituzione rappresenta soltanto una delle manifestazioni. Dunque la quinta, ed ultima, conclusione alla quale arriviamo è che, soprattutto in un momento come questo, la classe politica dovrebbe garantire il suo ruolo interrompendo ogni interferenza la quale possa, sia pur minimamente, indurre in sospetto.

Nel caso dell'onorevole Cesare Previti, oltre tutto, non è minimamente posta in discussione la facoltà di processarlo e, se del caso, di condannarlo ma soltanto quella di sottoporlo a carcerazione preventiva. Le considerazioni fin qui svolte mi inducono pertanto a votare e a suggerire di votare contro questa carcerazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Acierno. Ne ha facoltà.

ALBERTO ACIERNO. Signor Presidente, è sempre difficile parlare, soprattutto quando lo si deve fare sulla libertà o sulla carcerazione non di un parlamentare, ma di un cittadino. Voterò «no», voterò contro la richiesta fatta nei confronti dell'onorevole Previti ma non perché sia convinto della sua innocenza piuttosto che della sua colpevolezza: io credo infatti che noi siamo chiamati a stabilire se, a nostro parere, gli estremi della custodia cautelare siano dovuti o no.

Ho letto le carte che sono state inviate alla Camera e che motivano tale richiesta.

Senza voler entrare nel merito di un futuro processo — perché io non sono né un avvocato, né un ex magistrato —, credo comunque che una cosa sia certa: vi è un'accusa che è convinta della colpevolezza dell'onorevole Previti; e lo è partendo da alcuni movimenti di denaro (e ci ha fornito dati relativi a somme, a ver-

samenti, a numeri di conto corrente e a valute). Forse ha ragione o ha torto, ma quello è un problema che non potremo risolvere noi in questo Parlamento. Vi sarà un processo; speriamo che si svolga nel più breve tempo possibile e che faccia chiarezza!

In questo caso, il problema è un altro: il GIP sostiene che l'onorevole Previti deve andare in galera perché può inquinare le prove. Ma sono le stesse carte che ha fornito il GIP a questo Parlamento a dire esattamente il contrario! A meno che l'onorevole Previti non sia in grado di andare a cancellare movimenti di denaro e di entrare nelle contabilità dei grossi istituti bancari svizzeri per cancellare transazioni di miliardi. Io non credo che l'onorevole Previti abbia questo potere! Non ho quindi nessunissima perplessità a ribadire che non vi sono le motivazioni sulla base delle quali l'onorevole Previti debba andare in galera.

Ma nel caso di specie vi è un problema ben diverso: questo Parlamento con il voto che esprimerà oggi, al termine del dibattito, darà un ulteriore segnale al paese: questo è un Parlamento che vuole andare verso il terzo millennio; e allora vuole rimettere in chiaro la posizione delle Camere rispetto a chi amministra le giustizie nel nostro paese.

Signori colleghi, vi è troppa confusione: non possiamo più permettere la mortificazione della politica, del Parlamento e delle istituzioni dando modo a pochi (per fortuna!) magistrati di continuare a perseguire fini che sono troppo lontani dalla giustizia, pur di finire sulle pagine dei giornali (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-patto Segni-liberali, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei partire da una premessa metodologica contenuta nella relazione dell'onorevole Carmelo Carrara.

Il Parlamento — dice la relazione — non deve rivisitare la decisione dell'organo

giudiziario; non ha cioè il potere-dovere di una rivalutazione di dettaglio del provvedimento giudiziario, ma deve sottoporre ad autonoma valutazione la rispondenza della richiesta misura cautelare ai suoi archetipi legali. Questa è la condivisibile premessa metodologica di quella relazione la quale, a mio avviso, definisce la natura e il tipo della decisione del Parlamento, nonché i limiti della sua cognizione.

Questa premessa metodologica, a mio avviso, trova un riscontro puntuale nella prassi parlamentare: mi riferisco al fatto che, secondo una consolidata prassi, i deputati non appartenenti alla Giunta non hanno accesso indiscriminato e generale agli atti del procedimento, non sono ammessi cioè alla lettura delle carte processuali. Se noi riconosciamo legittima questa prassi — che a me pare del tutto coerente con la natura e la composizione dell'organo parlamentare — ne dobbiamo trarre il necessario corollario, che è imposto dalla correlazione (che non deve mai far difetto) fra i limiti della cognizione e i limiti della decisione di un organo; dobbiamo riconoscere, cioè, che l'autonoma valutazione del Parlamento non può scendere nei dettagli del provvedimento giudiziario (come farebbero un GIP, un giudice del riesame o la Corte di cassazione). Mi pare, però, che questa premessa metodologica della relazione non sia rispettata nel concreto e che sia, anzi, tradita tutte le volte — e sono tante! — in cui la relazione stessa scende nel dettaglio della ricostruzione in fatto o delle dispute in diritto sulle questioni che la vicenda propone.

Prendiamo ad esempio la questione della prescrizione, sulla quale la relazione si intrattiene diffusamente e lungamente. Ora, se fosse manifesto che i reati addebitati all'onorevole Previti fossero prescritti, senza alcun dubbio la misura cautelare sarebbe ingiustificata; infatti è palesemente ingiustificata una misura cautelare a fronte di un reato già estinto o destinato all'estinzione. Ma può la discussione in quest'aula trasformarsi in un dibattito giudiziario sulle complicate e — per la verità — assai opinabili implica-

zioni in fatto e in diritto sulla questione della prescrizione? Io credo sia assolutamente improponibile ed impossibile, non solo per mancanza di tempo ma anche proprio per la struttura dell'organo, che non è deputato a ciò.

Personalmente penso che quella eccezione di prescrizione sia infondata. Ma ciò non conta, quale che sia il giudizio di ognuno di noi: è sufficiente che la questione sia problematica per escludere che possa essere assunta come indice di indebita persecuzione da parte dell'autorità giudiziaria.

Credo che lo stesso discorso si possa fare sulla questione della competenza. Non c'è dubbio che l'usurpazione della competenza da parte di un'autorità giudiziaria possa essere legittimamente assunta come indice significativo di una persecuzione indebita. Anche in questo caso non può rilevare il giudizio personale che può trarne ciascuno di noi. Per quanto mi riguarda, sono convinto che la competenza dell'autorità giudiziaria milanese sia quanto meno assai dubbia. Ma anche in questo caso non possiamo disconoscere che la questione sia quanto meno problematica. In sostanza non possiamo assumere l'incompetenza problematica (o la competenza, a seconda del punto di vista) come indice di un intento persecutorio, cioè di un'oggettiva situazione di indebita persecuzione.

Ciò basta, quindi, per eliminare quel carattere di persecutorietà che assegna la relazione, peraltro con argomento a mio avviso debole e non pertinente. In particolare, voglio tuttavia spendere una parola sulla famosa questione della intercettazione o pseudo-intercettazione nel bar Mandara, un episodio certamente grave; ancora più grave, a mio avviso, è che quell'episodio sia rimasto privo di sanzione nelle sedi proprie, processuale o disciplinare. Quell'episodio avrebbe avuto bisogno di una risposta, poiché — ripeto — è piuttosto grave. Tuttavia, con la pretesa ed indebita persecuzione dell'onorevole Previti quel deprecabile episodio non ha assolutamente nulla a che vedere, per la semplice ragione che si è verificato

quando l'onorevole Previti era del tutto estraneo all'orizzonte dell'indagine. È quindi meramente arbitrario ed eccessivo addebitare a quei magistrati un intento persecutorio verso una persona che non si trovava per nulla nell'orizzonte delle indagini. Quindi il ruolo, peraltro del tutto marginale, che la relazione assegna alla pretesa usurpazione della competenza non ha assolutamente nulla a che vedere con l'ipotesi di un esercizio arbitrario e persecutorio dell'azione penale nei riguardi dell'onorevole Previti. È una critica alla relazione, che forse — qualora ve ne fosse il tempo — meriterebbe critiche di dettaglio ancora più profonde su alcune affermazioni palesemente non pertinenti al fine del nostro decidere.

Dirò ora in estrema sintesi come a mio avviso andrebbe impostata la questione e quali sono le ragioni del mio «no» alla proposta della Giunta, con il relativo «sì» alla autorizzazione.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI. Concludo rapidamente, Presidente.

Secondo me per quanto riguarda il capo A) non si può riconoscere la necessità della custodia cautelare per la semplice ragione che l'esigenza della tutela delle indagini (l'unica che può giustificare siffatta misura) è superata essendo scaduti i termini dell'indagine. Su questo la relazione ha ragione.

PRESIDENTE. Dovrebbe proprio concludere, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI. Sì, Presidente.

Dicevo che su questo la relazione ha ragione. Non è così, però, per il capo B). L'autorità giudiziaria ci propone una necessità di carattere istruttorio: sono in corso rogatorie; non preoccupa la possibilità di inquinamento per quanto concerne i documenti, ma vi è un rischio concreto, un pericolo concreto che possano essere manipolati i destinatari e la causale. Credo che ciò sia plausibile. Qui

non dobbiamo emettere una pronuncia di condanna, ma un giudizio di plausibilità sulla richiesta dell'autorità giudiziaria. È il ruolo ed il limite del Parlamento. Credo che dire di no a questa sollecitazione sarebbe una prevaricazione del nostro ruolo (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Intervengo per rassegnare all'Assemblea le ragioni che mi hanno convinto per il «no» all'arresto con vera libertà di coscienza, alla quale il mio gruppo — lo voglio sottolineare poiché mi sembra un fatto non trascurabile — ha affidato la decisione in una vicenda così delicata.

Dico subito che non concordo sulla tesi ribadita nella relazione di minoranza dai colleghi Meloni e Bonito, basate esclusivamente sul *fumus persecutionis* che si fa coincidere con il dolo del magistrato. Questo *fumus*, per così dire soggettivo, scatterebbe solo in presenza di una volontà persecutoria dell'autorità giudiziaria nei riguardi di un parlamentare, in mancanza della quale l'autorizzazione dovrebbe essere sempre concessa. Tale assunto è palesemente erroneo come risulta anche dal fatto che è statisticamente irrilevante, poiché quasi mai è stata negata l'autorizzazione per questo motivo. Inoltre, porta alla conseguenza che ad ogni richiesta di arresto conseguirebbe un procedimento nei confronti del magistrato richiedente; il che non è mai accaduto.

Credo invece che, per una corretta decisione, la Camera debba valutare comparativamente i diversi e contrapposti interessi costituzionalmente protetti, sui quali viene ad incidere la misura cautelare nei confronti di un parlamentare: da una parte quello del processo e di assicurare alla giustizia il presunto autore di un reato; dall'altra la libertà personale dell'imputato con la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva e soprattutto, per ciò che ci interessa, l'integrità della composizione della Camera

così come voluta dal corpo elettorale. Il rispetto del *plenum* non è un fatto esclusivamente numerico, giacché non si tratta di fare in modo che siano presenti tutti i deputati, cosa che del resto non accade quasi mai. D'altra parte, l'articolo 64 della Costituzione non richiede, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, la presenza di tutti i suoi membri. Tale esigenza, invece, si correla alla sovranità popolare, alla quale direttamente consegue, e garantisce la corrispondenza della composizione complessiva del Parlamento con la volontà espressa dall'elettorato, che verrebbe meno nel caso in cui forzatamente mancasse qualcuno dei suoi membri.

Mentre nel caso di condanna passata in giudicato il legislatore costituzionale, nella riforma nel 1993, ha ritenuto che essa debba prevalere rispetto a qualsiasi altro interesse e vada eseguita senza bisogno di autorizzazione, nel caso di richiesta di arresto cautelare l'esecuzione va raffrontata al valore costituzionale dell'integrità dell'Assemblea. E per fare ciò vi è un'unica possibilità: delibare il merito del provvedimento per valutarne la fondatezza in forza dei criteri e delle condizioni previsti dal codice, come d'altra parte si è sempre fatto in passato. L'eventuale infondatezza del provvedimento, non dolosa ma colposa, non soggettiva ma anche oggettiva e cioè posta in essere dal giudice che pure agisca con assoluta serenità nei confronti del parlamentare, concretizza il *fumus persecutionis*, che deriva da un'applicazione errata dei criteri previsti dal codice e quindi determina la prevalenza del valore collegato alla sovranità parlamentare, cioè l'integrità della composizione della Camera, rispetto all'esecuzione di un provvedimento che si ritiene infondato o comunque privo dei necessari requisiti. Questo è il percorso che il Parlamento deve seguire in ogni caso di richiesta di arresto ed anche nella fattispecie in esame, che presenta due distinte ipotesi di reato, che per questo vanno affrontate separatamente.

Per la prima è di tutta evidenza la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza

richiesti dall'articolo 273 del codice di procedura penale per l'applicazione di qualsiasi misura cautelare personale. La genericità dell'accusa nei confronti di Previti, per il quale nel periodo in questione nel capo A) non viene indicato un solo episodio di corruzione in atti giudiziari, non può condurre ad altre conclusioni. Ma vi è il fatto, che chiude definitivamente il discorso sul punto, costituito dallo spirare del termine delle indagini preliminari, che secondo il GIP costituisce il limite temporale di applicazione di tale misura e la stessa, poiché non è stata rinnovata, per l'articolo 301 del codice di procedura penale, si è definitivamente estinta. Credo non sia il caso di aggiungere altro per un capo di imputazione per il quale la misura cautelare è scaduta e si è, quindi, esaurita.

Discorso diverso va fatto invece per il secondo capo di imputazione, perché agli atti è disegnato uno scenario di indubbia, particolare gravità, sia per la pesantezza del complessivo quadro indiziario che lo supporta, sia per la portata del fatto in sé.

Non credo alla tesi del complotto ordito da più parti contro Previti, nella quale — neanche a dirlo — si affacciano pure i servizi segreti, tesi che considero risibile. Dissento anche dall'impostazione del relatore per la maggioranza, perché non enfatizzo l'accanimento contro Previti dei giudici milanesi, non potendosi trasformare questa vicenda in un giudizio pro o contro i giudici stessi, i quali comunque hanno inciso un bubbone, ricostruendo nella vicenda IMI-SIR uno scenario a dir poco inquietante, con un quadro probatorio rilevante che certo dovrà essere verificato dal dibattimento. Dico però che nella sostanza si tratta di fatti, anche documentalmente ricostruiti, per i quali c'è solo da celebrare il processo, e che non possono ritenersi sussistenti le esigenze richieste dal codice per l'arresto: non quella di cui alla lettera b), esclusa dallo stesso GIP, né quella di cui alla lettera c), perché non si vede come l'onorevole Previti, la cui vicenda processuale è ormai nota a tutti, potrebbe

anche soltanto tentare di compiere negli ambienti giudiziari gli stessi reati che gli vengono addebitati per il passato.

Quanto alla conservazione della prova, dopo il notevole lasso di tempo trascorso dall'inizio delle indagini, il provvedimento non giustifica la singolare possibilità, adombrata dal giudice, dell'inquinamento interpretativo delle prove documentali raccolte — ed è proprio questo il punto — e documentalmente acquisite al processo. In esso è ormai fissato il movimento dei conti correnti di Previti, così come sono parimenti consegnati al processo e — lo si diceva bene prima — storicizzati tutti gli altri elementi che formano il complessivo quadro indiziario del secondo capo di imputazione, per il quale non è ipotizzabile (e non viene per la verità neppure indicata) alcuna possibilità di alterazione, almeno nella sua concretezza, così come pretende il codice.

Il provvedimento non può neanche giustificarsi con il fatto che non sono stati individuati tutti i movimenti dei conti correnti sequestrati per l'astratta ipotesi di un raccordo tra coimputati, che potrebbe — lo si diceva prima — interferire su tale individuazione, raccordo che, se del caso, in oltre due anni di indagine già c'è stato e che, semmai, proprio ora, in questa fase, sarebbe oltremodo problematico, a meno che — come anche veniva poc'anzi evidenziato — non ci sia un retropensiero che sottende il provvedimento, ossia che lo si vuole utilizzare per indurre Previti a riferire sui fatti e, quindi, sui movimenti e sui destinatari non individuati dei suoi conti correnti.

Ciò certamente non può essere avallato dal Parlamento, se è sincero il plauso da tutti fatto al discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.

Concludo, Presidente. Il provvedimento d'arresto anche per il secondo capo d'imputazione difetta delle necessarie, indispensabili condizioni di legge ed è per questa ragione, giusta le considerazioni prima svolte, che io ritengo non possa essere autorizzato da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Novelli. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Chiedo scusa se parlo con qualche difficoltà, non dovuta all'argomento all'ordine del giorno, ma ad un fastidioso disturbo alla gola.

All'inizio della X legislatura uno sparuto gruppo di deputati neoeletti avviava, alla luce di quanto stava accadendo nel paese, un discorso critico sull'istituto dell'immunità parlamentare, proponendo di separare nettamente i reati di opinione da quelli cosiddetti comuni.

Eravamo nel 1987 e l'opinione pubblica dall'inizio degli anni ottanta era continuamente scossa da episodi di malcostume, di corruzione, di malaffare, come mai era accaduto in passato. Episodi che vedevano coinvolti uomini politici, parlamentari, pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. I palazzi del potere, le segreterie dei partiti, le sedi istituzionali erano impermeabili ad ogni richiamo a ciò che stava accadendo nel paese, considerando i singoli episodi di malaffare che venivano denunciati come incidenti di percorso.

La difesa dell'immunità parlamentare anche per i reati comuni trovava in quest'aula una maggioranza blindata, non solo per bloccare ogni eventuale modifica costituzionale, ma soprattutto per respingere le richieste di autorizzazione a procedere e di arresto che andavano di mese in mese crescendo.

Il tempo non mi permette di elencare i casi più clamorosi di diniego alle richieste dei magistrati da parte di questa Assemblea. Per un malinteso senso di difesa delle prerogative dei parlamentari venivano non solo difesi ma protetti fior di mascalzoni che usavano la politica e le istituzioni per i loro affari privati, corrompendo e lasciandosi corrompere.

Un nostro collega, illustre storico del pensiero politico, Luigi Firpo, scriveva in uno dei suoi graffianti « Cattivi pensieri » nel giugno 1988, sotto il titolo « Onorevoli alla luce del sole », a sostegno di questa nostra piccola battaglia per la revisione dell'immunità: « Guai se si diffonde l'opi-

nione che nel sacrario della democrazia possa essersi instaurato un principio di omertà come nel gioco delle tre scimmie, che non guardano, non vedono e non parlano ».

Purtroppo negli anni che seguirono si è abusato di quel gioco, poiché l'immunità parlamentare si è difatti tramutata in impunità parlamentare. Come siano andate a finire le cose è noto a tutti.

Già allora, però, noi c'eravamo posti, in caso di arresto, il problema del *plenum* dell'Assemblea, da qualche collega trattato in questo dibattito. La soluzione era stata indicata con l'introduzione del supplente in caso di impedimento fisico del parlamentare, non soltanto per ragioni giudiziarie.

Purtroppo, nelle Commissioni bicamerali preposte alla revisione costituzionale il problema non è mai stato preso in considerazione.

Questa riflessione sul *plenum*, che avevo sviluppato nelle scorse settimane in un articolo pubblicato dal settimanale *Avvenimenti*, mi valse la collocazione tra i dubbiosi circa la richiesta oggi al nostro esame. Ho letto con attenzione, come penso tutti voi, i documenti e la motivazione del grave provvedimento: onestamente mi è parso più che giustificato il rischio dell'inquinamento delle prove che i magistrati intendono ancora produrre, considerati i comportamenti dell'inquisito, ampiamente documentati. A maggior conforto di questa mia decisione sono venute la deposizione resa dall'interessato di fronte alla Giunta e le sue comparse televisive.

Signor Presidente, anche per queste ragioni, per consentire agli inquirenti di fare completa luce non solo sulle questioni che riguardano l'avvocato Previti ma anche, in modo particolare, su quello che avevamo chiamato non a caso non molti anni fa il « porto delle nebbie », il palazzo di giustizia di Roma, ricordo a lei e a tutti noi che sulla vicenda IMI-SIR-Rovelli-magistratura romana presentammo interrogazioni sin dal giugno 1993, senza ricevere alcuna risposta, come ha documentato l'Adusbef, l'associazione per la difesa

degli utenti, che per prima ha denunciato lo scandalo dei mille miliardi versati dall'IMI, a quanto pare ingiustamente, agli eredi Rovelli; sono quattrini della collettività, di tutti gli italiani, e quei soldi credo vadano restituiti. Se scandali ci sono, come consiglia il Vangelo, è meglio portarli alla luce (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo e di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che dobbiamo decidere oggi è una questione di coscienza, nel senso che non possiamo tenere conto di baratti politici, non possiamo tenere conto di schieramenti politici, non possiamo tenere conto dell'emotività popolare. Si tratta di formarsi un sereno e retto giudizio per sostanziare un atto politico qual è l'autorizzazione richiesta dalla Costituzione per determinati atti del magistrato penale restrittivi della libertà personale del parlamentare, al fine di tutelarne la funzione nel quadro dell'autonomia delle istituzioni parlamentari. Ma la Camera, chiamata a pronunciarsi sull'autorizzazione, deve provvedere con la finalità di tutelare la propria funzione costituzionale, valutando se il magistrato intenda vulnerarla colpendo senza fondato motivo un proprio componente.

Si dice in dottrina che oggetto della valutazione è il *fumus persecutionis*; v'è comunque concordanza in dottrina che mai la Camera può svolgere quello che è il compito costituzionale della magistratura. L'esame della Camera non può trasformarsi in un accertamento della sussistenza del reato e della colpevolezza del deputato imputato, e tanto meno in un accertamento dei presupposti di legge per l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale. Questo è incontestabile, perché tocca il fondamento della democrazia, l'equilibrio e l'autonomia, senza invasione di campo e senza sviamento di alcun potere costituzionale.

La Camera non è, rispetto al GIP, il tribunale della libertà, e l'onorevole Previti l'ha perfettamente ritenuto; la sua tesi difensiva di fondo è il complotto, come la tesi di fondo del relatore per la maggioranza della Giunta è l'intento persecutorio. Però, onorevoli colleghi, perché intento persecutorio ci sia occorre che l'impianto accusatorio sia *ictu oculi* distorto, intento persecutorio evidente ovvero inconsistente, intento persecutorio latente. Ma quando, come nella specie, i capi di imputazione (che sono due e non dieci; sarebbe questa un'altra sfaccettatura possibile dell'intento persecutorio, la quantità dei capi di imputazione) o almeno uno dei due è certamente corroborato da un complesso probatorio convincente e si tratta di un reato grave, che per giunta nulla ha a che fare con la funzione politica, non spetta a noi valutare se ci siano le condizioni o meno per la custodia cautelare e se sia ancora possibile l'inquinamento della prova. Solo il giudice, che è nel processo, può stabilire se vi sia la necessità della custodia cautelare. La misura penale è attribuita solo al giudice; questo è compito esclusivo e peculiare del giudice di primo grado e di quello di seconda e di terza istanza per l'ipotesi di impugnazione.

Escluso l'intento persecutorio per l'esistenza di indizi ragionevolmente sufficienti a sostenere e sostanziare un impianto accusatorio, l'autorizzazione non può non essere concessa, proprio per quel giudizio della coscienza che a questo punto del discorso diventa profondo rispetto delle autonomie istituzionali e paladino della ricerca della verità, ricerca da consentire a tutto campo e con gli ordinari strumenti previsti dalla legge a chi la Costituzione la affida, cioè a giudici sereni e imparziali, che perciò devono, prima della condanna, limitare le libertà del cittadino solo se necessario, se questa necessità è suffragata dalla legge, dai presupposti e dalle condizioni che essa pone.

La nostra coscienza, signor Presidente e colleghi, è serena. Se il nostro resta un giudizio politico e non l'esercizio di un

potere giurisdizionale, che non ci compete, l'augurio è che chi questo potere giurisdizionale deve esercitare lo eserciti con grande competenza e con illuminata coscienza. L'autorizzazione, nel rimuovere un ostacolo che incide sul processo, non solo non rimuove l'esclusiva responsabilità dei giudici, ma responsabilizza ancor più la magistratura. Il Parlamento crede nella magistratura. La magistratura sappia rendersi sempre credibile di fronte al popolo e al Parlamento (*Applausi di deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo, della sinistra democratica-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Presidente, colleghi e colleghe, il dibattito di ieri e l'attenta lettura della relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere nonché della relazione di minoranza mi inducono a richiamare l'attenzione di noi tutti sui principi costituzionali che sorreggono la materia in esame.

Preliminarmente, però, non posso non evidenziare un profondo disagio nel momento in cui ho ultimato la lettura della relazione di maggioranza. Ho visto e risentito cose che mi richiamavano letture fatte precedentemente; con grande costernazione ho potuto verificare, signor Presidente, che circa i due terzi della relazione di maggioranza erano copiati in modo pedissequo dalla memoria difensiva dell'onorevole Previti. Ho una sensazione: non so se questo Parlamento sta discutendo su una relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere oppure su un atto difensivo, il che non fa sicuramente onore a noi tutti parlamentari della Repubblica italiana.

Nel sistema parlamentare delineato dalla Costituzione repubblicana l'autorizzazione a procedere non si configura come un diritto soggettivo del singolo parlamentare, ma come una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità, il quale può concederla o meno sulla base di una valutazione politica che at-

tiene soltanto all'esistenza del *fumus persecutionis*. Questa interpretazione funzionale dell'immunità parlamentare consente peraltro di escludere recisamente che essa costituisca una sorta di intollerabile privilegio di ceto politico e d'altra parte consente di motivare il fatto che l'immunità non può formare oggetto di rinuncia da parte del singolo parlamentare, poiché si tratta di una prerogativa di cui non dispone.

In ordine ai criteri elaborati in sede di prassi parlamentare nell'esame delle domande di autorizzazione a procedere, giova segnalare che in passato, all'inizio di ogni legislatura, si era posto all'attenzione della Giunta di entrambi i rami del Parlamento il problema di determinare taluni principi informativi dell'attività di questi collegi. In particolare, il 1° e il 28 ottobre 1992 presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere di questa Camera si è svolto un ampio dibattito in materia, nel corso del quale è stata parzialmente rielaborata la costruzione giurisprudenziale solitamente seguita in passato. La Giunta, infatti, si è andata orientando nel senso che il diniego all'autorizzazione a procedere in giudizio non possa essere proposto al di fuori dei casi in cui sussista un *fumus persecutionis*. La stessa cosa è avvenuta da parte dell'altro ramo del Parlamento, il Senato, che nella seduta del 16 luglio 1988, con votazione unanime, ha assunto una deliberazione che ancora oggi intendo sicuramente come guida per le nostre determinazioni e che riporto testualmente: « La Giunta, nell'esaminare i criteri interpretativi del secondo comma dell'articolo 68, alla luce della prassi parlamentare e della concreta esperienza dell'avvio dell'attività della X legislatura ha riaffermato il principio del *fumus persecutionis* come filtro fondamentale attraverso il quale viene condotto l'esame delle autorizzazioni a procedere ». La giurisprudenza, ma ancor più la dottrina, ha poi definito cosa sia il *fumus persecutionis* e lo ha posto come riferimento a tutti quegli elementi e indizi che possono far ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro il parla-

mentare per colpirlo nella sua attività politica, o che comunque si proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche.

Ebbene, i richiami svolti ci permettono di argomentare con scienza e coscienza sull'autorizzazione all'arresto all'ordine del giorno. A tale proposito affermo di non condividere la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere né tanto meno la relazione di maggioranza, che si configura come un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria, sostanzandosi come un processo all'ordinanza di custodia cautelare del GIP del tribunale di Milano. In base alla Costituzione i poteri dello Stato sono organizzati secondo un modello di pluralismo istituzionale nel quale il principio della separazione dei poteri è corretto con quello del controllo e del reciproco bilanciamento.

A tal uopo, quindi, ritengo che l'articolo 68 della Costituzione sia una garanzia e non un privilegio per il parlamentare. Non vi è persecuzione politica e quindi l'onorevole Previti diventa un cittadino come tutti gli altri, ha i medesimi diritti e i medesimi doveri di tutti gli altri cittadini. Per questo elementare principio di uguaglianza voterò in senso contrario alla proposta della Giunta e quindi « sì » all'arresto dell'onorevole Previti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Presidente, onorevoli colleghi, sulla decisione che ci apprestiamo a prendere pesa una serie di argomentazioni che desidero ancora elencare, nella fiducia che le ragioni poste a fondamento di ognuno dei nostri interventi siano ancora motivo per l'Assemblea di sincera e profonda riflessione. Il dibattito democratico, infatti, non sarebbe tale se il suo esito fosse in qualche modo predeterminato dalla logica della forza dei numeri. Le nostre parole apparirebbero allora vuote e vane, vittime di uno stanco rituale. Tra le argomentazioni che dobbiamo affrontare desidero enunciarne da subito una, che alcuni danno per scontata

e che invece va rimossa e specificamente superata. Ancora si legge e si sente affermare in pubblici confronti che il Parlamento si appresterebbe a dare risposta oggi a qualche agguerrita procura circa la possibilità di proseguire o meno un lavoro di bonifica della politica che risale ai primi mesi del 1992. Non è così; non è così perché in questi anni si è fatta assai più restrittiva la legislazione sull'immunità parlamentare, dall'autorizzazione a procedere all'autorizzazione all'arresto, assai riducendo così, opportunamente, l'ambito della doppia tutela che ci è riconosciuta. Non è così, poi, perché noi non stiamo assolutamente prendendo una decisione di merito, né intendiamo sottrarre un membro del Parlamento al giudizio dell'organo preposto. È importante che questa constatazione della sensibile differenza con il passato si faccia consapevolezza comune e collettiva e che le questioni di giustizia siano rappresentate con scienza e coscienza alla pubblica opinione. Dobbiamo, soprattutto noi che siamo legislatori, temere confusione e manipolazione, che della giustizia sono spesso consapevoli nemiche.

Consapevolezza tanto più importante soprattutto quando il Parlamento si appresta a riscrivere la seconda parte della nostra Carta fondamentale proprio in materia di giustizia, affermando in maniera solenne la cultura delle garanzie, nel segno di un riequilibrio tra accusa e difesa. All'insegna di quale coerenza il nuovo spirito costituente potrebbe infatti coesistere oggi, a distanza di pochi giorni dalle nuove deliberazioni, con una decisione in qualche modo figlia delle emozioni e del calcolo politico? Queste nuove regole intendono infatti correggere le storture e le forzature che hanno condotto negli anni la pubblica accusa ad affievolire la cultura delle garanzie, al punto da sollecitare le più autorevoli preoccupazioni e prese di posizione politiche ed istituzionali. Le nuove regole tendono giustamente a ripristinare il potere di un giudice terzo, indipendente, anche contro le tentazioni di un giudizio preventivo, fondato spesso sulla presunzione di col-

pevolezza, pronunciato in tutti i luoghi, dalla televisione alle piazze, tranne che in quello deputato, l'aula di giustizia.

Riflettiamo allora prima di decidere. Attorno a questo dibattito ruotano calcoli politici che rischiano di essere assai più figli delle distorsioni che ci apprestiamo a correggere che non della cultura liberale che ci apprestiamo ad affermare; una cultura che impone alla coscienza la più costosa delle libertà, quella di decidere non secondo il proprio tornaconto, secondo gusti e ostacoli, ma ponendoci in una condizione di ignoranza rispetto agli effetti della decisione, senza considerare quegli aspetti che metterebbero in difficoltà gli uni e spingerebbero gli altri a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze.

Siamo convinti che in definitiva siamo tenuti a trattarci tutti come concittadini di un medesimo pianeta giustizia. Ed è per questo che noi non siamo a fronteggiare il torrente di chi invoca, anche con sincerità, una giustizia altrimenti tradita. A costoro dobbiamo dire che la giustizia che si fa da sola, la giustizia del « veniamo al sodo » è una forma di imbarbarimento che in politica trasforma l'avversario leale in un nemico. E neppure fronteggiamo la giusta ribellione contro il privilegio di qualcuno. La situazione che affrontiamo sia occasione di educazione civica. Il collega Mancuso ha spiegato in quest'aula ragioni e situazioni che prevedono una doppia tutela; oggi lo ha rispiegato assai bene il collega Melograni.

Qui dobbiamo valutare in modo sereno, secondo coscienza e diritto: può l'onorevole Previti inquinare le prove dell'accusa, sottraendole al leale confronto con la difesa, che — lo diciamo con chiarezza — al tribunale di Milano dovrà esserci, in un processo senza ritardi né incertezze? Può l'inquinamento toccare elementi di prova documentale già raccolti e nelle mani della procura che, su tale base, ha chiesto il rinvio a giudizio, chiudendo l'istruttoria? È fuori dalla logica e dalle norme la considerazione formulata dal GIP secondo cui la possibile alterazione riguarderebbe non i docu-

menti, che sono agli atti, ma l'interpretazione dei rapporti bancari cui gli stessi documenti si riferiscono. Vi sarebbe allora un pericolo di inquinare le interpretazioni, cui si deve porre riparo con l'arresto. A chi abbia a cuore la verità e il rispetto delle regole non può sfuggire che solo atti e documenti si possono alterare; le interpretazioni si possono sostenere o confutare e se ciò avviene in un processo da parte della difesa, essa esercita un suo diritto fondamentale previsto dalla Costituzione. A parte poi la considerazione specifica che il giudice tutela la prova e non il libero apprezzamento che di essa ha formulato la parte accusatrice!

Infine occorre chiedersi se vi sia oggi l'esigenza di preservare la prova osservando che la richiesta di arresto è nota all'onorevole Previti da alcuni mesi, ben prima della richiesta di rinvio, e che i fatti risalgono al 1986. Noi riteniamo che la risposta sia negativa, come dovrebbe esserlo se la richiesta di arresto in tali condizioni riguardasse chiunque, ogni cittadino, tutti coloro verso cui purtroppo si è abusato della custodia cautelare. Sarebbe aberrante che l'uso distorto della carcerazione preventiva in violazione della legge assumesse il ruolo di parametro di riferimento; commetteremmo così una doppia ingiustizia.

Signor Presidente, colleghi, noi voteremo quindi « sì » alla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'arresto. La dignità e l'alta funzione del Parlamento sono alla prova; rivendichiamo il dovere di applicare le regole senza imperativi politici né diffide strumentali, in nome non dell'onorevole Previti ma di ciascun cittadino, di quelli che hanno vissuto o potrebbero vivere il dramma, pur se ignoto ai *media*, di un arresto non giustificato dalle regole dell'ordinamento: la più devastante offesa al caposaldo costituzionale della libertà della persona! Grazie (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Frattini.

È iscritto a parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Onorevoli colleghi, Presidente, desidero innanzitutto ringraziarvi tutti per il lavoro svolto nell'istruzione e nella discussione del mio caso. Tra poco una vostra decisione metterà la parola fine ad una vicenda che mi tocca profondamente e che tocca profondamente l'istituzione cui mi onoro di appartenere.

Quale che sia la vostra decisione, onorevoli colleghi, ne assicuro naturalmente il mio personale ed intimo rispetto; non intendo qui ed ora fare riferimento a specifici argomenti di sostegno della mia situazione personale. Ma quello della custodia cautelare resta problema che riguarda la cultura giuridica del nostro paese ed il ruolo della principale e decisiva istituzione di garanzia che è la magistratura inquirente e requirente. È problema quindi di rilievo costituzionale per tutti i cittadini.

Accetterò con dignità personale e politica l'odierno passaggio parlamentare e il procedimento a mio carico con tutte le sue conseguenze, anche nella dolorosa ipotesi di una privazione della libertà personale. Ho cercato a mezzo di memorie scritte e di audizioni alla Camera, oltre che con le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, di chiarire la mia posizione che ho tutelato e tutelerò come quella di un non colpevole. Ho esercitato con onore, per quarant'anni, la mia professione di avvocato, una professione appassionante e al tempo stesso delicata e difficile, mai abusandone per compiere o favorire attività indegne di essa.

Davanti a voi, mentre continuo a coltivare in tutte le sedi le mie difese di fatto e di diritto, oggi sento di poter ribadire la fiducia nelle mie ragioni che voi già conoscete e al tempo stesso di rinnovare il senso della mia remissione alla vostra valutazione che farete sul piano politico-costituzionale, nonché la mia fiducia nella giustizia imparziale e in un processo

giusto. Vi ringrazio (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Previti.

(Repliche dei relatori - Doc. IV, n. 11-A)

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori se intendano replicare.

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Meloni, relatore di minoranza, se intenda replicare.

GIOVANNI MELONI, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bonito... onorevole Bonito? È assente...

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Carmelo Carrara, al quale ricordo che ha dieci minuti di tempo.

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, già in occasione dell'intervento di ieri ho chiarito quali sono i poteri e i doveri della Giunta, prima, e dell'Assemblea, poi, rispetto al merito della vicenda per verificare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*, che è l'unico motivo che legittima il Parlamento a ritenere assolutamente ingiusta, ovvero giusta la richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti del deputato Previti.

Devo osservare che alla fine anche i colleghi della sinistra che hanno contestato in radice il potere del Parlamento di entrare nel merito della vicenda hanno finito essi stessi, paradossalmente, per entrare nel merito non già per verificare

l'insussistenza del *fumus persecutionis*, ma per dimostrare l'assunto accusatorio della colpevolezza del deputato Previti, che è cosa che esula completamente dalla decisione che tra poco deve prendere la Camera.

Le preoccupazioni che si nutrono nei confronti del voto che tra poco esprimeremo sono però altre; mi riferisco al radicamento delle posizioni a favore di Previti o a favore del *pool*. Ebbene, è questa una ragione che non dovrebbe in alcun modo esistere oggi in questa Assemblea.

Alcuni esponenti della sinistra sostengono e continueranno a sostenere una sorta di mio innamoramento per la tesi difensiva e mi accusano di aver interpolato in parte il contenuto della discolta difensiva del Previti. Orbene, a prescindere dal fatto che tale circostanza non può comportare alcuna censura comportamentale né tanto meno di natura politica — basti pensare quanto avviene giornalmente nelle aule giudiziarie da parte di organi giudiziari che recepiscono talvolta integralmente alcuni passaggi delle discolpe difensive o delle tesi dell'accusa, e questo vale sia nel settore civile che in quello penale — va detto che la cosa più grave invece è che i colleghi che ancora oggi insistono nello spostare il bersaglio...

PRESIDENTE. Onorevole Li Calzi, onorevole Stajano, prendete posto, per cortesia. Non potete disturbare così il relatore!

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. ...non si rendono conto, signor Presidente, che esasperano sempre più il carattere di contrapposizione politica di questa decisione, che invece va inquadrata nell'ottica dell'affermazione dello Stato di diritto e di verifica della sussistenza del *fumus persecutionis*.

Non ci sorprende, a questo punto, che nessuno dei relatori di minoranza abbia affrontato il tema della competenza, nascondendosi dietro al dato della duplice pronuncia della Corte di cassazione indotta in errore da quegli artifici, da quelle *mise en scène* che abbiamo tratteggiato. E

non ci sorprende neanche che abbiano avallato questa categoria, creata dal GIP di Milano, del pericolo di inquinamento interpretativo di dati bancari, categoria che non ha diritto di cittadinanza nel nostro codice di procedura penale.

Nessuno ha sostenuto né nella relazione né tanto meno nei passaggi che sono seguiti in aula e nessuno crede soprattutto che il processo contro Previti sia nato perché il *pool* complotta contro Previti e contro forza Italia. Il nostro sforzo però è stato quello di dimostrare che nei confronti di Previti, nei confronti di quello che Previti rappresenta vi è stato un insolito rigore assolutamente ingiustificato. Vi è stato un accanimento giudiziario nella domanda di portare avanti quel provvedimento custodiale che è stato richiesto dal GIP dopo mesi, dopo un lungo lasso di tempo rispetto al momento in cui erano stati contestati a Previti tutti gli addebiti; inoltre ciò è stato fatto quando l'unica categoria residuale rimasta era quella dell'evanescente inquinamento di tipo interpretativo.

Non abbiamo parlato di macchinazione del *pool* contro Berlusconi e forza Italia, bensì di possibile strumentalizzazione della vicenda a fini politici e abbiamo intravisto il *fumus* facendo ricorso ai parametri ermeneutici individuati dal Parlamento in cinquant'anni di vita repubblicana, né chi ha veramente scienza degli atti di questo procedimento e chi soprattutto ha libera coscienza e libera autodeterminazione può ignorare che non può essere arrestato nessuno per un reato che non era ancora considerato tale al momento in cui il fatto è stato commesso né si può arrestare una persona — parlamentare o no — per una corruzione impropria e susseguente al periodo in cui la legge ancora non era in vigore. Non si può, in base a logiche di schieramento e di competizione puramente politica, calpestare le esigenze di tutela, che presidiano da cinquant'anni questa prerogativa concessa dall'articolo 68 della Costituzione, e contemporaneamente calpestare, soprattutto allorché il Parlamento vuole davvero affrontare il tema delle riforme, i principi

elementari di uno Stato di diritto. Infatti stiamo mettendo sotto i piedi non solo l'articolo 68 ma anche l'articolo 25 della Costituzione: la questione di competenza non è soltanto formale; essa consente di sfuggire, conculcando il diritto alla difesa, alla pretesa giusta di qualsiasi cittadino di essere giudicato dal giudice naturale preconstituito per legge, così come individuato dall'articolo 25 della Costituzione.

Com'è possibile che questo Parlamento affronti serenamente le riforme, con un esordio che, se affrontato in termini di contrapposizione politica, diventa assolutamente delirante relativamente ai principi fondamentali dello stato di diritto? Colleghi, votando a favore della proposta approvata dalla maggioranza della Giunta, non si tratta di rallentare la corsa di « Mani pulite » né tanto meno di porre un freno a quello che è stato e continua ad essere oggi il mondo di Tangentopoli; si tratta di far valere le prerogative del parlamentare affinché le ragioni della politica non soccombano a questa forzatura dell'autorità giudiziaria di Milano che, se seguita dalla concessione dell'autorizzazione a procedere, oltre che arrecare pregiudizio al deputato Previti, porterebbe sicuramente nocimento alla stessa giustizia e al Parlamento.

Insistiamo su questo dato. Non crediamo al complotto politico, chiediamo che da tutto questo esuli completamente il ragionamento di contrapposizione fra schieramenti politici perché, se Previti verrà arrestato per un calcolo meramente politico da avversari politici o da sfascisti, egli rischia di essere l'unico vero prigioniero politico di questa seconda Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CDU, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, intende replicare?

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Glielo avevo già chiesto prima.

ELIO VITO. Replica sempre prima quello di minoranza.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Ho la possibilità di una brevissima replica?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dieci minuti.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Il collega Carmelo Carrara ha invitato tutti a non esasperare i toni del dibattito. Concordo totalmente su questa impostazione; poiché però dalla sua premessa mi sembrava di dedurre che vi fosse un'accusa, ancorché cortese, alla nostra parte in ordine ad atteggiamenti esasperati, ritengo corretto e giusto sottolineare che verosimilmente l'esasperazione dei toni è venuta proprio dal relatore per la maggioranza, se è vero, come è vero, che la sua relazione riporta in modo pedissequo ampi stralci della memoria difensiva dell'onorevole Previti. Qui c'è l'esasperazione dei toni, qui c'è l'esasperazione della contrapposizione perché l'onorevole Carmelo Carrara ha proposto alla Camera dei deputati di votare un documento che non è quello della Giunta: se questo è la pedissequa riproposizione della memoria dell'onorevole Previti, infatti, egli propone alla Camera dei deputati di votare quel documento. E quello è un documento esasperato, soprattutto se considerato per i suoi toni e i suoi contenuti. Ma se è assolutamente legittima ed accettabile quella memoria quale espressione difensiva di un punto di vista — al riguardo nessuno può dubitare della legittimità di quell'atto — lo stesso giudizio non possiamo esprimere sulla relazione che ha fatto propri ampi stralci — e quelli più importanti — dell'atto difensivo dell'onorevole Previti. Mi pare quindi incongruo discettare di Stato di diritto e ripercorrere ancora in sede di replica le stesse argomentazioni tecnico-giuridiche che ci ha proposto l'onorevole Previti e che l'onorevole Carmelo Carrara ha fatto proprie, per assumerle poi come posizione della Giunta.

Mi dispiace, ma sulla competenza non è affatto vero che la Corte di cassazione sia stata indotta in errore e che abbia assunto come fatto dirimente e decisivo del proprio giudizio l'episodio del bar Mandara. Mi dispiace per l'onorevole Carmelo Carrara, ma così non è! Noi abbiamo semplicemente detto che sulla competenza si erano espressi organi giurisdizionali, esprimendo tesi che si possono condividere o meno (personalmente le condivido; l'onorevole Carrara, invece, non le condivide), ma da questo non si può assolutamente trarre argomento per sostenere in modo fondato la sussistenza di un *fumus persecutionis*. Questo è lo Stato di diritto e lo Stato delle competenze istituzionali! Noi siamo il Parlamento ed esprimiamo un voto politico: ed il nostro voto politico è nella direzione di valutare se un deputato della Repubblica veda limitati i suoi diritti di libertà e se la funzione giurisdizionale si svolga secondo la correttezza delle regole che vengono imposte dalla legge. Non è quindi vero che vi è una ammissione di fatti. Non è affatto vero! E non mi aquieta la circostanza che l'onorevole Carrara ribadisca che egli non crede in un complotto del *pool* e dei magistrati di Milano. Egli ha ripetuto questa affermazione ma, al tempo stesso, si rifà pedissequamente agli argomenti di chi invece sostiene che il *pool* di Milano complotti contro di lui. Io rilevo in questo una evidente, palese e conclamata contraddizione.

Neppure noi vogliamo che questa vicenda si sovraccarichi impropriamente di significati, così come è stato fatto nel corso di questi giorni e così come sta ineludibilmente accadendo anche in queste ore. Noi siamo perfettamente convinti che l'articolo 68 della Costituzione sia una norma fondamentale ed importante per la nostra democrazia; vorrei però solo ricordare che l'articolo 68 fissa delle prerogative, ma non riconosce assolutamente alcun privilegio! Noi di questo stiamo oggi discutendo: se dobbiamo tutelare delle prerogative, o se pure dobbiamo, con un voto solenne del Parlamento, riconoscere

all'onorevole Previti un privilegio odioso (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 16,57).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del Doc. IV, n. 11-A (ore 16,58).

(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 11-A)

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei nostri lavori, desidero informare l'Assemblea che dopo la votazione sospenderò la seduta per 15 minuti, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda i tempi ancora a disposizione, poiché per alcuni gruppi gli ultimi a parlare saranno i presidenti di gruppo e gli ultimi a parlare potrebbero essere pregiudicati nella utilizzazione completa dei dieci minuti che il regolamento consente di utilizzare per le dichiarazioni di voto, stante il rilievo della questione, anche coloro che hanno esaurito il tempo, potranno parlare per dieci minuti; chi, invece, ha tempo in sovrabbondanza, potrà parzialmente utilizzarlo con un minimo di ragionevolezza. Questo consentirà a tutti di poter esprimere le proprie ragioni nel modo più esteso possibile.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, io non vi

nascondo una certa emozione e preoccupazione nel prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

La dichiarazione di voto è un atto di coscienza, che per me significa consapevolezza, ed anche di volontà: si tratta di esplicitare come la penso. Non so se il voto sarà palese o segreto. Ho chiesto di parlare solo perché fosse palese quello che sento, che provo e che giudico in questa fase (senza però essere un giudice; non intendo arrogarmi il compito di giudicare i giudici, un compito che non ci compete né come singoli né come Assemblea). A noi compete una valutazione forse più difficile di quella giudiziaria: collegare i diritti e le prerogative (non i privilegi, come ha detto Bonito) di un cittadino che è parlamentare con ciò che si deve fare per tutelarne la libertà e per evitare che il pregiudizio vinca sul giudizio e che — come ha detto Orlando parlando dei valori della libertà e dei liberali — la condanna preceda l'accertamento.

Carnelutti diceva che il processo è già una pena. Io non riesco nemmeno ad immaginare la pena che deve esservi per un uomo e per un deputato di fronte alla necessità di difendersi: è un ruolo molto difficile. D'altra parte, non riesco a capire come si possa ritenere che il Parlamento ed (in questo caso) i deputati debbano porsi un problema — come qualcuno ha detto — di sofferenza nella propria coscienza: quando si obbedisce alla propria coscienza non si soffre; si riflette e si esprimono i propri giudizi.

Stimo molto il collega Bonito, tuttavia mi sembra molto grave dire che gli elementi in causa dal punto di vista dell'autorità giudiziaria milanese (inquirente e per le indagini preliminari) siano tranquillizzanti ai fini della privazione della libertà di un cittadino. Mi riferisco sia al tempo dei fatti sia alle indagini compiute sia al rapporto fra tutto ciò e la necessità di privare della libertà il cittadino per esigenze cautelari: elementi che nel loro insieme costituiscono qualcosa che fa a pugni con quella eccezionalità della misura della custodia cautelare che

l'articolo 275 prevede come deroga all'*habeas corpus*, al diritto del cittadino di essere integro nella sua potenzialità di cittadino di fronte all'accusa. La privazione della libertà costituisce un *vulnus* per chiunque e l'eccezione non può diventare la regola.

Noi non dobbiamo fare il giudizio al giudizio, ma dobbiamo collegare la nostra decisione a due valori generali di libertà e particolari del deputato nel Parlamento.

Ho l'onore di aver presentato nel lontano 1968 la prima proposta (la proposta numero uno!) per la limitazione dell'immunità parlamentare, divenuta impunità (come qualcuno ha ricordato). Sono anche orgoglioso di aver presentato un decreto-legge nel quale i diritti di libertà del cittadino erano anteposti ad una visione pregiudiziale e pregiudizievole del suo *status* di fronte alle indagini. Non sono di quelli che obbediscono al «popolo dei fax»: posso parlare a voce alta perché su questo valore ho assunto le mie responsabilità istituzionali, oltre che parlamentari. Non riesco a capacitarmi come si possa immaginare, se non si vuole offendere la procura di Milano ed il giudice per le indagini preliminari, che indagini, verifiche, entità di accertamento come queste debbano ancora subire — starei per dire — l'affronto e la possibilità (l'unghiate della possibilità riduttiva del loro valore) rappresentati non dal pericolo di fuga (che per fortuna non è stato prospettato per l'onorevole Previti, nonostante che le sue gambe si muovano bene), ma dalla reiterazione del fatto e dall'inquinamento delle prove.

Sono contraddizioni molto forti; qualcuno ha affermato che non si tratta di contraddizioni che attengono al *fumus persecutionis*: quante bugie si sono dette in latino! Non si tratta di *fumus persecutionis* che non è una *voluntas persecutionis*; altrimenti — mi rivolgo a qualcuno che confonde il dolo con la colpa e non voglio citare l'autore che tra l'altro spesso si cita da solo — si confonde la causa con l'effetto. Il fumo viene anche dopo gli incendi e questi ultimi possono essere dolosi e colposi. Il fumo è una conse-

guenza, non è una causa, è un effetto, una realtà che sopravviene in relazione ad una serie di comportamenti descritti dal relatore Carrara in maniera completa, ma che sono stati richiamati anche da altri colleghi, che hanno indicato — con una volontà che in questo caso si sarebbe stata persecutoria verso i giudici — non un antagonismo tra il Parlamento e la magistratura, ma la rivendicazione per il Parlamento del proprio ruolo di tutela, richiamato autorevolmente da qualcuno che siede in alto in questa Camera, nel momento in cui ha ricordato a ciascuno di noi, e credo anche a se stesso, che in questo caso la cautela è la migliore garanzia.

Come si fa a ritenere che una indeterminata dell'accusa, che un'indicazione di elementi discussi e discutibili e comunque considerati validi, nonché l'aver confuso l'indizio — che deve essere grave — con il sospetto che — esso si — può essere fumoso, non costituisca di per sé un'impostazione unilaterale così forte da determinare l'effetto di persecuzione nel senso di effetto depistante rispetto alle esigenze di custodia cautelare?

Come si può valutare quanto previsto dall'articolo 274, novellato nell'agosto del 1995, in modo tale che il comportamento dell'indagato o dell'imputato, che si avvale di ciò che la sua difesa gli consente, compreso il silenzio, debba essere quasi considerato — come fanno i poliziotti di Scotland Yard — aprioristicamente come accusa contro di lui?

Come si fa a ritenere tutto ciò ed a dimenticare che nella richiesta di concessione degli arresti nei confronti dell'onorevole Previti si pretenderebbe addirittura che potrebbe esservi un suo comportamento gravemente depistante e vanificatore della prova acquisita, e poi affermare — sempre da parte dell'accusa — che ciò possa dipendere solo dal fatto che lui non si è prestato, o per silenzio o per aver dato diverse indicazioni, a sottomettersi al gioco che l'accusa vorrebbe dovesse essere imposto a chiunque si presenti di fronte a lei?

Come si può ritenere che ciò non costituisca, nella realtà individuale e complessiva degli elementi indicati, un qualcosa che, in tale impostazione, Piero Calamandrei definiva « istinto venatorio », quello di chi accusa e vuole che, a fronte di un bersaglio, vi sia una preda ferma, che si prostri di fronte al rischio della cattura, se è con il vischio o con la rete, o dell'uccisione, se è con il fucile?

Mi chiedo se tali elementi non stimolino chi invoca la propria coscienza, al di là dei vincoli di parte, ad un esame alto dei valori dei quali siamo portatori; valori che non ci appartengono, che ci sono stati conferiti dalla sovranità popolare, di cui siamo un frammento, di cui portiamo le ansie e di cui forse non siamo in grado — purtroppo — di interpretare fino in fondo l'altezza ed il valore della realtà fiduciaria.

Al parlamentare — concludo, Presidente — non si richiede di essere il giudice dei giudici. Non si può nemmeno ritenere, però, che il Parlamento sia frustrato e castrato nella propria possibilità decisionale su un argomento che attiene all'integrità dell'Assemblea, alla dignità di uno dei suoi membri, alla libertà, che deve essere data a ciascuno, di difendersi davanti al proprio giudice naturale, preconstituito per legge, al giudice giusto, che per noi non è detto non sia quello di Milano, ma che forse sarebbe più giusto fosse quello del luogo dove si assume che i reati sarebbero stati commessi.

Ecco perché dico « sì » alla relazione e « no » alla carcerazione del cittadino, non del deputato, Previti (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del CCD e misto-CDU — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono convinto che oggi non stiamo discutendo soltanto della questione contingente e drammatica che riguarda la libertà per-

sonale dell'onorevole Previti, ma ci stiamo confrontando anche su due questioni meno contingenti e drammatiche, ma più di fondo: quali sono le protezioni che spettano ad un parlamentare e quali sono, rispetto a ciò, le funzioni della Giunta e di questa Assemblea.

Parlare delle protezioni significa parlare del rapporto tra Parlamento e cittadino. Qui si colloca la questione del *plenum* che è stata più volte invocata. Il *plenum* è principio sacro di fronte alla necessità di tutelare i gruppi ed i singoli parlamentari da persecuzioni politiche; è principio sacro per tutelare la libertà dei comportamenti, dell'organizzazione politica e delle ideologie che competono tra di loro.

Dal quadro che abbiamo avuto di fronte a noi la politica è fuori. Abbiamo un problema di magistrati, di avvocati, di affari che riguardano, tra l'altro, l'attività dell'onorevole Previti prima che diventasse membro di questo Parlamento.

Si pone allora un problema di fondo che va molto oltre la questione che stiamo trattando, molto al di là della discussione sull'onorevole Previti. Che cosa succederebbe nel paese se affermassimo la sacralità del principio del *plenum* al di là della necessità di tutelare le attività ed i comportamenti politici? Accadrebbe semplicemente che chiunque sarebbe autorizzato in futuro, al di là del caso in esame, a vedere il Parlamento come un rifugio intangibile e sarebbe indotto a ritenere indebitamente la politica come la salvezza che la legge non è in grado di riconoscere a certi comportamenti.

Mi chiedo allora se, nel momento in cui, per ragioni non politiche, il parlamentare si vede riconosciuta una tutela superiore, la democrazia sia davvero, come si dice qui, più forte o non sia invece più ingiusta, se il prestigio del Parlamento si fondi sull'immunità dei suoi membri, ovvero sulla capacità di rappresentare, in pieno e fino in fondo, i principi basilari di una democrazia, tra i quali vi è l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Si dice giustamente che i parlamentari hanno diritto a garanzie superiori. È vero. Il parlamentare, infatti, di fronte ad eventuali persecuzioni giudiziarie, non viene trattato come un consigliere comunale, come un giornalista, un sindacalista, un intellettuale scomodo, ma ha una protezione in più, quella che gli deve essere riconosciuta. Aggiungo io che troppo spesso da questi dibattiti manca la nozione che il parlamentare abbia anche dei doveri in più, non soltanto delle tutele e delle prerogative ulteriori da rivendicare.

Ebbene, contro l'idea di questi doveri superiori milita la concezione della Giunta — vengo al secondo punto — come tribunale speciale, organo superiore di salvaguardia, quasi di casta, che secondo alcuni — lo si è detto ieri ed anche oggi — dovrebbe addirittura legiferare sulla carcerazione preventiva, a partire dalla vicenda di un parlamentare, attraverso le sue deliberazioni e le sue scelte.

Io credo che un Parlamento serio subisce la legge anche quando colpisce i suoi membri ingiustamente e la cambia a partire dal primo cittadino comune che viene dopo.

Il problema, però, non è tanto questo. La questione è concepire — lo abbiamo visto in questi giorni — questo tribunale come luogo speciale dove avvocati e magistrati insieme, in una lunga ed incontrastata cavalcata, smontano, con lo spirito del difensore o del collega più dotto, il lavoro del magistrato che ha prodotto la richiesta.

Io credo che non possiamo accettare — lo dicevo ieri — l'accanimento del difensore. In questo senso vorrei rilevare come il relatore abbia, mutuando gran parte della difesa dell'onorevole Previti, nella sua relazione trasfigurato la funzione della Giunta, la quale non è più organo giurisdizionale ma, assorbendo quel legittimo accanimento di parte dell'avvocato difensore, è diventata parte in lotta contro la magistratura.

A chi dice che non è vero che c'è la teoria della persecuzione politica ricordo soltanto le parole...

PRESIDENTE. Onorevole Dalla Chiesa, deve concludere.

NANDO DALLA CHIESA. ...che sono scritte. Si dice: «Pertanto la domanda dovrà essere respinta, se verrà riconosciuto che dietro la richiesta vi sarebbero finalità politiche e che l'esercizio della funzione parlamentare potrebbe essere compromesso dalla malignità e dall'accanimento dell'accusa». Non si parla di errori e di fragilità, ma di finalità politiche e di malignità: in questo vi è il *fumus persecutionis*, che io credo in realtà aleggi in quest'aula nei confronti della magistratura. Non a caso si è continuato a parlare di *pool*, mentre stiamo valutando un provvedimento richiesto dal GIP (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Presidente, colleghi, gli interventi di molti deputati dello schieramento del quale fa parte l'onorevole Previti e la stessa sua difesa hanno fatto assumere alla discussione in corso una valenza di scontro politico e di conflitto con la magistratura che poco ha a che fare con i singoli episodi e con l'intreccio criminale che li lega, sulla base dei quali la magistratura chiede l'arresto, e soprattutto che poco ha a che fare con l'argomento principale — o, meglio, l'unico — del quale dovrebbe, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, occuparsi il Parlamento, ossia l'esistenza o meno del *fumus persecutionis* nei confronti dell'imputato.

Solo quest'ultimo aspetto dovrebbe infatti assumere rilevanza ai fini del dibattito e del successivo voto di oggi. A noi non compete decidere se il cittadino italiano Cesare Previti sia colpevole o innocente dei reati a lui ascritti, né tanto meno se ricorra il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Questa Camera ha il dovere soltanto di esprimere una posizione, suffragandola con un voto, relativamente all'esistenza o meno di *fumus*

persecutionis nel provvedimento con il quale la magistratura ci chiede di autorizzare l'arresto del deputato Cesare Previti. Su questo la posizione dei parlamentari della rete è chiarissima: non vi è alcun *fumus persecutionis* e quindi è giusto autorizzare l'arresto.

Non vi è *fumus persecutionis* perché le carte inviate dal GIP sono assolutamente circostanziate e si riferiscono a fatti concretissimi e ad episodi criminali di enorme gravità; perché i tentativi di occultare le prove di questi reati sono stati costanti ed assolutamente evidenti; ed infine perché la storia stessa del *pool* di Milano ed il ruolo da esso svolto in quelle inchieste che hanno poi assunto la denominazione popolare di Mani pulite testimoniano l'assenza di persecuzione e la presenza, invece, di un vasto tessuto criminale, ancora in larga parte impunito, che ha fatto dell'intreccio tra affari, politica e corruzione la regola e non l'eccezione.

Invero un po' di *fumus persecutionis* esiste ed è quello contro la magistratura di una parte del ceto politico che non ha mai digerito le inchieste e le condanne e sogna il ritorno dell'impunità. Da qui vengono — e parte del dibattito di questi giorni ne è testimonianza — i sogni di delegittimazione del *pool* di Mani pulite e di quei magistrati che coraggiosamente in questi anni hanno disvelato corruzioni ed intrighi.

È un *fumus persecutionis* contro la magistratura e contro la stagione di Mani pulite; è il tentativo di rivincita di una tangentopoli che è stata ferita ma che non è certo stata sconfitta.

I deputati della rete, però, non vogliono farsi coinvolgere neppure da questo aspetto, che assumerà rilevanza solo dopo il voto. Voteremo «no» alla proposta della Giunta e quindi «sì» all'arresto solo ed esclusivamente sulla base del fatto che riteniamo che i magistrati che hanno chiesto l'autorizzazione all'arresto non sono orientati da pregiudizi, bensì dall'accertamento di episodi criminali ben definiti. Votiamo per l'arresto, quindi, non per un empito giustizialista, che non ci

appartiene, ma nel quadro di una valutazione serena ed approfondita delle carte inviate dalla magistratura e nella consapevolezza che anche nel nostro paese quella maggioranza di cittadini che voterebbe allo stesso modo condivide in gran parte le nostre ragioni (*Applausi dei deputati del gruppo misto rete-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, agli effetti dell'esplicazione del potere della norma novellata del capoverso dell'articolo 68 della Costituzione il Parlamento non è sovraordinato al giudice, né sottordinato e neppure equordinato; si tratta di un potere fondato sulla Costituzione, il quale non implica né una rivalutazione giudiziale incidentale del materiale del processo né un processo al processo medesimo. Questo potere è niente altro che l'esplicazione di qualcosa che non si riferisce al procedimento cui si collega e tuttavia con quello ha la medesimezza della materia, cioè gli atti processuali che sono dal giudice formati ed elaborati e poi definiti, e dal Parlamento, nel caso di vicende come questa, incidentalmente ma autonomamente valutati per fini tutt'affatto diversi. Se la disposizione è questa — e lo è letteralmente e concettualmente — non bisogna far altro che stabilire quali siano, posta la diversità dell'ambito delle potestà, gli strumenti dei quali deve e non può non avvalersi il Parlamento nel giudicare se vi siano o meno ragioni di tutela della posizione del parlamentare. Gli atti appartengono al giudice per le sue finalità, appartengono al Parlamento restando i medesimi per le finalità del Parlamento.

Talvolta accade che le espressioni descrittive possano superare e compromettere le ragioni stesse di un ragionamento e di una soluzione; tale è il caso del cosiddetto *fumus persecutionis*, espressione tralaticia e ormai in definitiva inutile, quando non siano preventivamente stabilite quali situazioni possano rientrare

nel cosiddetto *fumus persecutionis* e quali invece altre situazioni ancora innominate possano produrre gli effetti medesimi.

È conosciuto nella dottrina giuridica quel fenomeno per il quale l'atto giuridico, in questo caso il processo, che tale resta nell'ambito del medesimo, divenga invece un fatto giuridico, che prescinde cioè dalla sua — per così dire — anima intenzionale e resta un fatto storico, naturale o dipendente dall'uomo. A questo punto si colloca — se mi è consentito, signor Presidente — l'esigenza di definire quali siano le qualificazioni dei poteri nell'ambito di questo giudizio del Parlamento; se il giudice esamina e conclude sull'atto del processo noi dobbiamo esaminare e concludere sul fatto di quel processo, senza vulnerare affatto, senza intrigarci affatto di quell'attività che il giudice consuma insindacabilmente e nell'ambito delle proprie gerarchie decisionali. Ecco perché *fumus persecutionis* indica il caso limite, e quindi non tutti i casi in cui debba scattare la tutela del parlamentare. Quando si riconosca, sempre per caso limite (che nella mia lunga militanza in quell'ambito non ho mai incontrato), un'intenzionale o politica ovvero personale persecuzione, là certo, *ictu oculi*, scatta il *fumus persecutionis* e quindi scatta l'evidente ragione di applicarne le conseguenze. Ma siccome la valutazione del Parlamento non è quella di sanzionare il giudice né di rendere inefficaci gli atti da lui eventualmente posti in essere malintenzionatamente, resta pur sempre la possibilità che l'effetto medesimo della persecuzione propriamente detta venga raggiunto attraverso una sequela di errori. Ed è proprio in questo caso, quando l'effetto negativo venga raggiunto non dall'intenzione malevola ma dalla sequela o da un singolo grave errore, che la figura del parlamentare si attenua, scompare e viene esaltata invece quella della funzione parlamentare.

Se la situazione pregiudizievole è l'effetto di una serie di errori avvertibili e doverosamente reperibili dal Parlamento, è questo che diventa l'autore, per così dire, della lesione e lo strumento occasio-

nale, cioè il singolo parlamentare, in un certo modo passa in seconda linea. Trascuro quindi questo effetto, questo bisogno equivoco di far dipendere tutto dal *fumus persecutionis*. Qui sono invece presenti situazioni le quali ne hanno prodotto l'effetto identico, cioè che il parlamentare è stato pregiudicato dalla serie di errori che nella relazione sono stati messi bene in evidenza. E il metterli in evidenza non rappresenta una piaggeria verso la difesa, che li ha elencati semplicemente.

Una volta che questo accade, una volta che noi riconosciamo (perché è onestamente impossibile non farlo) che errori nella conduzione processuale vi sono stati, sotto infiniti aspetti (almeno cinque e tutti decisivi; non torno a ripeterli), come è possibile ritornare sulla solfa del *fumus persecutionis*? Noi non crediamo alla voce della tempesta che giunge da fuori né pensiamo di reagire alle indelicatezze che il Parlamento riceve chiamandolo ora mafioso, ora massone, ora in altro modo. Noi siamo uomini indipendenti e moralmente provveduti anche contro l'aggressione, contro questo tipo di disinganni.

Ma se al giovane, signor Presidente, è consentito cedere alle baudeleriane intermittenze del cuore e lasciarsi trascinare anche nell'errore nel palpito di queste intermittenze, all'uomo maturo, quando la medesima intermittenza colpisce il suo giudizio, la sua sensibilità di uomo o di operatore pubblico, non è consentita, quando v'è la possibilità dell'errore irreparabile, altra via che quella della prudenza, della riflessività, della cautela. Imboccare una strada la quale finisce col consegnarci al rischio di percorrerla con il pentimento nell'animo e nella mente non è proprio dell'uomo maturo (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi, vorrei in questa occasione, che in tante precedenti sedute ha riguardato temi più

interni alle funzioni parlamentari, come quello della libertà di espressione, proporre la memoria — per i più giovani o i più tardivi, che non hanno vissuto i tempi del Parlamento del 1992-1993, quando queste richieste, talvolta anche di arresto, arrivavano con frequenza quotidiana —, ricordare i precedenti di richieste di arresto fatte con assoluta leggerezza rispetto alle vicende umane che riguardavano i nostri colleghi di allora. Mi riferisco in particolare a due deputati democristiani. L'onorevole Tabacci è stato perseguitato e cacciato da questo Parlamento, è stato poi processato e totalmente prosciolto; per lui era stato richiesto l'arresto. Mi riferisco poi ad un altro democristiano (nella richiesta dei magistrati vi erano singoli riferimenti al suo aggirarsi nella notte attorno al palazzo della regione in Sicilia), Vincenzino Culicchia, che pateticamente ci chiese pietà e non facemmo arrestare; anch'egli, qualche mese fa, fu totalmente prosciolto. Se il Parlamento avesse affidato alle cure dei magistrati quell'uomo, probabilmente lo avrebbe indotto a gesti disperati.

In realtà l'immunità parlamentare, che anche da taluno di noi è stata ritenuta odioso privilegio per i reati comuni, non è nella disponibilità del parlamentare che, anche volendo fare un bel gesto, come si augurava l'amica onorevole Pistone, non può consegnarsi. Non è dato a Previti di consegnarsi neppure per un bel gesto perché egli ha un preservativo — che siamo noi — che lo separa da qualunque manetta; né si può dimettere autonomamente senza che — anche in quel caso — siamo noi a decidere che egli non sia più parlamentare. Mi riferisco all'amica Pistone perché ho letto una sua dichiarazione sui reati normali, qualunque, che porterebbero in galera qualsiasi cittadino e viceversa non portano in galera Previti, il quale dovrebbe avere il pudore di consegnarsi. Ma non mi risulta che né da lei né da alcuno della sinistra sia venuta la richiesta ad un magistrato come il dottor Lo Forte di astenersi dall'essere pubblica accusa essendo accusato degli stessi reati per cui egli è pubblico mini-

stero. Pudore vuole che chi in tante delicate imprese è chiamato, anche innocente, come credo sia Lo Forte, una volta che due, tre, quattro pentiti o testimoni lo chiamino colluso si astenga. Non lo ha fatto. Dovremmo, noi, pretendere da un nostro collega che vada a consegnarsi non potendolo quando, potendo astenersi, il magistrato non lo fa? Non mi risulta che l'onorevole Pistone abbia chiesto a Lo Forte di astenersi, per rispetto della sua stessa funzione.

Meditando su queste cose voglio solo ricordarvi che siamo di fronte ad un reato, nel merito, assolutamente non definito. Sappiamo che Squillante ha ricevuto denaro e che forse — forse — lo ha ricevuto anche da Previti. Ma ricevere denaro e darlo non è un crimine. Ciò che i magistrati mi devono dimostrare è che cosa ha fatto Squillante, cosa ha fatto Valente, cosa ha fatto Coiro, cosa ha fatto Brancaccio, cioè i magistrati citati dal teste infedele a favore di quelli che lo hanno pagato. Il regalo, in sé, non è reato. È mancanza di buon gusto da parte del magistrato riceverlo, ma io non vedo cosa abbia fatto Squillante per Previti, e poi per Berlusconi; e mi sembra assai singolare che la richiesta per Previti arrivi oggi e non arrivi la richiesta per Berlusconi. Sono stati o no insieme nella corruzione dei magistrati? È allora assai singolare un comportamento come questo. Ma ancora più singolare è quella volontà di decidere i tempi della politica e della storia senza avere lo stesso rispetto del cittadino e del cittadino parlamentare. Mi chiedo infatti come mai i magistrati di Milano non abbiano chiesto l'arresto di Previti quando lo hanno chiesto di Squillante, quando lo hanno chiesto di Pacifico, cioè un anno e mezzo fa. Hanno deciso di giocare al gatto con il topo. I reati di Previti all'arresto di Squillante e Pacifico erano gli stessi. Proprio in quel ritardo, nel chiedere oggi quell'arresto, c'è una volontà di interferenza con il potere politico.

Proprio lì c'è il passaggio — e qui concludo, visto che il tempo è ristretto — che è l'unico atto veramente vile di questa vicenda: arrestare Squillante in clinica per

trasportarlo dalla condizione di impotenza di chi sta in ospedale agli arresti ospedalieri. E perché arrestarlo? Per ridurlo da uomo a cosa, come per dire: « siccome sarebbe incongruente arrestare Previti e aver libero Squillante » — palese incongruenza — « arrestiamo quando ci pare anche Squillante ». In quel gesto di reificazione di un uomo a cosa, mezzo per uno strumento rigorosamente violento, c'è qualcosa che non si può accettare, non per difesa di Previti, ma per difesa dell'onore dei cittadini anche non parlamentari (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CDU*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crema. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CREMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi noi deputati dobbiamo dare risposta al seguente quesito: è necessario ai fini dell'indagine della magistratura arrestare l'onorevole Cesare Previti prima del processo? Questa risposta va data indipendentemente dall'idea che abbiamo sull'eventuale colpevolezza o meno del parlamentare in oggetto. La nostra decisione deve essere assolutamente neutra nei confronti delle responsabilità dell'inquisito, come è previsto dall'articolo 68 della nostra Carta costituzionale.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che per adottare una misura cautelare così grave è indispensabile che sussista almeno uno dei seguenti casi: che il pericolo di inquinare le prove sia reale e attuale, che sussista il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione dei reati. Orbene, dopo aver ascoltato con grande attenzione le relazioni della Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio e l'ampio dibattito in Assemblea ci pare emergere con chiarezza che per l'ulteriore requisito del pericolo di reiterazione dei fatti vi è una totale assenza di motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari. Quanto al pericolo di fuga, lo stesso giudice ritiene che questo elemento

non sussista. Infine, non sussiste più il requisito del pericolo di inquinamento delle prove, che sono già state acquisite dagli inquirenti, e che va comunque desunto da fatti concreti.

Quindi, al di là di ogni valutazione politica, non sussistono tecnicamente i requisiti espressamente previsti dalla legge.

Qualcuno ha poi sostenuto che non concedere l'arresto salverebbe l'onorevole Previti dalla condanna del tribunale: questa è una bugia bella e buona, perché l'onorevole Previti è sotto inchiesta della magistratura e sarà eventualmente processato ed eventualmente condannato indipendentemente dal voto di quest'aula e senza bisogno di nessuna autorizzazione da parte del Parlamento.

Badate bene, onorevoli colleghi, che l'arresto preventivo di un parlamentare, oltre ad essere un atto molto grave, con il clima che da troppi anni regna sarebbe come una preventiva condanna per l'opinione pubblica; condanna che, come purtroppo abbiamo conosciuto in troppi casi, è rimasta irreversibile anche in presenza di sentenze di assoluzione o di proscioglimento. Qualunque cittadino, parlamentare e non, ha diritto che le eventuali condanne le pronuncino i giudici nelle aule di tribunale e se questo, per un cittadino democraticamente eletto, avvenisse al di fuori delle aule preposte, sarebbe molto grave sul piano istituzionale e sul piano della democrazia.

Per i deputati socialisti si pone anche oggi, come in analoghe situazioni nel passato, il dovere di rispondere solamente alla propria ragione e alla propria coscienza. A me, loro capogruppo, spetta di dichiarare il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere e manifestare solidarietà e simpatia per il lavoro svolto in maniera discreta e competente dal suo presidente *pro tempore*, onorevole Cermigna, del quale condividiamo il voto precedentemente espresso, assumendone *in toto* le motivazioni, che oggi ribadiamo in quest'aula (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sin dai tempi dell'università sono rimasto particolarmente colpito da queste affermazioni. Il fatto che la carcerazione preventiva sia risolta praticamente in un'anticipazione della pena costituisce uno degli enigmi più sconcertanti del processo penale e della giustizia umana in genere.

A ragione ammoniva sant'Agostino che gli uomini torturano per sapere se devono torturare. Non si deve dimenticare infatti — continuo nella citazione — che con la carcerazione preventiva si infligge una sofferenza certa per un delitto eventuale. Non poche volte prima di essere assolto e proprio per essere assolto l'innocente viene sottoposto a carcerazione preventiva e quindi sostanzialmente punito. Sono affermazioni, queste, che ho tratto dal libro di diritto penale del professor Giandomenico Pisapia, del quale tutti abbiamo ammirato, da studenti e da operatori del diritto, l'intelligenza e la finezza giuridica.

Ripeto quanto disse sant'Agostino: gli uomini torturano per sapere se si deve torturare! La carcerazione preventiva si infligge come sofferenza certa per un delitto eventuale. Ecco, sono anni che in questo Parlamento ci poniamo tale problema e tentiamo di ridurre al minimo il ricorso alla carcerazione preventiva, anche con novelle legislative. Tutti abbiamo sempre detto che essa deve essere un evento eccezionale, in casi eccezionali: di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato.

Onorevoli colleghi, nel caso di Previti, come in tanti altri casi sottoposti al voto del Parlamento (Sgarbi ha ricordato i casi degli onorevoli Tabacci e Culicchia), non esistevano i presupposti; ciò è stato ampiamente dimostrato dal fatto che successivamente questi colleghi sono stati prosciolti dai reati che erano stati loro addebitati.

Nel caso in oggetto mi sembra sia stato dimostrato — concedetemi almeno questo

— che i presupposti per l'arresto sono vacillanti. Ed infatti il GIP parla — attenzione! — di pericolo non di inquinamento delle prove ma di pericolo di inquinamento dell'interpretazione delle prove, introducendo una fattispecie sconosciuta nel codice penale. Credo che tutti possiamo riconoscere che la reiterazione dei reati di cui si parla e degli addebiti mossi all'onorevole Previti oggi sono oggettivamente impossibili.

Ma vedete, il problema che io mi pongo e che pongo a voi è questo: vi è accanimento soltanto contro Previti? Noi oggi discutiamo soltanto del caso Previti? Certamente no, onorevoli colleghi. Oggi noi stiamo discutendo centinaia, forse migliaia di casi dove persone innocenti sono finite con troppa disinvoltura in carcere, per l'uso distorto ed eccessivo delle manette, quelle di cui ha parlato anche il Capo dello Stato nel discorso rivolto al paese, l'ultimo dell'anno. Moltissime volte si è trattato di uomini politici, di ex parlamentari, consigli regionali, sindaci, amministratori, ma moltissime volte si è trattato anche di cittadini finiti in carcere per fatti che non riguardano la politica. Sono stati uomini politici e semplici cittadini poi assolti con formula piena da magistrati che hanno saputo riconoscere l'errore iniziale. Do quindi merito alla magistratura di aver riconosciuto l'errore. Ma l'errore iniziale era costato la carcerazione preventiva, quel terribile trauma di cui parlò sant'Agostino e poi ne ha parlato Pisapia.

Vedete, ciò che personalmente mi angoscia è che in questo caso la responsabilità di incarcerare non è di chi professionalmente e per vocazione ha scelto di fare il giudice. Io non ho scelto di fare il giudice e tuttavia mi trovo nell'imbarazzante situazione di essere io — di essere noi! — a stabilire e a decidere se incarcerare un cittadino che è anche un nostro collega senza presupposti oppure sulla base di presupposti vacillanti. La procura di Milano, infatti, chiede a noi di avallare quell'uso distorto della carcerazione preventiva che tutti abbiamo sempre condannato!

Devo dire che la motivazione addotta da alcuni colleghi schierati per il « sì » è sconcertante perché, a fronte del comune giudizio circa l'eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva, alcuni colleghi hanno fatto il seguente ragionamento: Previti deve essere arrestato per non essere diverso dagli altri cittadini che subiscono l'uso distorto e preventivo delle manette contro il quale il Parlamento si è sempre battuto. È proprio questo quello che alcuni hanno detto: Previti deve subire questa situazione proprio come moltissimi cittadini subiscono le conseguenze di simili errori ed eccessi. Il compito del Parlamento, però, sarebbe proprio quello di evitare che simili eccessi abbiano luogo sia ai danni di Previti sia ai danni di comuni cittadini.

Mancano, quindi, dei presupposti chiari e convincenti. Sono un semplice parlamentare, ma ho parlato con tre o quattro procuratori della Repubblica, che fino a qualche mese fa o a qualche anno fa rappresentavano la pubblica accusa, che mi hanno spiegato con autorevolezza non solo dottrina, ma anche sulla base della esperienza fatta come operatori sul campo, che i presupposti dell'arresto non esistono. Qualcuno magari ha accentuato anche i toni dell'aspetto persecutorio, qualcuno lo ha fatto semplicemente dicendo che i giudici di Milano sono in perfetta buona fede, ma i presupposti non ci sono. Altri procuratori, magari schierati da un'altra parte politica, hanno invece sostenuto che i presupposti ci sarebbero. Penso vogliate ammettere che ci troviamo di fronte ad un grosso dubbio, perché tutte le volte che il Parlamento ha concesso l'autorizzazione a procedere lo ha sempre fatto a larghissima maggioranza, in quanto i reati contestati erano quelli di strage o di omicidio. La decisione di procedere o no all'arresto non può essere presa con lo scarto di un voto, non può essere adottata in una situazione di grande incertezza.

Anche i procuratori della Repubblica che *pro tempore* sono parlamentari, insieme a chi procuratore della Repubblica non è stato, sono chiamati a dire...

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, lei dispone ancora soltanto di un minuto di tempo: la invito pertanto a concludere.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, dispongo di dieci minuti. Ho già parlato nove minuti?

PRESIDENTE. Sono nove minuti della nostra vita.

CARLO GIOVANARDI. Concludo, Presidente.

Questi procuratori della Repubblica sono chiamati a dire « no » ad un arresto che renderebbe la Camera in qualche modo complice di quella che, come ho già spiegato in precedenza, è una condanna.

Ebbene, se si voterà « no » — come io farò, a titolo personale perché il nostro gruppo lascia libertà di coscienza ai singoli parlamentari — all'arresto, si determineranno due conseguenze: se Previti sarà condannato nel corso di un giusto processo, avremo la dimostrazione che la condanna può maturare senza ricorrere all'arresto preventivo, e in questo caso l'onorevole Previti, se verrà condannato, pagherà per le sue colpe; se invece l'onorevole Previti sarà assolto, sarò ben lieto di aver evitato quella sofferenza certa per un delitto eventuale, di cui parlava Pisapia, che per Previti e per ogni cittadino italiano è uno strumento indegno per un paese che vuole essere definito normale e civile (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Diliberto. Ne ha facoltà.

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande cautela e senso di responsabilità che il gruppo comunista ha deciso il proprio atteggiamento sul caso che oggi affrontiamo. Non si valutano a cuor leggero mai e per nessuno le condizioni concernenti la libertà personale dei cittadini, di tutti i cittadini. Tanto più esse ci impongono

equilibrio e serenità nel caso in cui si debba dare una valutazione su un deputato che appartiene ad un gruppo di opposto orientamento politico, perché nessun errore sarebbe più grave, a nostro giudizio, che atteggiarsi, in temi siffatti, sulla base di giudizi o talvolta di pregiudizi di natura politica che sarebbero di parte.

Il gruppo comunista voterà, dunque, per l'accoglimento della richiesta di arresto sulla base non già di una valutazione politica, ma di una somma di giudizi individuali di ciascun deputato aderente al gruppo che in piena libertà di coscienza, dopo aver letto la richiesta proveniente dai giudici di Milano, ha liberamente formato il proprio convincimento.

Il mio intervento, pertanto, che fa seguito a quello del relatore di minoranza Meloni, è teso solo a denunciare, anche a nome degli altri colleghi del gruppo, le motivazioni di ordine costituzionale che ci hanno portato a questa comune valutazione.

Il Parlamento repubblicano non è un tribunale, non è per scelta esplicita dei costituenti un organo giudicante né ci troviamo nella condizione di essere costituiti oggi in Alta Corte di giustizia, come pure può essere previsto in casi eccezionali.

La richiesta alla Camera per le istanze di limitazione della libertà personale dei propri membri non fu mai concepita come un privilegio di questi ultimi rispetto agli altri cittadini ma, viceversa, solo come una garanzia di democrazia, l'esplicita esclusione di limitazioni alla libertà personale per casi di persecuzione politica. Era viceversa, com'è noto, lo Statuto albertino che prevedeva, e per giunta per i soli senatori del Regno, un foro privilegiato e cioè che essi potessero essere giudicati solo dai propri pari, vale a dire dal Senato medesimo: un privilegio di casta e insieme, considerate la provenienza e la fonte di nomina dei membri del Senato del Regno, anche un privilegio di classe.

La Costituzione non prevede nulla di ciò: lo si evince senza possibilità di equi-

voci dal testo della Costituzione. E Costantino Mortati, uno tra i più illustri nostri costituzionalisti certamente non di cultura marxista, anzi, cari amici e colleghi del partito popolare, esponente tra i più autorevoli proprio del cattolicesimo democratico, annotava così (cito testualmente) la Costituzione nel punto che ora ci interessa: « Il giudizio della Camera ha per oggetto non già la fondatezza dell'imputazione sollevata a carico di un suo membro ma solo l'accertamento dell'eventuale carattere politico della medesima. L'immunità serve a garantire il regolare adempimento della funzione contro la possibilità di abusi indirizzati ad ostacolarlo ». Principio sacrosanto, di grande civiltà, principio cardine della democrazia, ma Mortati continuava pessimisticamente (ed egli non aveva ancora visto le cose scandalose accadute successivamente all'apparizione dei suoi scritti) che vi era — cito ancora testualmente — « una tendenza del nostro Parlamento a trasformare l'immunità in privilegio, in netta violazione del principio di eguaglianza ».

Dobbiamo oggi giudicare solo su un punto e la domanda alla quale dobbiamo rispondere, nonostante quello che ho sentito in quest'aula, la detta la Costituzione medesima: esiste una forma, anche solo velata, di intendimento politico persecutorio ai danni dell'onorevole Previti? La lettura delle carte della richiesta di rinvio a giudizio e di quella di arresto, formulate dal GIP, cioè da un magistrato terzo, a noi sembra non giustifichi neppure il più vago sospetto di tale intento persecutorio. Questo è l'unico punto in discussione, questo è l'unico tema che deve appassionarci perché noi non siamo dei giudici ma sarà il tribunale, ed esso solo nei suoi diversi gradi, con il sistema di guarentigie previsto dal codice e dalla Costituzione stessa per ogni cittadino e non solo per i deputati (i quali peraltro, rispetto ai primi, hanno una garanzia in più che è questa di oggi) a decidere se l'onorevole Previti sia o meno colpevole dei reati di cui è accusato.

Per quanto riguarda noi, vige e vigerà la presunzione di innocenza sino a che

una sentenza definitiva non avrà eventualmente accertato il contrario, ma tale giudizio — lo ripeto — non spetta a noi.

Noi, cari colleghi, non amiamo le manette né i cappi sventolati in quest'aula a suo tempo da alcuni colleghi, i quali sembra che oggi regolino la propria ansia giustizialista solo sulla base delle contingenti valutazioni politiche. Ci battiamo per una seria e garantista riforma della custodia cautelare, siamo fattivamente solidali con i giudici delle procure in prima fila nel nostro paese nella lotta alla corruzione politica e alla criminalità organizzata e dunque, innanzi tutto, con quelle di Milano e Palermo. Se la Camera negasse oggi l'autorizzazione all'arresto, creeremmo un conflitto devastante tra due poteri autonomi dello Stato, e cioè tra la magistratura e il Parlamento. Siamo però altresì convinti che per un corretto e democratico funzionamento delle istituzioni deve essere sempre affermato che l'indipendenza della magistratura non può spingere quest'ultima in alcuni suoi esponenti a travalicare i compiti ad essa affidati dalla Costituzione, assumendo talvolta connotazioni politiche o non contrastando adeguatamente al suo interno la tentazione ad esasperare l'uso della custodia cautelare.

I magistrati indagano e giudicano nella piena libertà, ma si attengono ai vincoli che la legge — alla quale sola essi debbono sottostare — ha posto anche all'operato dei giudici medesimi. Si faccia giustizia dunque, non nel senso della sommarietà di essa, ma nel senso che ogni cittadino possa sentirsi tutelato con grande rigore dalle medesime garanzie di libertà. Dobbiamo auspicare con eguale vigore le garanzie per il cittadino Previti quanto per l'extracomunitario ospite del nostro paese, che pure mai avrà accesso alla televisione di Stato, il cui arresto non farà notizia, non potrà pubblicare lunghe ed articolate memorie difensive e sulle cui garanzie — anche le più elementari — non mi è parso di sentire mai una particolare attenzione in certi settori di questa Assemblea. È questo io credo un dovere che abbiamo di fronte a tutti i cittadini; a quei

cittadini il cui mandato abbiamo l'obbligo di onorare non in difesa di nostri privilegi, ma essendo noi per primi a sostenere con coerenza il principio di eguaglianza, che è a fondamento della nostra Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti, della sinistra democratica-l'Ulivo e di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Comino. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'aula non siamo chiamati a pronunciarci sull'innocenza o sulla colpevolezza di un parlamentare in carica. Dobbiamo decidere, invece, se non esista nei suoi confronti una sorta di complotto, cioè di una persecuzione giudiziaria. Dobbiamo, cioè, dirimere il dubbio se la detenzione dell'onorevole Previti sia assolutamente necessaria per consentire alla magistratura il completamento delle indagini senza il rischio di inquinamento delle prove o se, invece, si tratti di un'azione pretestuosa frutto di un particolare accanimento del *pool* di Milano contro la sua persona.

Il voto che ci accingiamo ad esprimere si traduce in un giudizio di merito sulle intenzioni dei procuratori e del GIP di Milano e soprattutto sul loro modo di procedere, ai quali spetterà — solo a loro e non a quest'Assemblea — decidere su una eventuale sentenza di colpevolezza di un collega. Ma è altrettanto vera la fortissima implicazione politica di questo voto, come già lo fu in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

In questi giorni si sono rincorse due tesi contrapposte: quella secondo cui il voto per concedere l'arresto sarebbe in realtà un voto contro il Polo; e quella contraria secondo la quale il voto per negare l'arresto sarebbe in realtà un voto contro la procura di Milano. È quella stessa procura che nel 1992 finse di porre all'attenzione dell'opinione pubblica la questione morale in politica e che si tradusse nell'immenso teatrino di Tangen-

topoli, grazie al quale oggi il vostro beneamato paese non è più pulito, e non è servito a consentire di assicurare alle patrie galere ladri matricolati ancorché abbigliati da eminenti uomini politici, né ad ottenere la restituzione del maltolto per reinvestirlo magari nel risanamento dei conti pubblici, senza ricorrere ai continui e «democratici» aumenti della pressione fiscale. Ha consentito semplicemente, con la liquidazione politica dei segretari del pentapartito, nessuno dei quali grava oggi sul bilancio dell'amministrazione penitenziaria, la transizione di un sistema di rappresentanza proporzionale ad uno bipolare, per impedire il cambiamento che solo la lega nord poteva imprimere alle istituzioni (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*) e per garantire la continuità di esistenza del centralismo statalista che ha continuamente bisogno di paladini difensori, siano esse le «camicie blu» dei manganellatori di Stato, siano esse le «camicie nere» della magistratura.

Se dessimo retta, signor Presidente, alle numerose e reiterate richieste di giustizia sommaria che ci vengono dai cittadini padani — dettate a mio avviso più dall'emotività che dal razioicinio —, senza dubbio il voto del nostro gruppo sarebbe orientato a consentire l'arresto dell'onorevole Previti. Noi, come loro, siamo profondamente convinti che molti parlamentari che siedono in quest'aula starebbero meglio altrove. Ma se sono qui, la responsabilità morale ricade esclusivamente su quei segretari e su quei presidenti di partito che li hanno candidati e solo marginalmente sui cittadini elettori, che li hanno mandati qui privi di elementi di comprensione e di valutazione, costretti in qualche modo a subire un meccanismo elettivo coatto.

Dobbiamo invece farci guidare dalla razionalità, lasciando da parte istinti ed emozioni assai pericolose per la democrazia in questo delicato momento.

Sbaglio o la procura di Milano è la stessa che recentemente si è scagliata contro ogni sia pur labile proposta di

riforma dell'ordinamento giudiziario, paritorita con enorme difficoltà dalla Commissione bicamerale? La chiave di lettura, allora, non deve essere quella dei giustizialisti che invocano a gran voce l'arresto dell'onorevole Previti. Infatti, quando ciò accadesse, non si tradurrebbe in un miglioramento del pessimo funzionamento dell'amministrazione della giustizia; quella giustizia che recentemente ha ammesso il proprio fallimento ed ha invocato la somministrazione legalizzata della droga per coprire la propria incapacità di fornire soluzioni ad un dramma sociale, non subito ma voluto dallo Stato arrogante e connivente con le organizzazioni criminali (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

Questo Stato per essere legittimato ha bisogno di un partito; e l'unico che può svolgere questa funzione, cari colleghi, oggi è il vecchio partito comunista (non ne vedo altri in circolazione), anche se si è riciclato attraverso simboli e nomi nuovi e se reprime il dissenso politico con ogni mezzo a sua disposizione, ivi compreso l'uso strumentale e distorto della magistratura.

La chiave di lettura è semplicemente quella di chi serenamente si interroga intorno ai limiti del potere dell'ordinamento giudiziario, troppo spesso volutamente sovraordinato al potere di una parte della politica con accondiscendenza servente e servile nei confronti di un'altra parte della politica, a cui lei fa riferimento, signor Presidente della Camera, ed alla quale fate riferimento voi, cari amici compagni che avete avuto l'arroganza di definirvi democratici ma che nelle intenzioni e nei fatti tanto democratici non siete (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania e di deputati del gruppo di forza Italia*).

Il nostro gruppo è contrario all'arresto di un parlamentare, a qualunque schieramento politico appartenga, signor Presidente. L'onorevole Previti, indipendentemente dal nostro voto, potrà essere arrestato. Ma in quel caso non sarà il primo prigioniero politico, come è stato affer-

mato da un collega. Lo sarà grazie ad un tempestivo e regolare processo che si dovrà tenere fuori da quest'aula. Siamo fermamente convinti che la magistratura non possa opprimere le coscienze condizionando la politica o parte di essa; siamo convinti che debba esistere separazione tra le carriere e, soprattutto, che la magistratura giudicante non debba avere un *imprimatur* gerarchico, ma debba essere legittimata attraverso un'elezione popolare.

Il nostro, signor Presidente, non è un voto a favore di qualcuno: è un voto contro la magistratura italiana (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania e di deputati del gruppo di forza Italia — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i pochi minuti — ma più che sufficienti — che mi sono concessi per motivare il voto nei confronti della richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti potrebbero essere spesi in maniera fruttuosa — per la verità pochi l'hanno fatto — nell'esame del merito delle carte che tutti i deputati hanno potuto conoscere attraverso i documenti che l'autorità giudiziaria ci ha trasmesso.

Credo tuttavia che in questo momento...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

IGNAZIO LA RUSSA. Forse l'intervento del collega della lega ha giustamente sollevato motivi di riflessione.

PRESIDENTE. Non mi sembra che in questo momento ci siano riflessioni in corso.

Prego, onorevole La Russa.

IGNAZIO LA RUSSA. Credo di poter essere più utile all'Assemblea ed alla formazione del convincimento dei singoli

deputati se ripercorro, e se riesco a farlo insieme ai colleghi, i precedenti che hanno accompagnato le varie decisioni che la Camera ha assunto nelle diverse legislature.

PRESIDENTE. Onorevole Pittella, la richiamo all'ordine.

IGNAZIO LA RUSSA. Sono stati numerosi i casi di richiesta di arresto nei confronti di deputati nel corso delle varie legislature, circa cinquanta. Di tutti i casi sottoposti alla valutazione della Camera dei deputati, soltanto quattro hanno visto l'accoglimento della richiesta di arresto formulata nei confronti di deputati. In tutti gli altri casi (come dicevo, oltre cinquanta), la richiesta non è stata accolta.

Poiché il tema prevalente del nostro dibattito ha riguardato l'esistenza e la necessità di un *fumus persecutionis* per poter giungere al diniego dell'arresto, credo sia mio dovere rassegnare ai colleghi della Camera un convincimento che nasce dall'attenta lettura delle carte. Solo in due o tre casi, rispetto agli oltre cinquanta casi in cui è stata respinta la richiesta di arresto, la motivazione che la Giunta ha portato all'Assemblea e che quest'ultima ha poi accolto, faceva riferimento al *fumus persecutionis*. Negli altri casi, quindi nella stragrande maggioranza (46 su 50 circa), la ragione addotta dalla Camera per respingere...

PRESIDENTE. Onorevole De Murtas, per cortesia! Onorevole Veltroni! Onorevole Fassino!

IGNAZIO LA RUSSA. ...la richiesta di arresto di un deputato è stata basata su altre argomentazioni. Non dobbiamo tra l'altro dimenticare che il *fumus persecutionis*, che nasce soprattutto da una prassi parlamentare nemmeno tanto dottrinarica, ha comunque avuto applicazione nei confronti delle richieste di autorizzazione a procedere che fino al 1983 necessariamente si accompagnavano anche alla richiesta di arresto. Accanto alla richiesta

di autorizzazione a procedere, contestualmente giungeva alla Camera, ove si trattasse di casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio o comunque qualora la magistratura lo ritenesse necessario, la richiesta di poter procedere nel procedimento penale anche con l'arresto. Il *fumus persecutionis* ha avuto larghissima applicazione in ragione della parte che ci è oggi sottratta dalla riforma del 1983, cioè in relazione alla necessità che il Parlamento concedesse l'autorizzazione affinché l'azione penale potesse proseguire. Per quanto attiene al resto, esaminando i casi ad uno ad uno, ci accorgiamo — come dicevo prima — che tale criterio non è praticamente mai stato utilizzato. Al contrario, le ragioni che hanno indotto la Camera a respingere quasi in tutti i casi (indicherò in quali non è stato così) la richiesta della magistratura hanno trovato quasi sempre il loro fondamento nell'esigenza di salvaguardare l'integrità numerica della Camera stessa. In altri casi (per esempio, in uno in cui era relatore l'onorevole Ciccimessere) si è ritenuto tollerabile un sacrificio dell'interesse di giustizia (interesse, naturalmente, a che il provvedimento venisse autorizzato), sempre a tutela di quello della Camera di non veder venir meno la propria integrità, quanto meno — questa è una tesi accolta dalla Camera circa quindici volte — finché non si fosse celebrato il giudizio di primo grado e non ne fosse conseguita una condanna.

Intendo cioè sostenere che la contrapposizione (che un po' è riecheggiata anche nell'ultimo intervento) che vede da un lato il Parlamento e dall'altro la magistratura, un risultato che suona come sconfitta per l'uno o per l'altro, o come delegittimazione della magistratura o del Parlamento, non ha mai trovato accoglimento in quest'aula. I soli casi in cui l'autorizzazione a procedere è stata accolta avevano di particolare (questo è un dato fondamentale che sottopongo alla vostra attenzione) la gravità e l'eccezionalità dei reati contestati al parlamentare: si è sempre trattato di reati che avessero la violenza come motivo di fondo. All'onorevole Moranino, che

pure fu graziato, venivano contestati reati che attenevano sicuramente alla violenza (non voglio ricordarli); all'onorevole Saccucci, il quale apparteneva alla parte politica esattamente opposta, venivano contestati i reati di omicidio e di tentato omicidio. Quelli contestati all'onorevole Negri erano reati che attenevano al terrorismo; l'onorevole Abbatangelo, poi risultato peraltro innocente, veniva accusato di un reato che atteneva addirittura ad una strage. Questi che ho richiamato sono stati gli unici casi in cui la Camera ha ritenuto di far prevalere l'interesse di giustizia — a che cioè il provvedimento del magistrato potesse avere corso — sull'altro interesse, ugualmente costituzionalmente protetto, che è quello del mantenimento del proprio *plenum*.

Quindi, Presidente, grido forte contro questo tentativo di porre il voto di ciascuno di noi in alternativa all'azione dei magistrati; si può rispettarla e si può essere tranquillamente fiduciosi che i magistrati facciano la loro opera, si può pensare che essi l'abbiano svolta al meglio e contemporaneamente, come è avvenuto 46 volte su 50, tranne in casi gravissimi, negare l'autorizzazione all'arresto. È fonte di confusione — o peggio, volontà di strumentalizzazione — sostenere che il nostro operato debba essere in contrapposizione a qualcuno.

Dobbiamo allora valutare in questa sede — credo che il mio tempo si avvii a conclusione — se gli elementi che i magistrati ci hanno rassegnato al termine o quasi al termine del loro lavoro (per un capo di imputazione addirittura alla conclusione), che io non considero (come la mia parte politica non ha mai considerato) complotto, portino all'attenzione della Camera la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 274, se ci indichino indizi ed elementi di colpevolezza tali da giustificare assolutamente l'arresto. Questo dobbiamo valutare e contrapporlo all'esigenza che, salvo casi eccezionali, questa Camera deve poter decidere con il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in ossequio alle leggi della Repubblica.

Ritengo, pur rispettando il lavoro del *pool* di Milano — e non è nuova da parte mia un'indicazione di questo genere —, che nel caso specifico non ci siano stati forniti né indizi né elementi di colpevolezza così evidenti, schiacciati e chiari — si potrebbe sostenere il contrario, ma non voglio farlo — da far venir meno quell'esigenza di mantenimento del *plenum* e, ancor di più, ritengo che non sussistano gli elementi indicati nell'articolo 274, soprattutto con riferimento specifico al pericolo di inquinamento delle prove, atteso peraltro che per un capo di imputazione ciò è materialmente impossibile e per l'altro i mesi ancora utili alla magistratura per concludere le indagini sono due, tre o pochi di più.

Senza bisogno di andare ad affrontare (potrei farlo, ma non ne ho il tempo) quanto è alla base di questo processo, e cioè l'analisi dell'attendibilità di un testimone — sulla quale potrei raccontarvi molte, moltissime cose —, credo tranquillamente di poter dire che il caso dell'onorevole Previti è esattamente uguale a quello degli altri cinquanta parlamentari — semmai, è molto meno grave — per i quali questo Parlamento ha rifiutato di concedere l'autorizzazione all'arresto richiesta dalla magistratura, mentre è assai dissimile dai casi di Moranino, di Toni Negri e di Saccucci per i quali, in via del tutto eccezionale, il Parlamento dovette concedere tale autorizzazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e misto-CDU*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussi. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Sì, il potere più terribile è quello di cui stiamo discutendo: disporre della libertà delle persone, e si esercita nella forma più dolorosa nel caso della custodia cautelare, che precede e non segue il giudizio.

I dati — 23 mila cittadini in attesa di giudizio — ci dicono che non è qui la particolare anomalia italiana: siamo nella media dei paesi dove vige lo Stato di

diritto. L'anomalia, piuttosto, è nella durata dei processi: la giustizia per i più non arriva mai o tarda moltissimo.

Privare della libertà personale non spetta al Parlamento, che esercita un altro potere, quello di fare la legge. Se la legge attuale — norme sostanziali e procedure — non va bene, abbiamo il potere di riformarla. Esercitiamolo, senza condizionamenti.

È evidente che sulla esasperante lentezza dell'amministrazione della giustizia dobbiamo intervenire ma, cari colleghi, sulla custodia cautelare siamo già intervenuti con una riforma dell'articolo 274 del codice. Credo che nessuno proponga l'abolizione dell'istituto: andrebbe troppo clamorosamente contro il diritto di chi ha subito una violenza, una prepotenza, un'ingiustizia grave e contro l'interesse della società ad impedire che l'imputato reiteri il reato, fugga, inquinì le prove.

Ma se si ritiene comunque di dover intervenire ancora, di limitare ulteriormente la possibilità di ricorrere all'arresto, noi siamo pronti a discuterne in quest'aula. Non si può scoprire il problema ogni volta che in ballo ci sono i potenti. Di più: ciò che sarebbe insostenibile di fronte all'opinione pubblica, quella più avvertita e prudente, non solo quella che ama le maniere spicce, è lo speciale salvacondotto per i parlamentari, la possibilità di sottrarsi — essi e solo essi — al rischio tremendo di perdere la libertà personale.

Intervenendo sul caso Cito nella seduta del 14 gennaio, l'onorevole Mancuso ha ricordato: « Il nostro ordinamento e quello internazionale civile conosce posizioni in cui alla situazione individuale della persona viene cumulata la situazione del *munus*, dovere pubblico ». Giustissimo! *Munus* significa dovere e dono. In nessuna parte del mondo c'è un dovere talmente alto che possa ricevere il dono della salvezza totale di fronte alla legge; alla fine « la legge è uguale per tutti » resta il principio superiore che non ammette deroghe.

È giusto che alcuni, in particolare i parlamentari, godano, come dice l'onore-

vole Mancuso, di doppia tutela: essi rappresentano il popolo ed è un'esigenza tanto più forte in Italia. Il nostro paese ha conosciuto il dispotismo, in tutta la sua storia moderna è stato percorso da tendenze illiberali, non ha mai visto i poteri dello Stato assestarsi democraticamente in condizione evoluta di equilibrio, di neutralità, di bilanciamento, di reciproca autonomia.

Prudenza, anzi enorme prudenza, come ha detto il Presidente della Camera; l'enorme prudenza fu costituzionalizzata nella Costituzione del 1948, quando all'articolo 68 si prevedero le garanzie del parlamentare, compresa l'autorizzazione a procedere: norma grazie alla quale nemmeno i processi si potevano celebrare senza autorizzazione, norma di cui si è lungamente abusato, ragione non ultima dell'ondata antiparlamentare che in anni recenti si è alzata e si è ingrossata nel paese. Lo avvertì questo Parlamento, tanto è vero che nell'ottobre 1993 fu riformato l'articolo 68: non c'è più l'autorizzazione a procedere, i processi comunque si fanno; è bene ribadirlo chiaramente anche ai cittadini, ai quali in questa occasione viene fatto credere il contrario.

Ma vogliamo abrogare di fatto, sempre e comunque, la norma costituzionale che è restata e che contempla, previo voto dell'Assemblea, la possibilità dell'arresto del parlamentare? In nessun altro paese questa possibilità è esclusa in radice, e credo giustamente. C'è l'argomento forte del *plenum*, dell'integrità della rappresentanza, certamente alto, ma non il valore supremo; la Costituzione lo tutela, tuttavia in maniera non assoluta, ed infatti l'arresto può sempre essere effettuato in flagranza di reato, per esempio, o autorizzato su espressa richiesta del magistrato. La Costituzione ritiene molto semplicemente che esistano superiori ragioni di giustizia che possono intaccarlo. Del resto, la bicamerale con voto unanime ha deliberato di riproporre intatto alle Camere il testo attuale dell'articolo 68: chi vuole si assuma la responsabilità di proporre l'abrogazione della norma, non chieda di aggirarla.

Il divario tra Costituzione formale e materiale non può essere ancora tollerato in futuro. C'è una sola posizione politicamente e culturalmente giusta, e io non ho dubbi: è quella garantista; essa però è molto impegnativa, comporta l'obbligo stringente di una condotta rigorosa. Garantismo non è il punto di vista sempre favorevole agli imputati, comunque avverso ai giudici; questo ne è piuttosto il volto sfigurato, la grottesca caricatura. Garantismo è il principio di legalità che si afferma integralmente, la filosofia del rispetto della norma sostanziale della procedura, e l'impegno costante volto ad umanizzare la giustizia, a renderla rapida ed efficace, a rafforzare la parità tra accusa e difesa, la terzietà del magistrato giudicante. Esattamente così questo gruppo parlamentare si è condotto in questa legislatura, con misura, equilibrio, prudenza e rigore, dai voti sui giudizi di insindacabilità alla riforma dell'articolo 513, per intenderci.

Chi vi parla — consentite questo ricordo —, nella tempesta del 1992, in piena Tangentopoli, quando in quest'aula (l'ha ricordato il collega Diliberto) sventolavano manette e cappi e i giovani del movimento sociale, incitati dai più anziani parlamentari, circondavano in catena umana Montecitorio e il plauso verso i magistrati si faceva corale ed entusiasta, è stato tra coloro che certamente hanno apprezzato l'opera dei magistrati, il loro svelare la verità di una corruzione diffusa, di una decadenza delle classi dirigenti italiane, di una crisi della democrazia, di quella degenerazione nel rapporto tra partiti e Stato chiamata questione morale da un uomo che aveva occhi per vedere, Enrico Berlinguer. Chi vi parla è stato tra coloro — pochissimi, allora — che hanno espresso pubblicamente anche i loro dubbi, però, verso le facili carcerazioni, le sistematiche violazioni del segreto istruttorio, il « tintinnar di manette » e che tentò — senza successo — di sostenere già allora interventi correttivi, come la proposta sulla custodia cautelare dell'onorevole Correnti. Tanto più oggi non penso che i magistrati siano i migliori, i nuovi ottimati, i salva-

tori della patria, la nuova stirpe degli dei, ma ciò obbliga ad un più alto senso della giustizia, ad un attaccamento estremo alla concretezza delle cose e dei fatti. Non possiamo e non dobbiamo — di questo sono sicuro, tanto più dopo l'intervento dell'onorevole Comino — alimentare la guerra tra politica e giustizia, tra politici e magistrati: sarebbe la rovina.

Infine, una parola sul caso su cui dobbiamo esprimerci. La ricchezza non è un reato, qualche volta è la misura del valore, della qualità di un uomo. Qualche volta. Confesso però di essermi un po' perso nel labirinto di miliardi disegnato dal GIP, e non dai pubblici ministeri di Milano, nell'atto di richiesta di arresto dell'onorevole Previti. Un po' incredulo di fronte a 21 miliardi di parcelle, anzi di pagamenti per collaborazione continuativa, anzi di mandato a pagare persone terze, secondo le successive versioni dell'imputato, mandato non confermato da mandatarì e di cui non vi è traccia documentaria, un foglio, un appunto, due righe. Sorpreso di fronte a fiumi di danaro trattato nella nostra era tecnologica in contanti. Scettico di fronte al fatto che si possano ricevere 1.800 milioni e dimenticarli. Ma qui non facciamo i processi.

Le carte del giudice (questo mi pare in coscienza e questo mi basta) non sono inconsistenti; gli elementi testimoniali, probatori, indiziari non sono deboli. Non vedo ragioni fondate per immaginare intenzioni malevole, volontà di persecuzione politica. Condivido le valutazioni dei relatori di minoranza, onorevoli Bonito e Meloni, ed è questo esattamente il punto che dobbiamo valutare.

Non so se il relatore per la maggioranza, onorevole Carrara, si sia reso conto della gravità delle cose che ha detto e scritto. Ho controllato con altri colleghi le parti conformi. Lei, onorevole Carrara, ha copiato testualmente il testo della memoria difensiva di Previti. Due terzi, settecento righe su 1.100, della sua relazione sono identici a quella memoria difensiva (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, di rifonda-*

zione comunista-progressisti e misto-verdi-l'Ulivo e di deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano)! Questa è una vergogna!

La richiesta arrivata alla Camera è del GIP, come è noto, ma il documento della maggioranza della Giunta è un atto di accusa totale alla procura di Milano. Vi sarebbe, si dice, l'intenzione di arrecare un danno di immagine, oltre che politico ed economico, agli esponenti di forza Italia. Non basta. Non va trascurato peraltro, nel portare avanti il provvedimento cautelare, scrive ancora l'onorevole Carrara, l'inserimento ad opera dei pubblici ministeri di prospettive economiche di carattere privato nel procedimento in corso, con l'instaurazione di numerosi giudizi civili con richieste miliardarie per risarcimento danni. Che cos'è questa? La *notitia criminis*? La denuncia pubblica? Criminali sono i giudici, dunque?

Se si vota la relazione, si sottoscrivono anche questi apprezzamenti e il Parlamento verrebbe posto in una posizione insostenibile.

ELIO VITO. Si vota la proposta!

FABIO MUSSI. Perciò invito tutti i colleghi a riflettere. Temo però che la tesi del complotto dei giudici voglia alzare un polverone volto a nascondere la gravità dell'ipotesi di reato formulata dal giudice Rossato. Corrompere i giudici vuol dire alterare gli assetti democratici, comprare e condannare una propria privata costituzione. Non so se sia vero o falso, ma credo che il popolo italiano che qui rappresentiamo abbia diritto alla verità.

Il giudice argomenta lungamente sulla necessità della carcerazione, dato il pericolo dell'inquinamento delle prove. Certezza naturalmente non c'è, né in questo né in nessun'altro caso, salvo la verifica postuma che le prove sono state effettivamente inquinate. La scelta è grave, tanto più grave per noi in quanto l'onorevole Previti è un parlamentare dell'opposizione. Avvertiamo acutamente il problema, ma siamo di fronte ad una inchiesta legittima, importante e grave, non ad

un complotto. E io non me la sento di ostacolare l'accertamento della verità. Spero proprio che il voto sia palese e non segreto. Comunque ho reso qui pubblico il mio: contrario al «no» alle richieste del giudice, favorevole ad accoglierle (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, di rifondazione comunista-progressisti e misto-verdi-l'Ulivo e di deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisanu. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento che mi accingo a svolgere non è e non può essere un'usuale dichiarazione di voto sulla vicenda Previti, perché forza Italia ha lasciato liberi i propri deputati di decidere secondo coscienza. Abbiamo ritenuto che su un argomento che tocca alcuni dei nodi fondamentali di un ordinamento democratico non possa esservi alcuna posizione di partito. Così è per quanto riguarda il significato stesso del mandato parlamentare; così è per la posizione della Camera dei deputati nel quadro complessivo degli equilibri istituzionali; e così è per la possibilità che questo quadro venga alterato da decisioni che incidono sul *plenum* dell'Assemblea. Su tali questioni riteniamo che tutti i deputati debbano riflettere e decidere senza vincoli di appartenenza, compresi i deputati di forza Italia che, pure, sono toccati più direttamente e intensamente, anche sul piano umano, da questa vicenda. Noi non vogliamo compiere valutazioni collettive e prendere decisioni di schieramento. E tanto meno vogliamo che il Parlamento possa dividersi tra innocentisti e colpevolisti, sostituendosi abusivamente alla sede naturale del processo o, peggio ancora, intentando, come da più parti si è detto, un processo al processo.

Al collega Mussi ed anche ai colleghi che sembrano considerare decisiva l'entità dei reati contestati al collega Previti voglio semplicemente ricordare che questa valu-

tazione — lo si voglia o no — è del tutto estranea sia alle circostanze che possono giustificare la custodia cautelare, sia alla natura politico-costituzionale del voto che la Camera deve esprimere. In realtà, onorevole Diliberto, il problema politico costituzionale che abbiamo davanti si può ridurre a questo: stabilire se le ragioni contenute nella richiesta dell'autorità giudiziaria siano prevalenti rispetto alle ragioni dell'immunità parlamentare e dell'integrità del *plenum* dell'Assemblea. Sul valore dell'immunità mi limito a richiamare il limpido intervento del collega Melograni. Quanto al *plenum* mi basta qui sottolineare che esso è elemento costitutivo dell'Assemblea, è presupposto per la regolarità delle sue deliberazioni; e aggiungo che la conservazione del *plenum* salvaguarda il diritto del popolo sovrano a vedersi pienamente e completamente rappresentato.

La Camera si è dimostrata estremamente sensibile a questi valori se è vero — come è vero — che delle numerose richieste di autorizzazione all'arresto presentate nei cinquant'anni di storia repubblicana ne furono accolte — e non senza travagliate discussioni — soltanto quattro (è stato ricordato anche poco fa). Tutte e quattro riguardavano delitti gravissimi contro la persona o di insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

Come rappresentante del maggior gruppo di opposizione avverto una grande preoccupazione quando penso che la Camera sarà chiamata a pronunciarsi nel giro di due giorni su tre richieste di arresto relative a due deputati dell'opposizione. Si tratta di una coincidenza, certo, di un fatto oggettivo che viene ad incidere su un altro fatto oggettivo e precisamente sull'esiguo margine di voti a disposizione della maggioranza in questa Camera. Queste due constatazioni rendono ancor più pungente la decisione che dobbiamo assumere, in relazione alle delicatissime tematiche costituzionali che ho richiamato e che credo debbano essere oggetto di un'ulteriore decisiva riflessione da parte di tutti i colleghi e specialmente dei colleghi della maggioranza.

Questa — lo ha ricordato l'onorevole Mussi e su questo punto voglio svolgere la parte conclusiva del mio intervento — è la prima volta che la Camera è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione all'arresto dopo la riforma del 1993. Bene, onorevole Mussi, io sottolineo qui che con quella legge non venne solamente abolito l'istituto dell'autorizzazione a procedere, ma si incise profondamente anche sull'istituto della autorizzazione all'arresto di un parlamentare. Prima della riforma, infatti, esisteva una sola ipotesi di arresto automatico di un parlamentare, che era legata al fatto che egli — cito testualmente — venisse « colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ». Oggi, dopo la riforma, a questa ipotesi se ne aggiunge un'altra, che è quella appunto dell'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.

In altre parole, onorevoli colleghi, il Parlamento ha notevolmente ridotto la portata delle sue prerogative, rendendo senz'altro eseguibile anche l'arresto nel caso di deputati colpiti da sentenze definitive. Nel 1993, dunque, onorevole Mussi, la politica decise di fare un altro passo indietro e cioè, dopo aver abolito l'autorizzazione a procedere, abolì anche l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare già condannato con sentenza irrevocabile. Il senso di quella riforma ci appare chiaro ed è il seguente: se vi sono inchieste giudiziarie e processi a carico di parlamentari non potrà più essere la politica ad ostacolarne il corso. Si tratta di una impostazione lineare, in coerenza con la quale personalmente non posso che ribadire quel che ho sempre sostenuto: si facciano i processi, siano rapidi e si accertino così le responsabilità di ciascuno, dissipando il più rapidamente possibile ogni dubbio.

Questa è la mia opinione anche per quanto riguarda il caso di Cesare Previti, che ha diritto come ogni cittadino ad essere giudicato in tempi brevi e da uomo libero.

Ma proprio perché il nuovo ordinamento costituzionale ha rimosso ogni

ostacolo sul cammino della giustizia e ha reso di immediata e automatica applicazione la sentenza di condanna definitiva che dovesse colpire un parlamentare, proprio per questo mi sembra che la Camera debba valutare con il massimo scrupolo tutte le richieste di arresto relative a vicende processuali in cui non vi sia ancora stata alcuna pronuncia né di primo né di secondo grado e si versi ancora nella fase delle indagini preliminari.

Nel caso Previti la Giunta competente non ha ritenuto di condividere la richiesta del giudice per le indagini preliminari, sulla base di motivazioni che a mio parere resistono. Resistono obiettivamente agli argomenti opposti dalla relazione di minoranza. Ma a parte questo e per le ragioni che ho detto io ritengo che solo circostanze di eccezionale gravità e di lampante evidenza potrebbero indurre oggi un'assemblea politica a ridurre ulteriormente le garanzie costituzionali che consentono a ciascuno dei suoi componenti di adempiere il mandato elettorale. Questo è un punto cruciale della nostra riflessione.

Nel nuovo processo penale — e concludo — si dice che dovrebbe essere realizzata la parità delle posizioni tra accusa e difesa. La custodia cautelare in carcere è lo strumento che più di ogni altro può mettere in crisi questa parità sia che si tratti di un semplice cittadino sia che si tratti di un parlamentare. È una questione di libertà sulla quale non possiamo mai smettere di vigilare. Nel nostro caso è una questione di libertà che interessa una questione di prerogative costituzionali volte a garantire il complessivo equilibrio tra i vari organi e poteri dello Stato. Per alterare questo equilibrio sarebbe assolutamente necessaria una base di certezze che onestamente la Giunta per le autorizzazioni a procedere non ci dà, né ci ha dato il dibattito che si è svolto in quest'aula.

Ecco, onorevoli colleghi, così stando le cose mi sembra lecito attendere da voi un

giudizio che sia scrupoloso nei confronti delle istituzioni e rispettoso dei diritti di Cesare Previti.

Proprio per questo e in questo spirito, avendo riscontrato tra i colleghi dei diversi gruppi una grande varietà di posizioni circa le modalità di voto, il gruppo di forza Italia non chiederà lo scrutinio segreto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto. C'è richiesta di votazione nominale?

ELIO VITO. Chiedo, a nome di forza Italia, la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo alla votazione.

Colleghi, avverto che dopo il voto la seduta verrà sospesa sino alle 19.

Informo che i deputati membri del Governo sono abilitati anche a votare dalle postazioni dell'emiciclo, sempre che trovino posto perché l'aula è piena.

Per cortesia, un po' di attenzione! Ricordo altresì ai colleghi che sarà posta in votazione non la richiesta di arresto dell'onorevole Previti venuta dal GIP di Milano, ma la proposta della Giunta. Pertanto chi intende condividere la decisione della Giunta vota « sì » mentre chi non la condivide vota « no ».

Passiamo alla votazione.

(Votazione — Doc. IV, n. 11-A)

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

(Segue la votazione).

I colleghi hanno votato? (*Commenti*). Calma, calma! Che è successo?

ALFREDO BIONDI. Non funziona!

PRESIDENTE. I colleghi sfilino la tessera e la reintroducano con un certo garbo (*Commenti dell'onorevole Di Luca*)! Aspettiamo, non abbiamo fretta. Onorevole Di Luca, funziona adesso?

GIOVANNI CREMA. Presidente, non funziona!

PRESIDENTE. Provi a sollevare la tessera e a reintrodurla. Funziona? (*Commenti dell'onorevole Crema*). Prego un commesso di recarsi presso la postazione di voto dell'onorevole Crema. È riuscito a votare? Va bene.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	610
Votanti	589
Astenuti	21
Maggioranza	295
Hanno votato sì	341
Hanno votato no ...	248

(*La Camera approva — Vedi votazioni*).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,10.

Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare n. 1222.

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Ambiente), esaminando la proposta di legge d'iniziativa popolare:

« Disciplina dell'affitto abitativo, delle agevolazioni fiscali e del sostegno alla locazione e per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica » (1222), abbinata ai progetti di legge nn. 790, 806, 807, 825, 867, 1024, 1718, 2031, 2051, 2209, 2382, 4146 e 4161 ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio del capo II (articoli da 4 a 16) nonché degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della medesima proposta di legge n. 1222, con il nuovo titolo: « Riforma dell'edilizia re-

sidenziale pubblica e riordino degli IACP, nonché disposizioni relative agli immobili degli enti previdenziali e per l'acquisizione della prima casa » (1222-ter);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La suddetta proposta di legge n. 1222-ter viene deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*) e XI.

La restante parte della proposta di legge, con il nuovo titolo: « Disciplina dell'affitto abitativo e sostegno alle locazioni » (1222-bis), resta assegnata alla medesima Commissione, in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*), V e VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*).

Trasferimento in sede legislativa dei disegni di legge nn. 1846-B e 4049.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, che la II Commissione permanente (Giustizia) ha elaborato un nuovo testo del seguente disegno di legge e ne ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento:

S. 1504 — « Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1846-B).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 1846-B.

(*È approvata*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge n. 2315, attualmente assegnata in sede referente, e vertente su materia analoga a quella contenuta nel disegno di legge sopra indicato.

Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, che la XII Commissione permanente (Affari sociali) ha elaborato un nuovo testo del seguente disegno di legge e ne ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento:

« Norme di sostegno in favore di persone adulte con handicap grave » (4049).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4049.

(È approvata).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge n. 188, attualmente assegnata in sede referente, e vertente su materia analoga a quella contenuta nel disegno di legge sopra indicato.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 19,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il primo documento è il seguente:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento penale nei confronti del deputato Umberto Bossi, per il reato di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale (istigazione a delinquere; diffamazione; minaccia) (*Doc. IV-ter, n. 33-A*).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al *Doc. IV-ter n. 33-A* non concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Contingentamento dei tempi dell'esame — *Doc. IV-ter, n. 33-A* — *Doc. IV-quater, n. 18*)

PRESIDENTE. Ricordo che sulla base del calendario predisposto a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 gennaio, il tempo complessivo riservato all'esame delle deliberazioni in materia di insindacabilità relative ai deputati Bossi (*Doc. IV-ter, n. 33-A*) e Maroni (*Doc. IV-quater, n. 18*) è di 3 ore, così ripartite:

tempo per i relatori: 20 minuti (10 minuti per ciascun documento);

tempo per il gruppo misto: 15 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici per le operazioni di voto: 5 minuti;

tempo aggiuntivo per il gruppo di appartenenza dei deputati interessati: 20 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 20 minuti;

tempo per i gruppi: 1 ora e 35 minuti (10 minuti a ciascun gruppo + 15 minuti da ripartire in proporzione alla consistenza numerica).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 4 minuti; CDU: 3 minuti; SI: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-liberali: 2 minuti; la rete: 2 minuti (altri: 1 minuto).

Il tempo a disposizione dei gruppi, che lo dovranno ripartire tra i due documenti, è distribuito nel modo seguente:

sinistra democratica-l'Ulivo: 13 minuti;

forza Italia: 13 minuti;

alleanza nazionale: 12 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 12 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti (inclusi i 20 minuti aggiuntivi);

rifondazione comunista-progressisti: 11 minuti;

CCD: 11 minuti;

rinnovamento italiano: 11 minuti.

(Discussione - Doc. IV-ter, n. 33-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Francesco Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati deve pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.

Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della lega nord celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitava i partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro che avessero votato alleanza nazionale « perché al momento giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su questo non scherzo... ».

Le affermazioni del parlamentare suscitavano vasta eco e provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Bergamo dette corso alle indagini preliminari.

In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero, l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.

Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti ragioni.

La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad applicare, come è noto, afferma il principio in forza del quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati all'esercizio della funzione parlamentare.

L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì anche in attività svolta *extra moenia*, purché riferibile e comunque annessa alla funzione.

Tanto premesso sul piano dei principi, è ora possibile l'induzione.

Nel caso in esame la Camera deve valutare — giacché questo soltanto è il punto in questione — se l'aver invitato i militanti del partito della lega nord a segnare i nomi di quanti avessero votato in favore del partito di alleanza nazionale e cioè a schedare l'elettorato avversario, finalizzando siffatta attività al proposito di andare poi, « al momento giusto ... casa per casa a prendere » tali avversari, giustificando l'azione così programmata con la constatazione che « è guerra con i nemici » e rafforzando — infine — il proclama con l'espressione « in questo non scherzo », costituisca o meno opinione espressa nell'esercizio della funzione parlamentare.

La risposta non può che essere negativa.

Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla violazione delle norme e delle regole sulla pacifica convivenza tra i cittadini e sul corretto, pacifico ed ordinato funzionamento del sistema democratico.

Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono, altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta dall'espressione di un'opinione.

Quanto sin qui esposto conduce altresì ad un'ulteriore logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi né il minacciare l'avversario politico, di guisa che l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e la parola innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni, ma neppure esercitava la funzione parlamentare.

In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui alla presente procedura costituzionale devono essere dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della nostra Costituzione.

Questa è la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Rinunzio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Manzione.

Constato l'assenza degli onorevoli Li Calzi e Miraglia Del Giudice, iscritti a parlare: si intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo vi sia ben poco da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore Bonito. Le frasi attribuite all'onorevole Bossi — che peraltro non ha mai smentito né ha affermato che quanto da lui detto sarebbe stato male interpretato — non hanno bisogno di commenti. Dire che « al momento giusto la lega andrà casa per casa a prenderli » riferendosi agli elettori di alleanza nazionale; aggiungere: « ...li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici »; e concludere dicendo: « su questo non scherzo » significa che ci troviamo di fronte — come ha ricordato l'onorevole Bonito — a qualcosa che esula dall'ambito di operatività del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Non siamo di fronte né a voti dati né ad opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, né siamo in presenza dei reati classici per i quali spesso un parlamentare tende ad invocare lo scudo del primo comma dell'articolo 68. Qui si tratta di reati di diffamazione, di minaccia, di istigazione a delinquere. Come si possa pensare di far rientrare il reato di istigazione a delinquere nel contesto del primo comma dell'articolo 68, il quale con il termine « opinioni » prevede chiaramente ben altre fattispecie giuridiche, è cosa che francamente non riusciamo a comprendere.

Il gruppo di alleanza nazionale confermerà pertanto il voto già espresso

nell'ambito della Giunta e si pronuncerà a favore dell'accoglimento della proposta formulata dal relatore Bonito, approvata peraltro a larghissima maggioranza nella Giunta. Siamo quindi per un'interpretazione che escluda la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 68 a favore dell'onorevole Bossi, poiché ci troviamo in un caso di evidente sindacabilità delle ipotesi contestate all'onorevole Bossi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, colleghi, riteniamo che per una numerosa e consistente serie di ragioni di fatto e di diritto l'Assemblea dovrà dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione in relazione ai fatti per cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo ha richiesto la deliberazione della Camera (reati di cui agli articoli 294, 414, 595 e 612 del codice penale, nonché di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645).

È da ritenersi stupefacente l'opinione espressa dalla Giunta, secondo cui le frasi attribuite all'onorevole Bossi sarebbero completamente svincolate dall'esercizio della funzione parlamentare e, come tali, non coperte dalla tutela costituzionale.

In effetti le frasi in questione, pronunciate nel corso di una riunione politica dall'onorevole Umberto Bossi (sempre secondo l'ipotesi accusatoria, che è tutta da verificare), furono di fatto espresse dal parlamentare nell'ambito dei suoi diritti-doveri di rappresentante del popolo e, segnatamente, nella sua qualità di segretario federale di un movimento politico rappresentato in entrambi i rami del Parlamento. Si tratta quindi di questione attinente alla libertà costituzionale del mandato parlamentare, che si incentra nella libertà di esprimere opinioni e giudizi.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Onorevole Biondi, onorevole Pistone!

MARIO BORGHEZIO. Tale attività è assolutamente ricollegabile a quella svolta all'interno del Parlamento, che è coperta dalla garanzia costituzionale, essendo avvenuta nel quadro di un comizio pubblico da parte di un parlamentare per ragioni esclusivamente ed eminentemente politiche. Non mi pare possa essere considerato elemento costitutivo di reato la veemenza o la passionalità delle espressioni usate, anche se molto forti, come quelle riportate nella relazione. Ciò sia perché esse sono in grande evidenza frutto di quella forte passione politica e dell'indiscutibile tensione morale e politica che caratterizzano — com'è riconosciuto da tutti — la personalità dell'onorevole Bossi, sia anche perché veemenza e passionalità espressive si ricollegano alla migliore tradizione dell'oratoria politica dei tempi moderni.

È invece necessario — secondo noi — porre in rilievo il fatto che il parlamentare ha esercitato il suo diritto-dovere di critica e pertanto che il suo comportamento debba essere ritenuto senza dubbio coperto dalla tutela della funzione parlamentare che si estende — come tutti sappiamo — alle proiezioni esterne dell'esercizio del mandato elettivo, avendo efficacia anche in ordine all'attività politica svolta fuori dalle sedi strettamente parlamentari.

Non vi è dubbio, in sostanza, che nell'incandescente temperie politica che ha caratterizzato il momento storico in cui il fatto imputato all'onorevole Bossi sarebbe avvenuto — siamo nell'agosto del 1995 — le frasi contestate sono, con palmare evidenza, connesse funzionalmente all'attività politico-parlamentare dell'onorevole Bossi, anche in ragione del fatto che, data l'assoluta segretezza del voto politico, risulta evidente che nel caso di specie si tratta di una minaccia e di un reato impossibili, poiché negli intendimenti dell'onorevole Bossi non era allora, come non è adesso, realizzabile un comportamento persecutorio nei confronti delle persone a seconda della loro scelta segreta di voto.

Siamo, più semplicemente, di fronte ad una fattispecie di normale invettiva poli-

tica e pertanto la tutela costituzionale prevista non può essere illanguidita od esclusa solo per il grado, anche molto forte, di passionalità che l'ha caratterizzata.

A parte tale considerazione, di carattere assorbente e risolutivo, i reati contestati all'onorevole Bossi paiono insussistenti, difettandone ogni estremo sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo morale. L'accusa concernente la ricostituzione del partito fascista e l'istigazione a delinquere appare ridicola, grottesca, vista la personalità, gli ideali, l'estrazione e le battaglie che caratterizzano la vita e l'impegno politico dell'onorevole Bossi e del suo movimento, che ha avuto semmai proprio il merito di incanalare, entro confini leciti, una protesta ed un malessere potenzialmente eversivi. Si tratta di un movimento che, nonostante accuse infamanti e tendenziose, ha sempre aborrito l'uso della violenza, affidandosi invece al metodo democratico che si incentra sul libero consenso dei cittadini, raccolto intorno a quegli ideali rispettosi dei principi fondamentali di libertà, primo fra i quali la libertà di parola e di espressione.

Va detto che le frasi contestate dal GIP del tribunale di Bergamo vanno calate nel contesto politico del comizio elettorale in cui sarebbero state pronunciate e, con tutta evidenza, nel più ampio quadro del ragionamento che in quella sede stava svolgendo il parlamentare. Pertanto appare assurdo, ingiusto, illogico e del tutto ingiustificato estrapolare una frase dal contesto in cui è stata pronunciata, per farle poi assumere significati non voluti. Siamo di fronte al caso di scuola di cui ci parlava Voltaire quando affermava: « Datemi poche righe scritte da un imputato ed io sarò in grado di farlo impiccare per qualunque reato » (*Commenti di deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

Affinché possano ricorrere i reati in esame, è necessaria la sussistenza di alcuni elementi paradigmatici che, nel caso di specie, a nostro avviso, difettano in maniera assoluta. Per quanto riguarda il reato di ricostituzione del partito fasci-

sta, il suo fondamento ideologico si riferisce al metodo di lotta attuato sia dall'agente sia dal movimento politico da lui rappresentato, in quanto praticato o come praticato nel corso degli anni e culminato con fatti eversivi della democrazia e con l'annullamento di ogni libertà politica. Per integrare la fattispecie penale *de quo* deve quindi trattarsi di azioni che si estrinsechino in una vera e propria attività concreta di riorganizzazione del partito fascista, con il ricorso alla violenza contro avversari politici e che implichi il pericolo della sua ricostituzione, caratterizzata dagli stessi metodi e dagli stessi scopi.

In definitiva, l'azione dovrebbe essere diretta con fatti concreti, adeguati allo scopo, a costituire un partito o movimento politico che abbia la stessa ideologia del partito fascista, come storicamente si è realizzato, con le sue caratteristiche e con i suoi metodi. È evidente che tutto ciò non può dirsi realizzato dalle poche frasi attribuite all'onorevole Bossi, né dal partito politico che egli rappresenta, i quali aborriscono l'uso della violenza e si affidano al metodo democratico, che si incentra sul libero consenso dei cittadini.

Mi pare questo un caso di specie di *fumus persecutionis*. Nella seduta di oggi si è parlato a lungo sui fondamenti, sul concetto, sul contenuto, sui requisiti, sull'impalpabilità del *fumus persecutionis* ed ora attribuire, sulla base di poche frasi, alla personalità dell'onorevole Bossi, a tutti nota, un reato di questo genere manifesta sicuramente la volontà persecutoria dei magistrati nei confronti dello stesso onorevole Umberto Bossi.

Infatti, la stessa azione che si dice posta in essere da Bossi non è altro che l'espressione della libera manifestazione di pensiero, resa certamente aspra nella tensione politica del momento, ma che mai può essere considerata un tipo di condotta prevista dall'articolo 1 della legge n. 645 del 1952.

FILIPPO BERSELLI. Non c'entra niente! Sbagli. Tu confondi questo procedimento con un altro!

MIRKO TREMAGLIA. Confondi con un altro procedimento!

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, sta parlando di un altro processo. Comunque, è un chiarimento generale.

MARIO BORGHEZIO. Chiedo scusa, Presidente. Ho inteso male: trattasi di altro documento... (*Commenti*). Non ha importanza.

PRESIDENTE. Colleghi, l'onorevole Borghezio dice che non ha importanza, quindi...

MARIO BORGHEZIO. Non ha importanza perché le considerazioni che ho svolto sono le stesse, infatti avevo preparato un intervento cumulativo con riferimento ai documenti n. 31 e n. 33-A, che verranno ripetute — o comunque acquisite — per quanto riguarda la discussione del documento n. 33-A. Non ci sono problemi.

PRESIDENTE. Sta bene.

MARIO BORGHEZIO. Il documento Doc. IV-ter n. 33-A concerne quindi le imputazioni per i reati di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale, cioè istigazione a delinquere, diffamazione e minaccia, che vengono formulate nei riguardi dell'onorevole Bossi, sempre dai giudici del tribunale di Bergamo in relazione a fatti che si riferiscono sempre ad espressioni usate nel corso di un comizio politico, tenutosi in occasione della festa della lega nord celebratasi ad Albano Sant'Alessandro, con l'indicazione a segnalare i nomi di coloro che avessero votato alleanza nazionale « perché al momento giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra contro i nemici (...) ».

Proprio a queste espressioni si riferiva la parte iniziale del mio intervento, non evidentemente quella riguardante la ricostituzione del partito fascista.

Insussistente a questi fini mi pare, evidentemente, il contenuto dei rilievi mossi all'onorevole Bossi, nei confronti del quale viene proposta dai giudici del tribunale di Bergamo un'accusa palesemente infondata, perché basata su un reato impossibile. Si tratta, in tutta evidenza, di una espressione usata nella proiezione esterna dell'attività del parlamentare, assolutamente ed indubbiamente coperta dalla tutela costituzionale prevista dall'articolo 68.

Credo non occorran molte parole dopo l'intervento dell'onorevole Comino, che poco fa ha motivato politicamente il voto espresso dai deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania su una fattispecie molto diversa da quella di cui stiamo parlando e che si riferisce a reati che non hanno nessuna parentela con quelli rappresentati da espressioni offensive e minacciose, che vengono imputate all'onorevole Bossi nell'esercizio della sua attività politica comiziante di parlamentare.

L'onorevole Comino ha detto con molta chiarezza che quel voto politico era una risposta di libertà alle provocazioni, agli atteggiamenti persecutori, alla serie infinita di accuse infamanti coordinate e dirette da numerose sedi giudiziarie nei confronti del nostro movimento politico e, segnatamente, dato il numero delle imputazioni e dei procedimenti incardinati in varie procure, nei confronti del segretario, onorevole Bossi.

A questo fine, quindi, mi pare inutile aggiungere ulteriori motivazioni di carattere tecnico-giuridico alle osservazioni fondamentali che ho svolto nella prima parte del mio intervento. Mi pare evidentemente provata nei confronti di chi abbia occhi per vedere l'infondatezza delle accuse mosse ed il *fumus persecutionis* che si manifesta in questa fattispecie nei confronti dell'onorevole Bossi e, senza tanto *fumus*, come vera e propria persecuzione nei confronti di tutti coloro che in Padania lottano per la libertà (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*), alcuni dei quali detenuti, innocenti e patrioti, nelle

galere dello Stato italiano (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, erano stati definiti diversamente in altra fase!

PRIMO GALDELLI. E così si salvò Previti!

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
- Doc. IV-ter, n. 33-A)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome dei deputati del gruppo di forza Italia preannuncio il voto contrario alla proposta della Giunta (*Applausi polemici dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*), che fu assunta a maggioranza: quindi non vi è alcun contrasto tra di essa e la posizione che sto assumendo in questo momento.

Ritengo che parte degli argomenti adottati dall'onorevole Borghezio siano da condividere. Si tratta di un contesto politico nel quale l'onorevole Bossi avrebbe pronunciato determinate frasi, che senz'altro rappresentano un'esasperazione di un concetto prettamente politico. Si tratta di un reato impossibile, dal momento che non si sarebbero potuti individuare coloro che avrebbero votato per alleanza nazionale. Quindi si trattò di un invito a perseguire gente che non poteva essere perseguitata. Ecco perché ritengo che, in tutta coscienza, si possa esprimere un voto contrario sulla proposta della Giunta.

MIRKO TREMAGLIA. Voto di scambio (*Commenti di deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Per le considerazioni svolte in precedenza e per l'assoluta insussistenza degli elementi addebitati all'onorevole Bossi, richiamando soprattutto l'evidente sussistenza di una fattispecie chiaramente prevista e coperta dalle guarentigie di cui all'articolo 68 della Costituzione, chiedo all'aula di esprimere un voto contrario alla sindacabilità proposta dalla Giunta nei confronti di una serie di reati artatamente individuati dall'autorità giudiziaria del tribunale di Bergamo con una volontà evidentemente persecutoria nei confronti di un parlamentare colpevole soltanto di aver usato espressioni forti come vengono usate abitualmente in quest'aula, nei comizi e in tutte le attività che costituiscono tipica proiezione esterna dell'attività del parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, esprimo a titolo personale — ma penso di poterlo fare anche a nome del gruppo di alleanza nazionale — il voto a favore della relazione e delle conclusioni in essa contenute. L'articolo 68 della Costituzione, come correttamente osserva il relatore, tutela le manifestazioni del pensiero politico del parlamentare, sia all'interno sia all'esterno della Camera; tutela quindi l'opinione espressa, il diritto di critica politica sancito anche dall'articolo 21 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia...

VALENTINO MANZONI. Ma quando si dicono le cose che disse l'onorevole Bossi nel corso della festa leghista del 4 agosto 1995 — che può essere anche considerata manifestazione politica, caro collega Borghesio, ma da sola questa condizione non basta; infatti, affinché si possa invocare l'articolo 68 della Costituzione è necessario che all'interno di una manifestazione politica, in un contesto politico, si esprima un giudizio politico — invitando a segnare i nomi di coloro che avessero votato alleanza nazionale, « perché al momento giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su questo non scherzo », evidentemente, onorevoli colleghi, siamo mille miglia lontani dal diritto di critica politica.

D'altra parte, basta guardare alle modalità di esecuzione dei due delitti ascritti all'onorevole Bossi e soprattutto all'oggetto di tutela degli stessi, che è la tutela dell'ordine pubblico in relazione al mantenimento della pacifica e ordinata convivenza civile. Cari colleghi, il deputato deve essere di esempio nel rispetto della legge e non deve invitare a violarla; qui siamo di fronte al comportamento di chi eccita, provoca, agisce con la parola sull'altrui psiche, spronando a compiere determinati fatti, facendo sorgere o rafforzando motivi di impulso ovvero distruggendo o affievolendo motivi inibitori. È questa l'essenza dell'articolo 414 del codice penale, di cui risponde Bossi.

Quando si invita a violare la legge penale, facendo sorgere o rafforzando in altro un proposito criminoso, creando così le condizioni di disturbo e di messa in pericolo della pacifica convivenza associata e dell'ordinato funzionamento del sistema democratico o quando si prospetta un male futuro ad altri, nel che consiste il reato di minaccia (articolo 612 del codice penale), del quale pure deve rispondere l'onorevole Bossi, riesce estremamente difficile, direi impossibile, assimilare questi comportamenti a quelli di chi svolge critica politica, formula opinioni o esprime giudizi in relazione ai

quali comportamenti interviene l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

D'altra parte, onorevoli colleghi della lega, è proprio il tribunale di Bergamo a dirci, con l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, che i comportamenti dell'onorevole Bossi esulano sia dall'attività parlamentare propria sia da quella divulgativa connessa.

Non devo aggiungere altro per sostenere che siamo completamente fuori dal campo di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. Ribadisco quindi il voto favorevole sulle conclusioni della Giunta e mi auguro che l'Assemblea si esprima nello stesso modo applicando correttamente l'articolo 68 della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono molte cose che non capisco nella vicenda che ha visto uniti il relatore Bonito e gli amici di alleanza nazionale nel pretendere una resa così incondizionata di fronte ad una richiesta che evidentemente viola il principio elementare della libertà di opinione, la quale può bensì talvolta sconfinare nella minaccia.

Ho condiviso spesso l'insofferenza per gli atteggiamenti minacciosi soprattutto dell'onorevole Bossi e talvolta ho anche sopportato lo scontro fisico con persone di vistosa presenza come il senatore Boso. Non di meno, ho combattuto per molto tempo contro l'atteggiamento, violento nelle parole, espresso dai leghisti. Mi sono però improvvisamente spostato verso la considerazione più piena delle loro posizioni nel momento in cui il Presidente della Camera, onorevole Violante, e il Presidente del Senato, senatore Mancino, hanno consentito, in tal modo impedendo a mio vedere tutte le azioni giudiziarie fin qui poste in essere, da Verona a Varese, contro le pendenze e le pulsioni, sul piano generale ed anche su quello operativo ma

mai sul piano della violenza fisica, secessionistiche da parte della lega, che il gruppo della lega nord si chiamasse gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania. Si è quindi legittimato in quest'aula che il gruppo della lega nord si chiamasse in tal modo. Da quel momento Violante e Mancino sono associati a delinquere con i colleghi leghisti, perché hanno consentito le azioni conseguenti, il gazebo, le elezioni, eccetera. Infatti, se qualcuno si chiama « per l'indipendenza della Padania », non potrà non pretendere e non chiedere quell'indipendenza.

Allora, in relazione ad ogni reato che noi indichiamo rispetto a leggi che vogliono l'unità della nazione, nel momento in cui un gruppo lotta contro quell'unità legittimato dal Presidente della Camera, la sua lotta è soltanto politica. Pensiamo alle battaglie di Pannella per l'aborto. Esse erano contro la legge, ma era diritto di quella parte politica parlare contro la legge per mutarla. Allora, chi voglia mutare l'assetto della nazione ha ragione di farlo in modi non violenti, in ottemperanza alla denominazione di origine controllata che qui è stato consentito loro di darsi.

Chiedo agli amici di alleanza nazionale per quale ragione al mondo essi, che si chiamano alleati nazionali, vogliono identificarsi con i fascisti. Voi siete caduti nella trappola ridicola di chi vuole che voi siate quello che non volete più essere (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)! Voi non siete fascisti. Quando si parla di fascisti, non si parla di voi. È un equivoco di Bossi identificare gli elettori di alleanza nazionale con i fascisti. Caro Manzoni, quando tu o Berselli vi schierate contro le parole di Bossi, vi autocertificate fascisti. Non lo siete, nessuno di loro lo pensa.

FILIPPO BERSELLI. Anche Bonito!

VITTORIO SGARBI. Anche Bonito. Questo crea un singolare meccanismo, quello per cui fu Violante a dire: bravo Fini, sei piccolo, ma crescerai, noi dobbiamo legittimarti (*Applausi dei deputati*

del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania). Allora, improvvisamente Violante ha dato a Fini quello per cui Berlusconi è diventato il cavaliere nero, cioè una legittimazione da sinistra, per cui Fini non è più fascista.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, dovrà continuare il suo intervento in un altro momento perché il tempo a sua disposizione è esaurito.

VITTORIO SGARBI. Voglio solo concludere su un punto.

Le frasi che vengono attribuite a Bossi le ho sentite dire per decine di anni nelle piazze italiane dai compagni comunisti, che hanno combattuto contro il fascismo ed hanno celebrato un signore, il senatore Boldrini, detto von Bulow, che è passato dalle parole ai fatti e ha fatto...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Sgarbi.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi...

VALTER BIELLI. A cui hai chiesto scusa!

VITTORIO SGARBI. L'unico che ha fatto quello che Bossi ha detto è stato Boldrini!

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine per la prima volta, onorevole Sgarbi!

VITTORIO SGARBI. E D'Alema lo ha riconosciuto! Avete sterminato milioni di esseri umani!

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

VITTORIO SGARBI. Avete ucciso...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi la richiamo all'ordine, si allontani dall'aula, per cortesia.

Onorevole Sgarbi, si allontani dall'aula, per cortesia. L'ho richiamata all'ordine...

VITTORIO SGARBI. Non mi allontanano affatto! Si allontani lei, comunista!

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi, l'ho richiamata all'ordine per tre volte...

VITTORIO SGARBI. Non mi allontanano dall'aula! Ho detto soltanto la verità!

PRESIDENTE. Invito i deputati questori a far eseguire le disposizioni del Presidente.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 19,50, è ripresa alle 20.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, tenterò, anche se il clima è un po' eccitato, di ricondurlo a pacatezza, confermando la nostra, come devo dire, giurisprudenza costante rispetto a richieste che riguardano parole dette da responsabili politici in comizi, cioè nell'espletamento più pieno della loro attività politica.

Ho ricordato già qui una volta che la storia politica italiana è piena di affermazioni di questo genere, a partire dagli « scarponi chiodati » che Togliatti avrebbe utilizzato per De Gasperi, ma nessuno si è mai sognato di pensare che quella frase avesse un significato pratico. Era una colorita espressione politica, magari anche controproducente, per indicare un esuberante linguaggio politico, ma la pratica era un'altra cosa; succedevano nel paese cose efferate.

Anch'io sono preoccupato di determinati atteggiamenti della lega, lo sapete; ho posizioni critiche nei loro confronti, ma non sono preoccupato di quello che l'onorevole Bossi dice quando tiene i comizi. Come non sono stato preoccupato quando il senatore Di Pietro ha detto che mi avrebbe preso a calci nel sedere; l'ho considerata non una minaccia fisica, ma una colorita espressione politica, che se-

gnalava un dissenso, magari ruspante, ma sempre un dissenso. Del resto, i colleghi della lega mi hanno fatto la cortesia di mandare una lettera in tutto il Veneto, in tutta la provincia di Vicenza per segnalare quello che dissi qui durante la discussione sull'immigrazione sui veneti e sugli immigrati. Ed io li ringrazio, perché a tutti i segretari di sezione hanno segnalato un dissenso duro rispetto alle mie parole.

Ma allora, se così è, chiedo ai colleghi di alleanza nazionale, ai colleghi della sinistra, a tutti i colleghi di utilizzare per quanto riguarda i ragionamenti o se volete i deliri o le forzature che vengono espresse nei momenti dei comizi un metro che sia quello della politica. Tremaglia, vedo che tu dissenti. Puoi esserti offeso, ma anch'io mi sono offeso mille volte quando dalla tua parte politica ci siamo presi l'accusa di ladri, di farabutti e di disonesti ed io non lo sono (*Commenti del deputato Tremaglia*)! Sì, è inutile che fai così con la mano. La consideravo una espressione politica, da non portare in tribunale con le querele (*Commenti del deputato Tremaglia*). Questa è la politica e la politica la si fa con la dialettica.

Ora, sono il primo a dire che quelle espressioni sono crude, pesanti e condannabili da un punto di vista politico e che quando uno si esprime in quella maniera si squalifica da solo, ma non possiamo risolvere questi problemi a livello di magistratura, perché si tratta di un contrasto politico e sono affermazioni fatte durante i comizi. Nei momenti della battaglia elettorale credo che a ciascuno di noi possano scappare espressioni colorite, ma hanno il significato che hanno nella battaglia politica; non devono diventare anche queste oggetto di un meccanismo di controllo attraverso i magistrati, attraverso le querele.

Quindi quello che io chiedo in questo caso, (come in altri casi che riguardano colleghi di altra forza politica; ed è capitata a tutti la richiesta di autorizzazione a procedere per quanto detto durante i comizi elettorali o nell'espletamento della funzione politica) è di considerare queste cose con un metro di

tolleranza perché sono dell'idea che i dissensi politici, anche quelli più radicali con la lega, si debbano giocare su un piano diverso, che è quello della politica e non della lotta giudiziaria (*Applausi dei deputati del gruppo del CCD*).

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Onorevole Presidente, anche come presidente per la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, credo che per la prosecuzione dei lavori non sia superfluo rivolgerle un invito, un appello, se vuole.

Penso che l'onorevole Sgarbi si sia sicuramente lasciato andare a delle emotività nel suo intervento; ha detto anche delle cose che non stanno negli atti, dimenticando che nell'imputazione relativa all'onorevole Bossi si fa esplicito riferimento agli elettori di alleanza nazionale e non quindi ad un problema di fascisti o di non fascisti, questione che semmai era in un'altra frase.

Credo tuttavia, per poter proseguire nei nostri lavori, a meno che non si voglia rinviare il seguito dell'esame del documento ad altra seduta, di poterle chiedere, per assicurare la tranquillità della seduta, di ritornare sulla decisione presa e di consentire all'onorevole Sgarbi di partecipare alla votazione (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ho chiesto all'onorevole Sgarbi di allontanarsi dall'aula dopo averlo richiamato per tre volte, come avete sentito (*Commenti*).

GIULIO CONTI. Quattro!

PRESIDENTE. Un momento, colleghi! Non ho tuttavia alcun elemento in contrario a revocare il tipo di decisione che ho assunto affinché l'onorevole Sgarbi

possa partecipare alle votazioni che si terranno fra poco (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia e del CCD*).

MARCO TARADASH. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Presidente, ho chiesto di parlare per un richiamo al regolamento perché già mi è capitato in passato di criticare la sua interpretazione estensiva degli articoli 59 e 60 del regolamento relativamente ai richiami all'ordine.

Lei è abituato a far cadere su quest'aula, come una pioggerella lieve, richiami all'ordine anche soltanto se un parlamentare transita tra i banchi. Ritengo che ciò non sia conforme al regolamento della Camera. A mio avviso, questa abitudine la porta ad una interpretazione estensiva quando si verificano dei momenti di tensione in Parlamento.

L'onorevole Sgarbi stava litigando con un suo collega (e se questo non accade nelle aule parlamentari, non si tratta di un Parlamento); lo faceva ad alta voce e probabilmente non è stato neppure in grado di percepire il primo o il secondo richiamo all'ordine; certo è che fare tre richiami all'ordine come se si disponesse di una mitraglietta, e sulla base del terzo richiamo all'ordine espellerlo dall'aula, a mio avviso costituisce una interpretazione estensiva del regolamento.

Le dico ciò perché non apprezzo — dico la verità — questo clima di ordine impostato al silenzio, alla deferenza, alla ritualità (che non ha niente a che vedere con il rito parlamentare di cui siamo tutti rispettosi) che ci viene imposto e che ormai siamo abituati, con un po' di rassegnazione, a prendere come una medicina obbligatoria quando lei presiede la seduta.

Pertanto la inviterei molto umilmente anche a riflettere sul modo in cui i richiami vengono amaramente dispensati e mi associo alla richiesta del collega La Russa. Lei ha già accettato di far entrare

in aula l'onorevole Sgarbi; desidero tuttavia che vi sia una riflessione sul motivo per cui Sgarbi è uscito dall'aula. La ringrazio (*Applausi di deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Onorevole Taradash, prendo atto di ciò che lei ha detto. Consulterò anche i componenti della Giunta per il regolamento per conoscere il loro parere circa la questione dell'ordine delle sedute.

MARIO BORGHEZIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Presidente, mi pare piuttosto evidente che la questione che stiamo esaminando sia incentrata, in realtà, sulla non facile, direi sulla non sempre agevole interpretazione delle parole che un parlamentare, un uomo politico notoriamente così vivace ed acceso in alcuni momenti delle sue esternazioni comiziali, qual è l'onorevole Bossi, è accusato di aver proferito in un clima politico particolarmente acceso e, tra l'altro, nel corso di una festa politica.

Ritengo che, dal momento che l'esame della Giunta e quello dell'Assemblea si basano sul resoconto giornalistico delle parole pronunziate in queste occasioni, che è tradizionalmente impreciso, tenendo anche conto del fatto che, per un complesso di situazioni che non potranno ripetersi, l'onorevole Bossi, contrariamente ai suoi desideri, per impegni politici e parlamentari — mi pare di euro-parlamentare —, non poté essere ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e quindi non poté fornire la propria spiegazione del significato reale delle affermazioni pronunziate, sia opportuno sottoporre nuovamente alla Giunta l'esame di questa richiesta per consentire alla stessa di ascoltare queste spiegazioni e queste delucidazioni dalla viva voce dell'onorevole Bossi, che sicuramente sarà a disposizione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, forse questa richiesta poteva essere avanzata tempestivamente: ora ci troviamo nella fase delle dichiarazioni di voto.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, non so se intenda mettere ai voti questa richiesta, ma ove lei intendesse sottoporla ad una deliberazione, facendola precedere da un intervento a favore e da uno contro, non ho difficoltà a dire che non sono contrario alla richiesta avanzata dall'onorevole Borghezio.

PRESIDENTE. Mi scusi, stiamo aggiungendo irritualità ad irritualità. Lei sta anticipando una questione che non ho ancora deciso.

Per cortesia, presidente La Russa, valutiamo prima...

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Stavo dicendo questo e quindi la invitavo a decidere nel senso, in quella direzione...

PRESIDENTE. Le sono grato per questo invito, mi mancava...!

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Volevo darle un elemento. Il motivo del mio intervento era semplicemente quello di fornirle un elemento per la sua decisione. Effettivamente l'onorevole Bossi non fu ascoltato e non poté chiedere il tradizionale rinvio che per prassi viene accordato a tutti i parlamentari. Era previsto il suo arrivo e non arrivò.

PRESIDENTE. Questo era un dato noto quando abbiamo cominciato i nostri lavori, e credo lo fosse anche a lei.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Certo, Presidente. Questa era solo una mia richiesta.

PRESIDENTE. Grazie, presidente La Russa.

Onorevoli colleghi, è stato proposto il rinvio...

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, questa richiesta non può essere accettata dall'Assemblea in questo momento dei suoi lavori perché ci troviamo nella fase delle dichiarazioni di voto. Questa richiesta avrebbe potuto essere legittimamente avanzata prima di passare alla fase delle dichiarazioni di voto, ma, una volta entrati nella fase delle dichiarazioni di voto, non si può chiedere il rinvio né alla Giunta per le autorizzazioni a procedere né ad altro, ma si deve procedere al voto. Poi la Camera deciderà, strada facendo, come vorrà concludere, ma non si può, mentre si svolgono le dichiarazioni di voto e ne sono già state fatte tre o quattro, chiedere il rinvio in Giunta, perché non è in linea con il regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, io ho riflettuto e penso che lei abbia ragione, perché in realtà la questione era nota fin dall'inizio e nessuno l'ha sollevata al momento opportuno. Il collega Bossi è stato regolarmente convocato. Siamo in sede di dichiarazioni di voto, anzi le stiamo concludendo.

Credo che ci sia un limite. Nel momento in cui si dichiara il voto, è già chiusa la fase della discussione e della valutazione delle questioni preliminari e ci si avvia a vedere come la Camera decide.

Per queste ragioni, mi pare difficile accogliere la sua richiesta, onorevole Borghezio.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Pensavo avesse finito. Ero stato colpito dalla luminosità del suo intervento!

TEODORO BUONTEMPO. Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lo so, la sua richiesta mi è già stata fatta pervenire.

Come dicevo, onorevole Borghezio, mi rincresce, ma non credo di poter accogliere la sua richiesta.

Onorevoli colleghi, intervorranno per dichiarazione di voto prima l'onorevole Di Capua e successivamente l'onorevole Buontempo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Capua. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, parlo a titolo personale, innanzitutto per ringraziarla di aver disposto il rientro in aula dell'onorevole Sgarbi, consentendogli di poter esprimere compiutamente le sue opinioni in questa sede. In base allo stesso principio della libertà di espressione e di opinione politica nonché in considerazione delle circostanze illustrate dai membri della Giunta per le autorizzazioni a procedere, come ho fatto già in passato, non credo di poter aderire al giudizio espresso dalla Giunta stessa, nel senso che ritengo che le espressioni, ancorché colorite e forti, usate dall'onorevole Bossi durante una manifestazione politica, debbano necessariamente rientrare tra le prerogative di un parlamentare, di un uomo politico, di qualcuno che comunque si esprime con passione e convinzione. Tutto ciò rientra nell'ambito di una cultura liberale che deve essere ulteriormente rafforzata nel nostro paese. Nes-

suno infatti in quest'aula credo possa pensare alla possibilità di una traduzione di quelle parole in fatti concreti.

Mi ricollego ai momenti particolari in cui ciascuno di noi ha vissuto esperienze di comunicazione con la gente, con la folla e in situazioni particolari durante le quali è del tutto naturale e legittimo che talune affermazioni si facciano.

In nome di tali principi e di questa tutela, non aderisco alla proposta della Giunta e voterò a sfavore della richiesta di procedere contro l'onorevole Bossi (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania e del deputato Sgarbi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, giudicando Bossi un avversario estremamente determinato e contemporaneamente anche una persona corretta, al quale piace praticare una politica a viso aperto, ritenevo che egli avrebbe chiesto che la Camera votasse a favore dell'autorizzazione a procedere in modo che davanti ai giudici potesse spiegare il senso ed il significato delle frasi da lui pronunciate (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e dei popolari e democratici-l'Ulivo*). Tutto questo non è avvenuto, e me ne dispiace sinceramente. Non è avvenuta anche un'altra cosa: anziché il ventriloquo Borghezio, Bossi avrebbe potuto prendere la parola. Chiedo scusa, il termine non vuole essere offensivo, ma solo rendere il senso del mio pensiero, visto che abbiamo i minuti contati...

PRESIDENTE. Per entrambe le categorie, spero!

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo scusa all'onorevole Borghezio.

Bossi avrebbe potuto prendere la parola in aula per spiegare che forse parlando in un comizio era andato oltre le sue stesse intenzioni. Bossi purtroppo non ha preso la parola. Intanto, cari colleghi,

il PNF non c'entra niente perché si tratta di un altro procedimento; in questo caso si tratta invece di istigazione a delinquere, diffamazione e minaccia. Ogni caso — mi rivolgo anche a qualcuno appartenente alla mia stessa parte politica — è a sé, non è la catena di sant'Antonio che lega tutto e tutti. Ogni caso ha una sua storia (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

La dichiarazione di Bossi risulta rafforzata allorché dice ai suoi: « Su questo non scherzo... » invitandoli a segnare i nomi di coloro che avessero votato alleanza nazionale « perché al momento giusto... ». Caro Borghezio, non era dunque un minuto dopo che avreste dovuto dare l'assalto, ma al « momento giusto » (anche se non sappiamo quando sarà). E Bossi continua: « ...la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati... ».

Affermare che si tratti di un'opinione vuol dire che questa Camera non è degna di rappresentare la Repubblica ed il popolo italiano (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*). Frasi come queste hanno, nella mente dei ragazzi di sedici anni effetti devastanti! Questo paese ha pagato con la vita di ragazzi di sinistra e di destra, che sono stati cacciati casa per casa e uccisi (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)! Colleghi, io vengo da una militanza in un partito politico — può essere giudicato come ciascuno di voi ritiene opportuno — e vi dico che noi abbiamo avuto 23 ragazzi, in « difesa » e non in un conflitto, che sono stati uccisi come bestie sotto casa o davanti ad una sezione del nostro partito politico! Questo è accaduto in Italia, mentre si apriva la spirale della violenza « destra contro sinistra ».

Caro Giovanardi, tu non lo puoi sentire questo perché i rappresentanti del centro, mentre godevano quando i ragazzi di destra e di sinistra si uccidevano (*Proteste del deputato Giovanardi*), rimanevano al potere!

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, concluda.

TEODORO BUONTEMPO. Mi avvio a concludere.

Onorevoli colleghi, qui non dobbiamo giudicare chissà che, ma proporre che la magistratura chieda all'onorevole Bossi se le sue parole siano andate oltre il proprio intendimento e il suo pensiero, o se si sia trattato di una istigazione a delinquere. È evidente, infatti, che le stesse frasi cambiano di significato a seconda dei momenti politici che si vivono e certe frasi, pronunciate in momenti politici difficili, possono rappresentare una istigazione a delinquere!

In conclusione, vorrei dire che qui non si tratta di fare il processo alla lega o di creare steccati; ma solo che la Camera stabilisca che nessun cittadino comune e nessun parlamentare possa mai dire, in pubblico o in privato, che per la sua fazione politica bisogna andare casa per casa ad uccidere gli avversari politici (*Commenti dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*). Questo è ciò che dobbiamo ribadire oggi (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Colleghi, credo che dopo questa delibera rinvieremo il seguito ad altra seduta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato l'intervento del collega Giovanardi e ne ho condiviso l'opinione. L'ho condivisa e la condivido perché io credo che l'emozione politica e la valutazione aspra, dura, qualche volta offensiva o minacciosa con la quale vengono espresse talvolta le opinioni politiche, possano certamente turbare le persone alle quali vengono rivolte. Credo che nemmeno Cicerone riuscirebbe a dimostrare che quelle pronunciate dall'onorevole Bossi siano frasi opportune, politicamente ineccepibili e corrispondenti a quel metro e a quel rapporto che dovrebbe, anche nella durezza dei contrasti politici, contraddistinguere la temperie di chi rappresenta un

partito fortemente rappresentativo nel nostro paese. Credo anche, però, che si debba ragionare pensando a che cosa sia accaduto in tanti anni di vita democratica, alle espressioni che ho sentito usare quando ero giovane nelle piazze nei confronti dei democristiani, dei comunisti o di coloro i quali hanno avuto — come chi vi parla — responsabilità politiche ed istituzionali e che si sono sentiti affibbiare certi aggettivi (sentendoseli ripetere anche a casa) da chi parlava nei comizi o da qualche gruppo di giudici che in quel momento credeva di riequilibrare i « piatti della giustizia ».

Credo che per questo si debba considerare quel tipo di espressione come una espressione che deriva da un rapporto politico nel quale — se si vuole — il pepe, il sale e lo zenzero della polemica siano stati più forti delle intenzioni che, secondo quello che ha affermato l'onorevole Buontempo (il cui intervento ho apprezzato), dovrebbero essere « misurate » dalla magistratura. Ma no! Devono essere valutate in un contesto politico nel quale la posizione polemica — se volete anche estremistica — con la quale l'onorevole Bossi sostiene nei comizi le sue ragioni (quelle che lui ritiene siano le sue ragioni e che noi abbiamo il dovere di rispettare dal punto di vista del suo diritto a professarle), pur contenendo una quota micidiale di livore e di asprezza, non debba essere considerata tale da portare nei tribunali chi l'ha espressa. Ci mancherebbe altro se nei comizi si dovesse rispondere per aver avuto un'animosità che non meritiamo! Parlo dei comizi, delle frasi che in essi si pronunciano, dei giudizi che si esprimono, delle valutazioni talvolta fortemente offensive che ci sentiamo attribuire. Ne ho esperienza diretta, perché anch'io me le sono sentite attribuire, anche fuori da quest'aula del Parlamento.

Ecco perché ritengo che in piena coscienza si possa votare contro la valutazione della Giunta. Votare contro, purtroppo: perché ritengo che la Giunta abbia dato luogo ad un divisamento. Credo invece che il fatto di cui ci stiamo occupando appartenga — per quanto nel

modo più « periferico » possibile — ad uno dei diritti di espressione traditi nella forma, ma in fondo corrispondente ad un'animosità che fa parte del linguaggio per cui l'onorevole Bossi si è fatto un nome.

ENZO SAVARESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Savarese, purtroppo non posso darle la parola, perché il suo gruppo ha esaurito tutto il tempo a disposizione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà. Ha a disposizione tre minuti, onorevole Taradash.

MARCO TARADASH. Ne userò anche meno, Presidente.

Vorrei esprimere una convinzione e poi annunciare un comportamento che in realtà non è coerente con questa convinzione.

La mia convinzione è che nel caso di cui ci stiamo occupando l'articolo 68 della Costituzione non c'entra assolutamente nulla. Credo che l'onorevole Bossi abbia travalicato l'ambito di operatività di quella norma ed abbia pronunciato una frase pericolosa, che non rientra nella sfera della libertà di opinione, la quale deve essere assolutamente tutelata dal Parlamento anche quando sia espressa nei termini estremistici e più violenti; purché sia libertà di opinione. Io non credo che in questo caso l'onorevole Bossi abbia usato della sua libertà e del suo diritto di opinione. Credo abbia fatto altro e da questo punto di vista non ritengo che il suo comportamento rientri nella tutela che dovrebbe essergli offerta.

Tuttavia voglio dire che non penso che i parlamentari siano tenuti — come i procuratori della Repubblica — all'obbligatorietà dell'azione penale. La richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Bossi dovrebbe essere valutata anche nel quadro delle richieste che giungono ai danni della lega e che — a mio parere — delineano una persecu-

zione politica. Di conseguenza credo che sia più utile al Parlamento ed alla vita democratica del paese che l'autorizzazione a procedere non sia concessa. Ecco perché voterò contro (*Commenti*).

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno, all'ordine del giorno della seduta odierna è iscritto anche il documento *IV-quater*, n. 18 concernente la deliberazione sull'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maroni. Poiché il documento in questione è stato licenziato dalla Giunta con una pronuncia a larghissima maggioranza, ritengo che la deliberazione dell'Assemblea potrebbe concludersi in pochissimi minuti.

Siccome la Giunta deve affrontare un notevole arretrato, la inviterei — Presidente — a proseguire i nostri lavori completando questo adempimento. Spero che ciò sia possibile e che i colleghi abbiano la pazienza di rimanere ancora qualche minuto in aula.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, che va valutata anche in quanto proveniente dal presidente della Giunta, nonché relatore sul documento *IV-quater*, n. 18. Pertanto, se non vi saranno particolari obiezioni, cercheremo di completare i nostri lavori anche con la votazione del suddetto documento.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, la proposta del collega La Russa va considerata come un'inversione dell'ordine dei lavori...

PRESIDENTE. No, viene dopo...

TEODORO BUONTEMPO. Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole La Russa riguarda l'argomento successivo...

TEODORO BUONTEMPO. Ho capito, Presidente. Volevo soltanto dire che, una volta terminate le dichiarazioni di voto, non c'è altra strada che la votazione, come prescritto dal regolamento della Camera. Quindi bisognerà innanzitutto passare al voto sul documento riguardante l'onorevole Bossi; successivamente si potrà prendere in esame la questione relativa all'onorevole Maroni.

PRESIDENTE. Non c'è problema, onorevole Buontempo. Procederemo esattamente in questo modo.

TEODORO BUONTEMPO. Va benissimo, Presidente. Se è così sono soddisfatto. Volevo semplicemente essere rassicurato in questo senso.

PRESIDENTE. Era comunque un intervento non indispensabile.

Passiamo pertanto alla votazione del documento IV-ter, n. 33-A.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

(Votazione — Doc. IV-ter, n. 33-A)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 33-A, non concernono opinioni espresse dall'onorevole Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	469
Votanti	456
Astenuti	13
Maggioranza	229
Hanno votato sì ...	267
Hanno votato no ...	189

(La Camera approva — Vedi votazioni).

VITTORIO SGARBI. Che schifo!
Criminali! Roba da pazzi!

Vergogna! Vergogna, vergogna! *(Proteste dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti).*

(Esame — Doc. IV-quater, n. 18)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Roberto Maroni per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (tribunale di Monza proc. n. 4382 R. GIP).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole La Russa.

IGNAZIO LA RUSSA, *Relatore*. Signor Presidente, rimettendomi alla relazione scritta, rilevo solo che si tratta di una vicenda in cui, con parole sicuramente

offensive, l'onorevole Maroni è intervenuto in una polemica con il capo di stato maggiore Incisa di Camerana.

La Giunta, pur valutando fortemente offensive le parole dell'onorevole Maroni, ha tuttavia ritenuto che il contesto fosse prettamente politico e che quindi rientrasse nell'ambito della funzione parlamentare. Ha pertanto concluso, a larghissima maggioranza, per l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Manzione, Li Calzi, Miraglia Del Giudice, Berselli, Borghezio e Cola, iscritti a parlare, rinunciano ad intervenire.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono a tal punto convinto dell'orrore di quest'ultimo voto che sottoscrivo pienamente le dichiarazioni dell'onorevole Bossi ed invito i magistrati a perseguire anche me. Sottoscrivo le stesse parole...

FILIPPO BERSELLI. Tu sei in aula!

VITTORIO SGARBI. Non è detto, perché i magistrati ormai vanno anche nelle aule!

FILIPPO BERSELLI. No, in aula non puoi essere perseguito!

VITTORIO SGARBI. Non le sottoscrivo perché lo voglia fare, ma perché ritengo che un parlamentare abbia il diritto di dire, anche eccedendo, ciò che i comunisti nelle piazze hanno affermato per quarant'anni contro di voi (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania*). Il fatto che lui le dica e loro gli votino contro è uno scandalo senza precedenti! Loro vogliono affidare a questa Assemblea l'ignominia del giorno in cui si è liberato Previti e si è condannato Bossi! Questo è ciò che volevano: l'Assemblea assolve Previti e condanna Bossi. È uno scandalo senza precedenti (*Applausi dei deputati dei*

gruppi di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania – Proteste dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti)!

VASSILI CAMPATELLI. Lo avete fatto voi! Hai fatto lo scambio!

PRESIDENTE. Colleghi! Onorevole Campatelli!

Prego, onorevole Sgarbi.

VITTORIO SGARBI. Li richiami all'ordine, vorrei parlare! Non mi sembra la condizione per poter parlare. Li richiami all'ordine come ha fatto con me.

PRESIDENTE. Colleghi!

VITTORIO SGARBI. È vero – ho visto l'onorevole Lombardi mostrare il suo consenso – ciò che ha detto con avvedutezza e buonsenso l'onorevole Buontempo. Gli interventi di certe persone illustri della politica possono essere pericolose per i giovani. È vero che Bossi ha detto cose, alla lettera, terribili. Ma le ha dette esattamente con quello spirito rodomontesco che viene lodato in Beppe Grillo, Dario Fo ed in tutti quei personaggi che hanno grande influenza e che vengono guardati con ammirazione dalla sinistra (*Proteste dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti – Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Ove Bossi rappresenti una condizione non veramente minacciosa... Quando avremo il primo leghista che arriva davanti alla porta di un fascista potremo allora capire il pericolo, fino ad oggi del tutto inesistente, delle sue minacce.

Ho ricordato – ha ragione Bielli, mi ero scusato personalmente con il senatore Boldrini – di fatto ciò che la storia ricorda, cioè che il senatore Boldrini, comunista, ha fatto ciò che si attribuisce a Bossi.

PAOLO RAFFAELLI. Gli hai chiesto scusa per iscritto?

VITTORIO SGARBI. Quella storia l'abbiamo accolta. La storia racconta infatti di una serie di atti violenti compiuti da alcuni comunisti dopo la fine della lotta di Resistenza.

Può darsi che quella storia sia falsa, ma sono una serie di comportamenti che abbiamo letto nei libri di storia fino all'amara vicenda di Pol Pot, del Tibet e di Fidel Castro che appartengono ancora alla nostra memoria collettiva (*Proteste dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti — Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

Ed allora che per quelli che ancora oggi a Cuba uccidono ci sia perdono e per Bossi la vostra condanna è cosa di assoluta, eccezionale gravità. Per questo chiedo di essere processato con l'onorevole Bossi, non per la minaccia ai fascisti, ma perché sia consentito ad un parlamentare leghista (*Commenti dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo e di rifondazione comunista-progressisti*)...

PRESIDENTE. Colleghi!

VITTORIO SGARBI. ...dire ciò che i comunisti hanno detto e fatto per settant'anni (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia e della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

(Votazione — Doc. IV-quater, n. 18)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 18, concernono opinioni espresse dall'onorevole Maroni nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	442
Votanti	428
Astenuti	14
Maggioranza	215
Hanno votato sì	404
Hanno votato no ...	24

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Sull'ordine dei lavori e per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo
(ore 20,37).

MARIO PEZZOLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEZZOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri, al termine della riunione del consiglio comunale di Venezia un nostro consigliere comunale, il dottor Raffaele Speranzoni, è stato aggredito, prima verbalmente...

PRESIDENTE. Colleghi, per piacere!

MARIO PEZZOLI. ...poi materialmente all'interno dell'aula del consiglio comunale da parte di un gruppo di esponenti dell'autonomia veneziana.

Non è la prima volta che queste stesse persone si rendono responsabili di gravi fatti di violenza nei confronti di esponenti di tutte le parti politiche, ma soprattutto della destra veneziana. È grave, signor Presidente, che questi fatti siano stati reiterati all'interno di una sede istituzionale importante come il consiglio comunale di Venezia.

Le chiedo quindi, signor Presidente, come ho già fatto altre volte rivolgendomi al Governo senza mai ottenere risposta, denunciando precedenti gravi fatti di violenza, posti in essere da autonomi presenti nel territorio veneziano, che l'esecutivo ed il ministro dell'interno assumano i

provvedimenti atti a tutelare l'incolumità dei cittadini e la libertà di espressione di tutti coloro che, democraticamente, svolgono una funzione politica spesso delicata ed anche difficile in situazioni ambientali problematiche come quelle di Venezia in questi momenti. Ciò garantendo quell'ordine pubblico che sempre più spesso viene colpito da chi tenta di far vincere le proprie idee — se di idee si può parlare — solo con la violenza.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pezzoli.

Colleghi, volevo informarvi che — come leggerò tra poco — domani si svolgeranno votazioni a partire dalle ore 12.

FABIO CIANI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO CIANI. Signor Presidente, giovedì 22 gennaio, alle 18,30, in molte capitali europee si svolgeranno manifestazioni organizzate da *Amnesty international* per richiamare l'attenzione dell'Europa sulla tragedia dell'Algeria. Credo che il nostro Parlamento — e le avanzo questa proposta — debba parlare di questo problema e far capire che anche la più alta istituzione italiana presta attenzione ad una situazione che ormai ha fatto registrare oltre 200 mila morti.

Signor Presidente, la manifestazione di cui dicevo si svolgerà giovedì prossimo alle 18,30, a piazza del Campidoglio. Le chiedo pertanto se sia possibile sospendere per un'ora i nostri lavori, dando la possibilità ai parlamentari che avvertano questa necessità di partecipare alla manifestazione. Ciò per far sentire che anche il Parlamento italiano ha a cuore le vicende del popolo algerino.

PRESIDENTE. Onorevole Ciani, ovviamente concordo con lo spirito della sua richiesta. Vedremo come andranno i lavori domani, ma non credo che sarà possibile effettuare una sospensione, anche perché le iniziative meritorie come

questa sono tante e lei capisce cosa succederebbe se il Parlamento dovesse sospendere ogni volta i suoi lavori.

Comunque, il Parlamento ha i suoi strumenti ed i suoi mezzi per affrontare anche questi problemi.

VALENTINO MANZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, intervengo per sollecitare risposta ad una interrogazione da me presentata il 27 aprile 1997, quindi molto tempo addietro, al ministro dei trasporti, l'onorevole Burlando, su problemi che concernono la gestione dei servizi ferroviari nel tratto Brindisi-Lecce.

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, la Presidenza si farà carico di sollecitare presso il Governo la risposta al documento del sindacato ispettivo al quale lei faceva riferimento.

EUGENIO DUCA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUGENIO DUCA. Signor Presidente, io avevo chiesto ripetutamente di parlare in sede di dichiarazione di voto, ma purtroppo a causa di qualche svista non mi è stato consentito di intervenire.

Non la ringrazio per aver fatto rientrare in aula il deputato Sgarbi, soprattutto dopo che, a seduta sospesa, egli rivolto verso i nostri banchi ha gridato ripetutamente: « Assassini ! ».

Siccome il folkloristico deputato Sgarbi non è la prima volta che fa queste cose e gode di una sorta di tutela giurisdizionale speciale, le comunico che, se continuerà così e se potrà ancora permettersi di agire in tal modo nei confronti di altri deputati, ognuno si creerà la giurisdizione che vuole, se non ce n'è una che vale per tutti.

Un'ulteriore questione. Il deputato Sgarbi ha parlato in sede di dichiarazione

di voto sulla vicenda riguardante il deputato Maroni e non già in ordine alla votazione precedentemente svoltasi, senza che ella lo abbia minimamente richiamato ad attenersi al tema in quel momento all'esame dell'Assemblea, cosa alla quale sono tenuti tutti i 630 deputati.

Quanto alle « fantasie » del deputato Sgarbi, forse l'Assemblea farebbe bene ad esaminare un precedente analogo a quello del deputato Bossi, che ha riguardato, onorevole Buontempo, il parlamentare Grilli, che in un comizio ad Ascoli Piceno aveva dichiarato che sarebbe andato a cercare i comunisti uno per uno, casa per casa.

Quando si affrontano dibattiti di questo tipo, che sono importanti nella storia del nostro paese, sarebbe bene evitare di girare la storia a proprio vantaggio o come fa il deputato Sgarbi, cercando di accattivarsi un po' di benevolenza, visto che di occasioni di andare a parlare con i giudici in tribunale ne ha diverse. Speriamo allora che non si appelli all'insindacabilità per evitare di presentarsi davanti a loro!

VITTORIO SGARBI. Viva Pol Pot!

MARCO ZACCHERA. Chiedo di parlare.

EUGENIO DUCA. Te lo faccio vedere io Pol Pot!

PRESIDENTE. Onorevole Duca, la richiamo all'ordine: si accomodi fuori.

VITTORIO SGARBI. Eccolo Bossi!

EUGENIO DUCA. Vieni fuori che te lo faccio vedere! Vieni! Vieni!

PRESIDENTE. Onorevole Duca, la richiamo all'ordine per la seconda volta!

EUGENIO DUCA. La ringrazio, Presidente!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Zacchera: ha facoltà di parlare.

MARCO ZACCHERA. Signor Presidente, ho dovuto più volte sollecitare in quest'aula risposte del Governo, che non mi sono mai state fornite, ad interrogazioni presentate nel novembre 1996 sui fondi del partito democratico della sinistra della federazione di Torino.

Nei primi tempi mi arrivava, circa un mese dopo il sollecito fatto in aula, una lettera del Servizio competente che mi comunicava di essersi attivato presso il Governo. Ultimamente non arrivano più neanche queste lettere.

È veramente strano, ma io insisto ed insisterò finché sarò deputato nel chiedere risposte a queste interessanti — a mio giudizio — ed inquietanti interrogazioni alle quali il Governo non dà risposta.

La prego, a livello personale, di insistere perché le risposte arrivino, altrimenti saremo autorizzati a pensare — chi conosce i fatti — che le circostanze non solo siano vere, ma anche più gravi di quanto da me dichiarato nelle mie interrogazioni.

PRESIDENTE. Solleciterò espressamente per questo caso la risposta del Governo.

Per la discussione di mozioni

(ore 20,44).

MARIA CELESTE NARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, intervengo per chiederle di avviare in questa Camera il dibattito sulle mozioni che ritengo quasi tutti i gruppi abbiano presentato sulla questione dell'Algeria. Credo sia la maniera più utile e più interessante perché veramente il Parlamento possa approfondire ciò che lì sta accadendo e per essere parte di alcune decisioni e posizioni politiche che il Governo ha assunto e sta assumendo, anche per far sentire alla gente democratica che il quel paese sta attuando una vera e

propria resistenza contro i massacri che il Parlamento italiano è dalla loro parte.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 21 gennaio 1998, alle 9.

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MAMMOLA ed altri; LUCHESE ed altri; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed altri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri: Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610).

— *Relatori:* Serra e Veltri, *per i capi I e V;* Bonito e Li Calzi, *per i capi II e III;* Martinelli, *per il capo IV.*

3. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

4. — Discussione della domanda di autorizzazione a procedere all'arresto nei confronti del deputato Cito (Doc IV, n. 10-A).

— *Relatore:* Saponara.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2910 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (*Approvato dal Senato*) (4454).

6. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'am-

bito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 9-A).

— *Relatore:* Bielli.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Craxi, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-ter, n. 17-A).

— *Relatore:* Berselli.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 24-A).

— *Relatore:* Li Calzi.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 28-A).

— *Relatore:* Deodato.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi (Doc. IV-ter, n. 31-A).

— *Relatore:* Carmelo Carrara.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 37-A).

— *Relatore:* Bonito.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 41-A).

— *Relatore:* Ceremigna.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 4).

— *Relatore*: Raffaldini.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bergamo (Doc. IV-*quater*, n. 8).

— *Relatore*: Carmelo Carrara.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cafarelli, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-*quater*, n. 15).

— *Relatore*: Abbate.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Gasparri (Doc. IV-*quater*, n. 17).

— *Relatore*: Saponara.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Molinaro, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-*ter*, n. 25-*bis*-A).

— *Relatore*: Carmelo Carrara.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*ter*, n. 53-A).

— *Relatore*: Bielli.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Bossi (Doc. IV-*ter*, n. 19-A).

— *Relatore*: Bonito.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*ter*, n. 21-A).

— *Relatore*: Deodato.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*ter*, n. 22-A).

— *Relatore*: Li Calzi.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*ter*, n. 25-A).

— *Relatore*: Parrelli.

Richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di due procedimenti penali nei confronti del deputato Maticena (Doc. IV-*ter*, nn. 26-43-A).

— *Relatore*: Raffaldini.

La seduta termina alle 20,45.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 22,50.